



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 372 del 27/12/2022

Piano:	<p><i>Valutazione Ambientale Strategica</i></p> <p>PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027</p> <p>Rapporto Ambientale</p> <p>ID_VIP: 8063</p>
Autorità Proponente:	Dipartimento per le Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale- Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF)
Autorità Procedente:	Dipartimento per le Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale- Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF)

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. (d’ora innanzi D. Lgs. n. 152/2006) ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*);
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 e n. 238 del 24/11/2020 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;

RICHIAMATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS);
- il D. Lgs. n. 152/2006 e in particolare:
 - l’art. 6, recante “*Oggetto della disciplina*” e, in particolare:
 - o il comma 2 ai sensi del quale “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*
 - b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;*
- l’art. 11, recante “*Modalità di svolgimento*” e, in particolare, il comma 2 lett. c ai sensi del quale l’autorità competente “*esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;*”;
- l’art. 13, recante *Redazione del rapporto ambientale* e, in particolare:

- il comma 1 ai sensi del quale *“Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano o programma, il proponente e/o l’autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari delle attività di elaborazione di piani e programmi, con l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”*;
- il comma 4 secondo cui *“Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. L’allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. (Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.) Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative”*;
- l’art.14. recante le modalità della Consultazione, così come sostituito dall’art. 28, comma 1, lettera c), della legge n. 108 del 2021, e in particolare:
 - il comma 2 secondo il quale: *“Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. (comma così modificato dall’art. 18, comma 1, lettera b), legge n. 233 del 2021)”*;
 - l’Allegato VI alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, recante *“Contenuti del Rapporto ambientale di cui all’art. 13”*;
- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”*, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;
- il Decreto Legge del 6/11/2021, n. 152 recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”* in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VAS;
- il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137”;
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”*;
- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992” fatta alla Valletta il 16 gennaio*

1992”;

- le Linee Guida Commissione Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 recante “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”;
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - “*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- le Linee Guida per l’Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea-2013 (*Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment*);
- le Linee Guida “*Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente- Commissione Europea-2003*”;
- la “*Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano*” MIBACT-2018;

RICHIAMATI in relazione alla normativa di riferimento relativa alla Politica Agricola Comunitari i principali riferimenti comunitari e nazionali per le tematiche maggiormente interessate:

- La direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
- La direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea in materia di acque, tanto dal punto di vista ambientale, quanto amministrativo-gestionale. La direttiva persegue obiettivi ambiziosi: prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili.
- La comunicazione sul rafforzamento dell'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del mondo (COM/2019/352 final) con cui la Commissione europea adotterà misure per trovare un equilibrio tra gli aspetti ambientali, sociali ed economici della gestione sostenibile delle foreste (in accordo alla Strategia Europea delle Foreste 2030) promuovendo i prodotti importati e le catene del valore che non comportano deforestazione e degrado delle foreste.
- la Strategia Forestale Nazionale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2022 (22A00834)

(GU Serie Generale n.33 del 09-02-2022). Avrà una validità ventennale e dovrà essere aggiornata, a seguito di verifiche quinquennali o su richieste istituzionali specifiche e in applicazione di nuovi impegni internazionali; la STNF è stata adottata a seguito della “Nuova strategia forestale europea per il 2030”, COM (2021) 572 final, del 16 luglio 2021.

- La proposta di regolamento europeo sulla deforestazione per ridurre il contributo dell'UE alla deforestazione globale e alla distruzione delle foreste. (COM(2021) 706 final, Proposal for a Regulation on the making available on the Union market as well as export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing (Regulation No 995/2010).
- La comunicazione sui cicli di carbonio sostenibili (COM (2021) 800 Sustainable Carbon Cycles) che stabilisce come aumentare le rimozioni di carbonio dall'atmosfera.
- La Decisione (UE) 2018/813 della Commissione del 14 maggio 2018 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell'agricoltura a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018D0813>
- La Strategia Nazionale per la Biodiversità di cui l'Italia si è dotata nel 2010; la Strategia e la sua revisione intermedia fino al 2020 costituiscono uno strumento di integrazione delle esigenze di conservazione ed uso sostenibile delle risorse naturali nelle politiche nazionali di settore, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla Strategia Europea per la Biodiversità.
- nel 2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha avviato il processo di definizione della Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030, il nuovo documento strategico nazionale che, in coerenza gli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030, delinea una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla necessità di invertire a livello globale l'attuale tendenza alla perdita di biodiversità e al collasso degli ecosistemi;
- La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, partendo dall'aggiornamento della "Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010", affidato al Ministero dell'Ambiente dalla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015. Essa diventa quadro strategico di riferimento delle politiche settoriali e territoriali in Italia, disegnando un ruolo importante per istituzioni e società civile nel lungo percorso di attuazione, che si protrarrà sino al 2030, incardinandosi in un rinnovato quadro globale, finalizzato a rafforzare il percorso, spesso frammentato, dello sviluppo sostenibile a livello mondiale. La Strategia rappresenta il primo passo per declinare a livello nazionale i principi e gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata nel 2015 alle Nazioni Unite a livello di Capi di Stato e di Governo, assumendone i 4 principi guida: integrazione, universalità, trasformazione e inclusione;

DATO ATTO che in relazione al Reg. 852/2020 UE e al principio DNSH “do no significant harm”

- il Regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (Regolamento Tassonomia), relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è una delle misure adottate dal Parlamento Europeo per attuare il “Piano d’azione per la finanza sostenibile” del 2018 della Commissione Europea;

- il Regolamento (Ue) 2020/852 stabilisce all’art. 1 (oggetto e campo di applicazione) i criteri per determinare se una attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento e quindi all’art 3 (criteri di ecosostenibilità delle attività economiche) dichiara che al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, una attività economica è considerata ecosostenibile se:
 - o contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;
 - o non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9, in conformità dell’articolo 17;
 - o è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all’articolo 18; e
 - o è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, o dell’articolo 15, paragrafo 2.
- l’articolo 17 del Reg. UE 2020/852 prevede quindi il principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH, “*do no significant harm*”). Tale articolo definisce il “danno significativo” per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 (*Common Provisions Regulation - CPR*) al recital 10 afferma che “*Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche*” sostenendo “*attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell’Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio*”;
- la Comunicazione resa dalla Commissione UE 2021/C 58/01 reca Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non nuocere in modo significativo”.
- il Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE).
- la Nota congiunta MITE-DPCOE (PCM) fornisce gli indirizzi operativi per un efficace applicazione del Principio DNSH nell’ambito dei processi di VAS assicurando, nel contempo, l’esaustività della verifica del principio DNSH secondo quanto raccomandato dalla Commissione Europea (al link <https://va.minambiente.it/it-IT/DatiEStrumenti/StudiEIndaginiDiSettore>).

PRESO ATTO che

- Il Consiglio europeo ha avuto un ruolo centrale nella predisposizione dello schema di negoziato per l'accordo politico tra i Capi di Stato o di Governo, definendo le priorità e gli orientamenti politici generali del QFP 2021-2027;
- Nel quadro legislativo del nuovo QFP, i Colegislatori hanno proseguito il negoziato sulla PAC che si è concluso con l'accordo politico provvisorio di fine giugno 2021. I tre testi legislativi che ne sono scaturiti, dopo essere stati formalmente approvati, sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'UE il 6 dicembre 2021.
- L'architettura giuridica della nuova PAC è strutturata in tre regolamenti:
 - o Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che sancisce norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Tale Regolamento inoltre abroga anche i vecchi Regolamenti della PAC 2014-2020 Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
 - o Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, riferito al finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - o Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica il vecchio Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e i Regolamenti europei sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sulla definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ed, infine, quello recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle Regioni ultra periferiche dell'Unione.
- L'architettura della nuova PAC si basa su un modello in cui l'UE stabilisce obiettivi e requisiti di base, mentre gli Stati membri sono responsabili del modo con cui raggiungere gli obiettivi e i target finali, con l'elaborazione di un piano strategico nazionale (PSN);
- La nuova PAC dovrà contribuire alla maggior ambizione ambientale dell'UE, attraverso un'ampia gamma di interventi mirati a esigenze specifiche e risultati tangibili, in modo particolare al Green Deal. Pertanto, ogni Stato membro dovrà dimostrare di perseguire tale contributo con l'utilizzo degli strumenti disponibili del nuovo quadro normativo che dovrà essere adeguato agli elementi pertinenti stabiliti dalla futura legislazione sul clima e sull'ambiente.
- Una caratteristica fondamentale della nuova politica è l'introduzione di piani strategici a livello degli Stati membri, quali strumenti di programmazione nazionale, che consentono ai governi nazionali di adattare le disposizioni della PAC alle esigenze delle rispettive realtà agricole, in cooperazione con le autorità locali e le pertinenti parti interessate.
- L'Italia ha notificato entro il 31.12.21 alla Commissione Europea la proposta di Piano Strategico per l'apertura del negoziato, che dovrebbe portare alla sua operatività a partire dal primo gennaio 2023.

DATO ATTO che

- il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex MiTE) – Direzione Generale Valutazioni Ambientali è l’Autorità Competente per la VAS;
- il Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo rurale del Dipartimento per le Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale- Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF- ex MIPAAF, d’ora innanzi Autorità Proponente) in data 20.09.2022, con nota prot. 85527 ha presentato, per competenza, alla Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS della Direzione Generale Valutazioni Ambientali (d’ora innanzi Divisione) istanza per l’avvio della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 13 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 sul “Piano Strategico della PAC 2023-2027” (d’ora innanzi “Piano”);
- la suddetta nota è stata acquisita dalla Divisione con nota MITE prot. n. 115488 in data 22.09.2022;
- la Divisione con nota MITE prot. n. 117701 in data 27.09.2022, ha comunicato al proponente e alla CTVA la procedibilità dell’istanza della procedura di VAS – Fase di Consultazione sul Piano, sul Rapporto Ambientale e sulla Sintesi Non Tecnica e la documentazione progettuale e amministrativa allegata e comunicato:
 - o l’avvenuta pubblicazione della documentazione trasmessa sul sito internet istituzionale dell’autorità competente all’indirizzo: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/8380/12371>;
 - o che la consultazione sul Rapporto Ambientale avrà una durata pari a 45 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso al pubblico sul sito internet istituzionale dell’autorità competente.

VISTE e TENUTO CONTO

- che sono pervenute le seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell’art.14, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., sul Rapporto ambientale (in seguito “RA”)
- che di tali osservazioni (di cui sono evidenziate quelle giunte oltre i termini) si sintetizza quanto segue:

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
Unione Montana Potenza Esino Musone	MiTE- 2022- 0124101	07/10/2022	<p>L'Osservante esprime un parere sulla VInCA, in quanto è gestore di siti Natura 2000 (riportati nella osservazione stessa) per i quali sono stati approvati i Piani di gestione e misure di conservazione. Si osserva che di tutti gli interventi previsti dal Piano solo 3 su 115 possono comportare un effetto. Di questi solo due interessano il territorio delle Marche (SDR02 e SDR08). Allo stato attuale non è possibile sapere se tali interventi possano ricadere in aree Natura 2000.</p> <p>Ciò premesso, l'Ente ritiene di esprimere Parere Positivo in ordine alla valutazione di incidenza integrata alla VAS relativamente al Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027 con le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I singoli interventi e progetti attuativi dovranno essere in fase di approvazione sottoposti a valutazione di incidenza qualora interferiscano con siti della Rete Natura 2000, - In fase attuativa del PSP, dovranno essere tenuti adeguatamente in conto le indicazioni delle Misure di Conservazione dei siti della Rete natura 2000, come definiti in sede regionale, in modo da garantire la massima congruenza degli interventi e dei progetti finanziati dal PSP regionale. - Nella fase di valutazione dei singoli progetti/interventi dovranno essere definiti tempi e modalità di esecuzione che limitino l'interferenza con habitat e specie oggetto di tutela (periodi, tempistiche, modalità esecutive), - Non potranno essere ritenuti ammissibili interventi/progetti che comportano direttamente una riduzione delle superfici interessate o peggioramento dello stato di conservazione del contesto ambientale di riferimento.
Parco Nazionale Arcipelago Toscano	MiTE- 2022- 0127435	14/10/2022	Non risultano esservi particolari suggerimenti e osservazioni in merito
ARPA Puglia	MiTE- 2022- 0130583	20/10/2022	<p>Si riscontra l'accoglimento delle osservazioni redatte dall'Ente in fase di Scoping. Si riporta una descrizione degli obiettivi del Piano e una relativa all'analisi di coerenza esterna ed interna. Nel caso della coerenza esterna si annota che in caso di contrasto tra interventi e Piani/Programmi il RA non esplicita nessuna modalità con la quale si intende gestire queste situazioni di potenziale incoerenza. Relativamente alla valutazione degli impatti, si evidenzia che gli interventi previsti non prevedono prevalentemente alcun effetto negativo sull'ambiente oppure ne prevedono uno positivo. Solo in pochi casi si riscontra un effetto negativo sull'ambiente causato da alcuni interventi. Nel RA non sono previste misure di mitigazione, ma al contrario vengono forniti indirizzi di riferimento per la mitigazione degli effetti degli interventi sul Paesaggio (cfr. par. 7.3.6.2 del RA). Inoltre, nel RA si richiama la necessità di applicare misure di mitigazione e definire criteri "caso per caso", in base ai progetti e ai territori. Quindi la nota riporta una sintesi del cap. 9 del RA, dedicato al Piano di Monitoraggio. E si annota che gli indicatori Monitoraggio potrebbero modificarsi nelle declinazioni regionali del Piano, sulla base delle tipologie di interventi effettivamente attivate.</p> <p>Tutto ciò premesso l'Ente si riserva di sviluppare ulteriori osservazioni nell'ambito della futura redazione del Piano Regionale</p>

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
Parco Nazionale di Monti Sibillini	MiTE-2022-0134643	28/10/2022	<p>A seguito della premessa e introduzione, nella nota si legge che l'Ente ha valutato l'impostazione della programmazione strategica in oggetto rispetto alle possibili aree di interferenza con gli obiettivi istitutivi del Parco, con le misure di salvaguardia (D.M. 03/02/1990, DPR 06/08/1993, art. 11 comma 3 legge 394/1991) e con gli obiettivi di gestione dei siti Natura 2000 in esso ricadenti.</p> <p>Considerando il Piano sostanzialmente coerente con gli obiettivi istitutivi del Parco si segnalano solo potenziali specifiche interferenze derivanti dalle SRD 02-A, SRD 13-2 e 15-12 laddove si prevede il finanziamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, favorendo in particolare l'utilizzo di prodotti e sottoprodotti di origine agricola, zootecnica e forestale. In particolare si annotano delle incoerenze tra gli obiettivi di tutela degli ecosistemi forestali e la possibilità di incentivare la filiera bosco-legno per la produzione di biomassa sia in genere che specificatamente in un territorio come quello del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.</p> <p>Un'altra considerazione critica riguarda la difficoltà di valutare il reale impatto che il Piano potrà avere in termini di ricadute positive e come contributo al raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000. Si ritiene infatti che le valutazioni effettuate risultano deboli e sarebbe stata auspicabile una valutazione di impatto di ciascuna linea di intervento espressamente rivolta alla tutela della biodiversità, a partire dagli eco-schemi, i quali sarebbero dovuti essere oggetto di una valutazione preliminare sull'idoneità e la coerenza rispetto agli obiettivi di gestione della rete Natura 2000, nonché sulla effettiva applicabilità al contesto dei territori sottoposti al vincolo delle Direttive 92/43/CEE e 2019/147/CE, compresi gli elementi del paesaggio con valore ecologico-funzionale individuati nelle reti ecologiche regionali.</p> <p>Si concorda con le conclusioni della Valutazione di Incidenza.</p> <p>Tutto ciò premesso si ribadisce che il Piano è sostanzialmente coerente con i fini istitutivi dell'area protetta e non si ritiene, per il livello di pianificazione, vi siano elementi concreti di incidenza per i siti Natura 2000 ricadenti nell'area protetta, fermo restando la necessità di una valutazione durante le fasi attuative.</p>

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali	MiTE-2022-0136312	03/11/2022	L'Ente ha partecipato attivamente al Tavolo di Partenariato istituito dal MIPAAF, portando diversi contributi, tra i quali anche quello in fase di Scoping, per il quale si prende atto di un suo solo parziale accoglimento, ma vista la complessità e la consistenza della documentazione in consultazione non è stato possibile verificare compiutamente il percorso di integrazione delle questioni rilevate. Si ritiene pertanto utile ribadire che il Piano in oggetto dovrà prevedere meccanismi di territorializzazione degli interventi funzionali a promuovere in via prioritaria le iniziative di tutela ambientale laddove i corpi idrici manifestano criticità connesse all'attività agricola. Si rileva ad esempio che tra gli interventi di sviluppo rurale sono stati inseriti quali "Principi concernenti la definizione di criteri di selezione" anche le "Aree caratterizzate da criticità ambientali". Quindi elenca i codici degli interventi per i quali è stato riscontrato tale criterio. Si ritiene quindi che la declinazione a scala locale di tali criticità debba tenere in considerazione il quadro delle pressioni significative di origine agricola indicate nel Piano di Gestione della Acque. Inoltre si segnala la necessità che il finanziamento di misure per l'efficientamento delle risorse idriche sia commisurato al risparmio reale e preveda l'installazione di sistemi di misura dei consumi e, dove presente, l'adeguamento del prelievo autorizzato. Infine si annota la necessità di definire indicatori nel PMA che misurino l'efficacia del Piano nel perseguimento degli obiettivi di tutela della risorsa idrica.
Utilitalia	MiTE-2022-0136246	02/11/2022	Utilitalia è la Federazione che riunisce 450 aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee. L'osservazione presentata si concentra su quanto riportato nel RA sull'utilizzo dei fanghi di depurazione di acque reflue urbane in agricoltura. Commentando quanto riportato nel RA sul tema e legato alla economia circolare (vedi al paragrafo 7.3.4.1.4 pag.282), l'osservante si dichiara in disaccordo rispetto a quanto esposto, anche tenendo conto degli inviti espressi dalla Commissione circa la promozione della valorizzazione dei fanghi, e alle conseguenti limitazioni imposte circa l'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura, proponendo controdeduzioni e riportando esiti di studi e rapporti che dimostrano la qualità dei fanghi idonea al riutilizzo e la loro sicurezza. A tal fine allega anche un rapporto dal titolo "Indagine UTILITALIA sui fanghi dal trattamento delle acque reflue urbane nel 2018". Per tutto quanto premesso nella nota, l'osservante chiede quindi che venga stralciata la previsione secondo la quale i fanghi di depurazione delle acque reflue urbane e/o i fertilizzanti da essi derivati non sono ammessi fra i materiali idonei alla concimazione agricola dei terreni che intendono usufruire dei benefici della PAC, con particolare riferimento alle azioni agro-clima-ambiente di sviluppo rurale SRA03-ACA3 "Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli", SRA04-ACA4 "Apporto di sostanza organica nei suoli" ed SRA20-ACA20 "Impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti".

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
Assemblea di ATO 3 Marche Macerata	MiTE-2022-0136242	02/11/2022	<p>L'Osservante concentra la sua nota sull'impatto ambientale delle attività agricole connesse con l'uso della risorsa idrica, annotando che tale uso molto spesso risulta concorrente con quello idropotabile. In un contesto nel quale si registrano sempre più di frequente situazioni critiche relativa alla disponibilità e qualità dell'acqua, si chiede che sia promosso, oltre alle tecnologie innovative e le buone pratiche agricole che favoriscono il risparmio idrico, anche il riutilizzo delle acque reflue depurate in ambito agricolo, grazie a politiche che lo rendano più conveniente rispetto al prelievo di acqua destinabile ad utilizzi potabili.</p> <p>Si propone quindi, ad integrazione di quanto già previsto in termini di efficienza dell'utilizzo dell'acqua, anche che sia monitorato l'uso di fonti alternative al prelievo idrico dall'ambiente, con particolare riferimento al riutilizzo delle acque reflue depurate in ambito agricolo in linea con le disposizioni UE in materia (cfr. reg. Ue 2020/741)</p>
EFAR – European Federation for Agricultural Recycling	MiTE-2022-0136947	03/11/2022	<p>La nota si sofferma in particolare sull'incompatibilità di alcune misure di sostegno previste (sia in specifiche regioni che su tutto il territorio nazionale) con l'applicazione di fertilizzanti contenenti fanghi o di fertilizzanti diversi da quelli conformi al Regolamento (UE) 2019/1009.</p> <p>Nella nota si riporta prima di tutto le parti del Piano dove sono riportate dette limitazioni (in forme differenti).</p> <p>Tali limitazioni, secondo quanto scritto nella nota dalla Associazione, risulterebbe discriminatorio e anche in contrasto rispetto a quanto dichiarato sul tema nel Rapporto Ambientale.</p> <p>Quindi, sulla base delle parti citate del Piano, l'Ente riporta le sue puntuali controdeduzioni.</p> <p>Per tutte le motivazioni espresse (cui si rimanda), ma anche tenendo conto quanto contenuto nel RA in merito all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura si chiede di emendare opportunamente il Piano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rimuovendo i vincoli di utilizzo dei soli fertilizzanti conformi al Reg. 2020/1009 2) Rimuovendo i vincoli di utilizzo dei fanghi di depurazione ai sensi del D.Lgs. 99/92 3) Assicurando la piena inclusione dei fertilizzanti prodotti a partire da biomasse che includono i fanghi 4) Ripristinando l'ammissibilità dell'applicazione di ammendanti e correttivi con fanghi e regolarmente registrati tra i fertilizzanti ammessi dalla norma nazionale (d.lgs. 75/2010 e s.m.i.)
Consorzio Italiano Compostatori	MiTE-2022-0136714	03/11/2022	<p>Anche questa nota si sofferma in particolare sull'incompatibilità di alcune misure di sostegno previste (sia in specifiche regioni che su tutto il territorio nazionale) con l'applicazione di fertilizzanti contenenti fanghi o di fertilizzanti diversi da quelli conformi al Regolamento (UE) 2019/1009.</p> <p>La nota è analoga alla precedente della EFAR</p>

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
ARPA Toscana	MiTE-2022-0136776	03/11/2022	<p>L'Osservante premette che dato il livello generico del Piano e che questo rimanda ai programmi regionali che possono o meno attuare le misure previste, si dichiara di rimandare a tali sedi le osservazioni di maggiore dettaglio, e si forniscono solo alcune osservazioni relativamente ai prodotti fitosanitari e fertilizzanti ed al sistema di monitoraggio di VAS.</p> <p>Nel Cap. 5 del RA viene riportato che il PNP prevede una serie di misure atte a ridurre il rischio di inquinamento delle matrici ambientali connesse con l'uso di prodotti fitosanitari e fertilizzanti, in particolare per ridurre il rischio di inquinamento delle risorse idriche. Quindi elenca dette misure che mirano direttamente o indirettamente a promuovere l'adozione di metodi produttivi al fine di garantire un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. L'Osservante ritiene che le misure elencate siano in linea con quanto già osservato dall'Ente in fase preliminare (Scoping). Tuttavia si ribadiscono due considerazioni già espresse in precedenza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Si ritiene opportuno definire un sistema di monitoraggio e controllo dei fitofarmaci nelle acque, con alcune precisazioni contenute nella nota 2) In merito all'uso dei fertilizzanti e alle impurezze in essi presenti è auspicabile l'applicazione del reg. UE 2019/1009. <p>Per quanto riguarda il PMA, intanto si riscontrano dei refusi che si indicano e che fanno riferimento ancora al Rapporto Ambientale Preliminare; poi si annota che nelle Tabelle 11-1 e 11-2 mancano dettagli necessari relativi agli indicatori di contesto e di contributo (descrizioni degli indicatori, responsabili del popolamento, e risorse relative) che sono elementi già raccomandati in precedenza dall'Ente; inoltre nel testo del cap. del RA si legge che si suggerisce la definizione di maggiore dettaglio quando verranno predisposti i programmi regionali, rimandando di fatto maggiori specifiche a fasi successive. Infine, per quanto riguarda l'aspetto quantitativo del consumo idrico agricolo, si osserva che tra gli indicatori viene riportato "Variazioni di superfici irrigate con sistemi irrigui ad alta efficienza"; si ritiene però opportuno che sia previsto anche un indicatore di contributo che renda conto della variazione dei volumi idrici impiegati a scopi agricoli e della variazione in termini di volumi idrici risparmiati con l'efficientamento dei sistemi irrigui.</p>

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
Regione Marche - Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	MiTE-2022-0137307	04/11/2022	<p>L'Osservante, a seguito della premessa con la quale comunica di aver interessato gli SCA regionali ai quali ha indicato di inviare le proprie osservazioni all'autorità competente, si dichiara concorde con la nuova organizzazione della pianificazione della PAC, centralizzata, che stabilisce a livello nazionale le misure e i criteri poi attuabili a livello regionale. A fronte di ciò però si annota che questa formula di pianificazione non è stata sviluppata al meglio, in quanto non sono state affrontate le ricadute territoriali contestualizzate nelle diverse regioni. Questo processo di VAS è quindi rimasto ad un "alto livello" senza entrare nel dettaglio delle scelte attuative, come invece era stato sviluppato nella precedente programmazione a livello regionale con la funzione attiva di accompagnare le scelte verso una maggiore sostenibilità. Sono venuti quindi a mancare una serie di elementi (riportati nella nota) che si ritiene opportuno vengano integrati nella valutazione.</p> <p>Un'altra osservazione riguarda il Monitoraggio: le informazioni riportate nel capitolo 11 del RA risultano lacunose e imprecise. Si evidenzia che la Regione Marche ha "delegato" i monitoraggi VAS dei piani e programmi come strumento di attuazione della propria strategia di sviluppo sostenibile. In particolare nella stessa Strategia all'appendice 5 individua una serie di indicatori minimi da applicare nel monitoraggio VAS di Piani e Programmi, incluso il PSR regionale. Considerato che il risultato del Piano sarà poi a carattere regionale, quanto riportato nel RA non è sufficiente. Per questo riporta anche un elenco di indicatori, tratti dalla citata appendice 5, propri applicabili al PSR. Inoltre nel PMA manca una definizione della governance.</p> <p>In riferimento all'elenco degli indicatori delle tabelle 11-1- e 11-2 del RA si rileva in generale che gli indicatori sono messi in relazione agli obiettivi ambientali generici e non c'è un riferimento specifico agli effetti valutati (positivi o negativi). Sarebbe opportuno individuare indicatori specifici per gli effetti valutati e anche per la verifica dell'efficacia delle rispettive misure di mitigazione o di orientamento. Sarebbe inoltre opportuno che venisse fornita una prima indicazione degli interventi che contribuiscono ai singoli indicatori, anche al fine di facilitare la raccolta dati a livello di monitoraggio di programma.</p> <p>Vengono poi riportati commenti specifici sull'elenco degli indicatori proposti nel RA, cui si rimanda per i necessari approfondimenti.</p> <p>Infine, l'Osservante annota che ARPA Marche ha trasmesso il proprio contributo istruttorio contenente una serie di osservazioni in ordine ai diversi indicatori proposti nel piano di monitoraggio che sono state riportate integralmente, cui si rimanda per gli approfondimenti</p>
MiTE - DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE	MiTE-2022-0137387	04/11/2022	<p>Documento quasi interamente orientato al processo di VAS: in generale, si osserva la mancanza di valutazione degli impatti su dissesto idrogeologico, su degrado del suolo e consumo del suolo dovuto all'attività agricola; manca la verifica di coerenza con la strategia UE suolo e fra gli obiettivi del Piano e la Strategia per il suolo. Per quanto riguarda il PSP, la nota valuta che gli interventi sono allineati alle finalità della Strategia UE per il suolo 2030.</p> <p>Si indica l'insufficienza degli indicatori di monitoraggio e una migliore leggibilità del DNSH, nonché una migliore esplicitazione degli obiettivi di sostenibilità. In generale, si osserva che sarebbe opportuno un maggior livello di dettaglio e un aggiornamento dei dati sulla qualità dei corpi idrici e il riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue.</p>

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Giunta Regionale	MiTE-2022-0138342	07/11/2022	Secondo l'Osservante il PSP non propone un approccio innovativo finalizzato al riconoscimento economico del contributo e del ruolo dell'agricoltura tradizionale nella produzione dei servizi ecosistemici. Gli agricoltori dovrebbero percepire una forma di integrazione al reddito per la produzione delle esternalità positive di cui beneficia l'intera comunità. Nell'allegato 7 del RA non sono inclusi i siti Natura 2000 più recentemente istituiti o ampliati dalla Regione
Ministero della Cultura - Parco Archeologico dell'Appia Antica	MiTE-2022-0137963	07/11/2022	Il parere pone l'attenzione sulle fasi attuative successive all'adozione del PSP da parte delle Regioni, per le quali si raccomanda nei futuri approfondimenti in cui saranno fatte le scelte localizzative degli interventi di prendere in considerazione il PTPR 15/12, il Piano di Assetto del Parco Regionale dell'Appia Antica per la valutazione di idoneità delle aree anche in un'ottica di limitare la frammentazione dei paesaggi nonché la scelta localizzativa degli impianti fotovoltaici. In merito al Piano di Monitoraggio si chiede di porre la giusta attenzione sugli effetti del programma sul patrimonio culturale.
AdB Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	MiTE-2022-0138960	08/11/2022	Si conferma quanto già segnalato nella nota prot. 2407 del 30-03-2022 e, ricordando che la Direttiva 2000/60/CE e il citato PGA distrettuale fissano l'ultima scadenza per il raggiungimento dello stato "buono" di tutti i corpi idrici al 2027, relativamente alla problematica della tutela della qualità della risorsa idrica, si osserva che il Rapporto di VAS dovrebbe più chiaramente esplicitare come tale "principale problematica" sia stata risolta nella versione più attuale del Piano Strategico Nazionale 2021-2027 e come la valutazione delle esigenze sia stata modificata tenuto conto delle evidenti implicazioni di una discrepanza della valutazione delle problematiche ambientali. Appare opportuno verificare la possibilità di garantire nel Piano una maggiore attenzione a finanziamenti di un eco-schema specifico volto a ridurre le pressioni dell'attività agricola sulle risorse idriche. Per quanto attiene all'SRC03 si richiede che il criterio venga integrato come segue: "le superfici oggetto di impegno sono aree agricole che risultano incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva quadro sulle acque, ovvero che potranno essere specificatamente individuate dalle Autorità anche con altri atti amministrativi".
Regione Calabria	MiTE-2022-0138938	08/11/2022	Dalla lettura della documentazione disponibile, ampia chiara e completa, emergono chiaramente gli indirizzi programmatici che il proponente intende attuare con il PSP e, altrettanto chiari ed esaustivi, risultano essere tutti gli elaborati dai quali si evincono criteri, metodologie, assegnazione dei fondi e obiettivi strategici (OS) da perseguire. Si apprezza e si condivide la visione di una agricoltura del futuro fondata su tre parametri fondamentali: Pagamenti diretti, Organizzazione comune dei mercati e Sviluppo Rurale, per il raggiungimento, in perfetta sinergia con il PNRR, del "Rafforzamento di vitalità e resilienza dei territori rurali. Difatti, la natura infrastrutturale della misura relativa agli investimenti irrigui viene più volte evidenziata nel PSP, anche quando si tratta di individuare specifici criteri di valutazione in relazione alla VIncA (pag. 39). Ciò nonostante non si entra mai nel merito di individuazione di interventi specifici mirati alla conservazione della risorsa idrica.

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
Associazione Lipu ODV	MiTE-2022-0139044	08/11/2022	<p>Si individuano delle incomprensibili sottovalutazioni degli impatti, rendendo di fatto il rapporto non accettabile nelle sue conclusioni.</p> <p>Pag. 172 6.2 Coerenza degli obiettivi con il principio DNSH: Non si ritiene corretto affermare che le tipologie elencate (Investimenti, Avvio nuove imprese, Gestione del rischio, Cooperazione, Formazione - consulenza) non siano direttamente interagenti con i fattori ambientali.</p> <p>Rapporto ambientale - Pag. 174 - Tabella 6-2. Sintesi del contributo percentuale al principio DNSH per tipologia di intervento. Si ritiene che non possa essere attribuito per i Pagamenti diretti e i Pagamenti accoppiati l'opzione a) Si chiede pertanto di rivedere tale classificazione.</p> <p>Pg. 392- Cap. 8 Esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale. Si ritiene che alcune attribuzioni di punteggi di valutazione non rispecchino i reali impatti che gli interventi possono esercitare su specie e habitat di Rete Natura 2000. Si ritiene, dunque, che non possa essere attribuito un valore 0 per il Potenziale tipologico (Pt) e il Potenziale Localizzativo (Pl) alla tipologia di intervento PD 01 BISS, al quale deve essere attribuito un valore almeno pari a 2 o 3 per il Pt e pari a 3 per il Pl.</p> <p>Si chiede inoltre di rivedere i valori al rialzo, poiché può sussistere un impatto anche significativo, anche per i seguenti interventi che coinvolgono il settore zootecnico: PD 07 - CIS(01), PD 07 - CIS(02), PD 07 - CIS(03), PD 07 - CIS(04), PD 07 - CIS(05), PD 07 - CIS(06), PD 05 - ES 1. Si chiede inoltre di attribuire un Pt pari almeno a 2 e PI pari almeno a 3 per l'intervento SRA01. Per quanto concerne gli interventi di avviamento di nuove imprese, non si ritiene corretta l'attribuzione del valore 0 rispetto ai potenziali di incidenza. Si contesta l'affermazione finale.</p> <p>Pag. 404 - Possibili effetti del Piano sul contesto ambientale e Allegato 6: si ritiene che tutti i giudizi debbano essere rivisti e tenendo conto delle evidenze scientifiche evidenziate dallo stesso rapporto nel capitolo 7, ridefinendo, dunque, anche il giudizio complessivo sull'incidenza del piano. Si chiede, inoltre, di rivedere al ribasso il valore d'impatto di ACA1 e ACA 24. E' necessario che il rapporto approfondisca e calibri l'impatto degli interventi sulla base di un'analisi di distribuzione territoriale, rivedendo il giudizio complessivo sul PSP.</p> <p>Pag. 416 10 - Misure previste per impedire, ridurre o compensare gli impatti negativi del piano Si richiede di rivedere tale capitolo a fronte della precedente richiesta di revisione degli impatti. si chiede una revisione e valutazione complessiva e ambientale del PSP.</p>

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
Assoambiente	MiTE-2022-0137970	07/11/2022	<p>1. Si evidenziano le parti del Piano interessate alle limitazioni di interesse delle aziende che rappresenta l'Osservante, che trattano rifiuti organici per un loro recupero in agricoltura sia ancora come rifiuto o come prodotto end of waste, pag. 997 SRA02 – ACA2, pag. 1019 e pag. 1020 SRA03 ACA3, pag. 1081 SRA06-ACA6, SRA13 – ACA13, pag. 1285 SRA14 -ACA14, pag. 1331 e pag. 1332 SRA15 - ACA15, pag. 1370 SRA16 – ACA16, pag. 1437 e pag. 1451 SRA19 – ACA19, ag. 1506 e pag. 1507 SRA21 – ACA21</p> <p>2. Vi sono poi alcune parti del piano che pongono un'espressa inibizione all'impiego di fertilizzanti prodotti a partire da matrici non previste dal Regolamento (UE) 2019/1009. In particolare a pag. 1477- SRA20 - ACA20, A pag. 1 SRA20, per la regione Veneto si stabiliscono tra gli ulteriori impegni: R/IM02 R/IM03.</p> <p>In alcuni parti del Piano si pone una inibizione all'impiego di fertilizzanti costituiti da ammendanti e correttivi che includono fanghi: pag. 1048 SRA04 - ACA4. tutte le già menzionate parti del Piano sono, a giudizio della scrivente Associazione, non coerenti con gli obiettivi e il campo di applicazione del Piano Strategico Nazionale PAC, nonché con la normativa nazionale e comunitaria.</p> <p>3. Per quanto riguarda le parti del Piano raggruppate al punto 1 (utilizzo esclusivo di fertilizzanti a norma di Regolamento (UE) 2019/1009), si contestano tali limitazioni in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Regolamento (UE) 2019/1009) non qualifica necessariamente fertilizzanti che possiedono caratteristiche ambientali migliorative rispetto a fertilizzanti disciplinati dalla normativa nazionale - lo stesso Regolamento e le FAQ successivamente pubblicate chiariscono altresì che la produzione di fertilizzanti UE garantisce solo la libera circolazione di tali fertilizzanti in tutto il mercato comunitario, lasciando libertà di stabilire norme nazionali. Vista la competenza in materia ambientale dell'Unione Europea, tali considerazioni possono assicurare sulle analoghe garanzie ambientali sul territorio nazionale dei fertilizzanti a marchio UE e dei fertilizzanti nazionali - analizzando in chiave di sostenibilità ambientale la limitazione posta del Piano, si fa presente che una possibile conseguenza potrebbe essere quella di indurre i beneficiari dei regimi di sostegno della PAC a prediligere fertilizzanti prodotti in altri paesi UE rispetto alla valorizzazione di quelli prodotti partire da risorse locali e in base a norme nazionali, con maggiore aggravio di emissioni associate ai trasporti a lunga distanza - per quanto riguarda le limitazioni specifiche associate alle singole regioni, si fa presente che quelle stabilite per la regione Veneto sono in parziale contraddizione con la normativa regionale <p>Per quanto riguarda le parti del Piano raggruppate nel punto 2 (fertilizzanti prodotti a partire da matrici non previste dal Regolamento (UE) 2019/1009), si fa presente che tale limitazione non si limita a stabilire quali siano le tipologie di fertilizzanti prodotti a norma di legge utilizzabili, ma si spinge impropriamente a creare una ulteriore fattispecie, costituita da fertilizzanti prodotti in base a norme nazionali ma con le matrici ammesse dal Regolamento europeo.</p> <p>Per quanto riguarda le parti del Piano raggruppate nel punto 3 si contesta l'eventuale esclusione dai regimi di sostegno degli</p>

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
			<p>ammendanti e dei correttivi a base fanghi per le ragioni già illustrate; tali prodotti, dalle caratteristiche funzionali del tutto simili agli altri fertilizzanti organici, sono stati introdotti nella normativa nazionale avendo preso in considerazione le caratteristiche delle matrici ammesse (fanghi e altre biomasse), dei benefici garantiti dai processi di trasformazione e stabilendo caratteristiche di prodotto attraverso opportuni parametri e relativi limiti.</p> <p>Per le motivazioni espresse e, non ultimo, anche in considerazione delle positive valutazioni sul ruolo degli ammendanti e correttivi a base fanghi contenute nel Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica, si chiede di emendare opportunamente il Piano Strategico Nazionale PAC nelle parti citate (e in ogni altra parte non citata):</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimuovendo i vincoli di utilizzo dei soli fertilizzanti conformi al Regolamento (UE) 2019/1009; - rimuovendo i vincoli di utilizzo dei fanghi di depurazioni ai sensi del D.Lgs n. 99/92; - assicurando la piena inclusione dei fertilizzanti prodotti a partire da biomasse che includono i fanghi; - ripristinando l'ammissibilità dell'applicazione di ammendanti e correttivi con fanghi e regolarmente registrati tra i fertilizzanti ammessi dalla norma nazionale (D. Lgs. n. 75/2010 s.m.i).

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
Regione Emilia Romagna	MiTE-2022-0138745	08/11/2022	<p>A livello generale, si valuta positivamente che oltre alla sintesi non tecnica del rapporto ambientale sia stata predisposta una sintesi del Piano; la identificazione delle esigenze di intervento sia stata effettuata sulla base degli esiti dell'analisi SWOT e di quanto appreso dalle precedenti esperienze di programmazione.</p> <p>Servizi ecosistemici - L'impostazione di riconoscere, valorizzare, e anche monetizzare, i servizi ecosistemici resi da un terreno agricolo in un determinato ambito territoriale potrebbe contribuire a considerare gli interventi effettuati con finalità ambientali.</p> <p>Valutazione degli effetti ambientali e loro monitoraggio - si ritiene che, oltre alla valutazione qualitativa degli effetti delle linee di intervento, andrebbe effettuata una stima degli effetti ambientali attesi dall'attuazione delle scelte del Piano, coerentemente con il livello strategico del Piano. Disporre di una stima degli effetti ambientali permetterebbe di costruire con maggior precisione gli scenari di previsione e, di conseguenza, le proprie politiche di miglioramento della qualità dell'aria. Si ritiene che per il tema della qualità dell'aria per le regioni del bacino padano dovrebbero essere fornite specifiche ed omogenee indicazioni sul corretto utilizzo nei bandi del Codice nazionale di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca redatto dal MIPAAF ai sensi della Direttiva 2016/2284 (Direttiva NEC); potrebbero, anche, essere individuati criteri premiali per la promozione delle misure facoltative da adottare sull'intero bacino.</p> <p>In merito al monitoraggio, oltre agli indicatori di effetto (contributo), si ritiene importante il monitoraggio dell'efficacia del piano attraverso l'adozione di indicatori di processo, che permettono di monitorare anche l'efficacia della distribuzione delle risorse e l'attuazione complessiva del piano. Si ritiene utile individuare, partendo dalle precedenti programmazioni, il trend di attuazione delle misure di finanziamenti; si ritiene opportuno verificare il trend di attuazione dei finanziamenti non produttivi agricoli e forestali finalizzati, ad esempio, ad arrestare la perdita di biodiversità e preservare il paesaggio rurale, dal momento che spesso i bandi che danno attuazione a tali misure hanno una esigua partecipazione. Valutazione DNSH - si valuta positivamente l'applicazione della metodologia indicata nella comunicazione della Commissione Europea: "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" (C(2021) 1054) e della nota di "Attuazione del Principio orizzontale DNSH nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027" del 7 dicembre 2021 del Ministero per la Transizione Ecologica, che fornisce gli orientamenti per l'applicazione di detto principio e gli indirizzi tecnici per la sua integrazione all'interno della VAS, per i Programmi Nazionali e Regionali cofinanziati dalla Politica di Coesione; si concorda con l'approccio adottato di integrare la valutazione del principio DNSH con la valutazione degli effetti ambientali prevista dalla VAS. Si ritiene opportuna la redazione di un ulteriore documento a sé stante contenente la sola valutazione DNSH, da poter trasmettere alla Commissione Europea.</p>
ARPA Basilicata	MiTE-2022-0138346	07/11/2022	Non ha ulteriori considerazioni da esprimere

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bari	MiTE-2022-0137949	07/11/2022	Comunicazione di invio parere al competente servizio del proprio ministero (MIC).

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato	MiTE-2022-0139799	09/11/2022	<p>Si premette che una valutazione di merito sulla compatibilità delle azioni non può che essere condotta sulla base dei successivi livelli di attuazione e progettazione e nell'ambito delle procedure che verranno attivate, in base alle proprie competenze territoriali</p> <p><i>Osservazioni e valutazioni</i></p> <p>Si ritiene esaustiva l'enunciazione dei contenuti degli obiettivi generali e di sostenibilità ambientale, nonché la coerenza con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, come illustrato nell'all.2</p> <p>Si ritiene esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e alla sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano, tenuto conto che l'ambito territoriale considerato coincide con il territorio nazionale.</p> <p>Si ritiene esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche su scala nazionale, fermo restando il necessario rimando alle successive fasi attuative e progettuali per una più idonea caratterizzazione dei territori coinvolti nell'attuazione del piano. Come espresso nel RA (pag. 334), per quanto attiene la Regione Toscana, sarà fondamentale fare riferimento al quadro conoscitivo e alla disciplina di piano contenuti nel PITPPR. Fin da ora, e per l'ambito territoriale di competenza della Scrivente, si invita a porre la dovuta attenzione anche nelle successive fasi attuative al diffuso e delicato patrimonio culturale presente sul territorio, tra cui segnatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice, compreso il patrimonio immobiliare pubblico tutelato ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 42/04, che diffusamente è presente anche in aree rurali o comunque esterne ai territori urbanizzati; - i beni tutelati ai sensi della Parte III del Codice; - i siti UNESCO con le loro Buffer Zone: il sito seriale "Ville e Giardini medicei" e il sito del Centro Storico di - Firenze, per cui si raccomanda di tenere conto della ripermimetrazione della Core Zone del 2021 ; - i paesaggi rurali storici della Toscana; - le aree di potenziale archeologico, come rappresentate nei Piani strutturali e nei Piani operativi comunali, anche quando non tutelate ai sensi della Parte II e III del Codice. <p>Gli elaborati che accompagneranno le future fasi attuative e progettuali dovranno prevedere una adeguata rappresentazione della situazione vincolistica in essere nell'area coinvolta, come sopra indicato, nonché una puntuale caratterizzazione delle sue componenti naturali, morfotipologiche e paesaggistiche.</p> <p>Si prende atto di quanto illustrato al cap. 2.4.4 del RA e nell'allegato 7 — Valutazione di Incidenza Ambientale e si ritiene esaustivo quanto esaminato su scala nazionale.</p> <p>Si ritiene esaustiva la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, su scala nazionale.</p> <p>si ritiene esaustiva la considerazione degli obiettivi generali di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli stati membri, pertinenti al piano nazionale. Si prende atto del recepimento di quanto suggerito dalla Scrivente in sede di trasmissione del contributo tecnico inerente il RPA (nota prot. 8431 del 01/04/2022) relativamente al richiamo al Codice del Beni Culturali e del Paesaggio, alla Convenzione europea del Paesaggio (2000) e alla Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (1992). Si accoglie positivamente il congruo richiamo al DM del 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati</p>

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
			<p>da fonti rinnovabili". Si prende atto della verifica di coerenza effettuata in sede di RA rispetto a piani e programmi nazionali relativi ai Settori Ambiente ed Energia. Si raccomanda, una volta localizzati gli interventi, di inserire nei futuri documenti di piano e nei bandi un esplicito richiamo alla verifica di coerenza rispetto ai piani regionali operanti nei settori sopra citati e ai piani strutturali e operativi comunali e intercomunali negli ambiti territoriali coinvolti.</p> <p>Si ritiene parzialmente esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale (architettonico, archeologico, paesaggistico) e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali.</p> <p>Si rileva come il RA individui tra gli interventi che hanno potenziale impatto negativo o molto negativo sul patrimonio culturale e sui beni materiali quelli appartenenti alla categoria "Investimenti" (cfr. par. 9.3 e all. 6). A parere della Scrivente — ai fini della valutazione dei possibili effetti sul patrimonio culturale, anche derivanti da piani e programmi attuativi e subordinati al piano qui esaminato — nonché della predisposizione di misure di mitigazione e compensazione, appare opportuno esplicitare l'importanza di fattori determinanti quali: la componente percettiva del paesaggio e i rapporti di intervisibilità con i beni culturali; la distanza di nuovi impianti/infrastrutture dai beni culturali; la frequentazione dei siti; l'esplicito richiamo alla possibile presenza di patrimonio archeologico sommerso; la componente morfologica e tipologica delle aree rurali, ecc.</p> <p>In particolare si coglie l'attenzione che nel RA viene posta al tema dell'agro-fotovoltaico: si condivide l'analisi degli effetti illustrata a pag.331: "Questo ultimo aspetto, risulta potenzialmente conflittuale perché deriva dalle innovazioni tecnologiche applicate alla produzione di energie rinnovabili (di cui anche al PNRR), in particolare la modalità di coltivazione con impianti "agro-fotovoltaici" che compromettono gli aspetti culturali e colturali tradizionali, individuando idonei ambiti potenzialmente convertibili. La valutazione sulle aree compromesse e degradate deve considerare prioritariamente la possibilità del recupero ai fini colturali tradizionali, garantendo il mantenimento anche del sistema di irrigazione storico che ha determinato l'attuale disegno del territorio.</p> <p>Visto il campo di applicazione delle linee di intervento del piano, si tenga conto di quanto previsto dalla normativa attualmente vigente, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il DL 17/2022 e il DL 77/2021 con l'indicazione delle zone idonee all'installazione degli impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili, dei casi in cui l'installazione è libera o segue procedure semplificate; - il D.Lgs. 42/04: - l'art. 143 c.4 lett.b: 4. Il piano può prevedere: b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146; - l'art. 149 c. I lett.b) e c): Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147e dall'articolo 159: b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
			<p>costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.</p> <p>Si ritiene parzialmente esaustiva l'indicazione degli indirizzi di riferimento per l'attuazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente (e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti all'attuazione del piano e dei futuri progetti. In particolare si prende atto del richiamo al già citato DM del 10/09/20210 e alle Linee guida dell'Università della Tuscia per l'applicazione dell'agro-fotovoltaico in Italia. Tuttavia, non può che rimandarsi alle fasi successive una valutazione puntuale degli interventi, della loro compatibilità e delle misure di mitigazione eventualmente necessarie.</p> <p>Si prende atto di quanto espresso al par. 9.4: "è demandato al Piano di Monitoraggio del PSP il ruolo centrale di valutazione delle scelte fatte dall'Italia e a cascata dalle Regioni, della nuova programmazione in campo agricolo e delle eventuali misure correttive da attuare per riallineare la strategia agli obiettivi europei e nazionali della nuova "architettura verde". Appare dunque necessario e ineludibile effettuare una adeguata e motivata comparazione delle alternative progettuali in sede di VIA per i singoli interventi attuativi.</p> <p>Si ritiene parzialmente esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi</p> <p>Si ritiene adeguata, per la consultazione pubblica, l'elaborazione della sintesi non tecnica delle informazioni previste dall'allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.</p>

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
Regione Lombardia	MiTE-2022-0140774	11/11/2022	<p>Con nota prot. reg. n. VVZ1.2022.0049456 del 12/10/2022, la Struttura Giuridica per il territorio e VAS, in qualità di Autorità competente per la VAS di Regione Lombardia, ha avviato una consultazione a livello regionale, coinvolgendo il Nucleo Tecnico Regionale VAS, costituito dalle Direzioni Generali ed enti del sistema regionale, nonché i soggetti competenti in materia ambientale interessati al fine di acquisire osservazioni sulla documentazione di Piano e di VAS/VIIncA oggetto di consultazione.</p> <p><i>La Direzione Generale Ambiente e Clima, con riferimento al Rapporto Ambientale, osserva quanto segue.</i></p> <p>ENERGIA e CLIMA - Non è chiaro se gli interventi citati a pag. 144 come interventi destinati a ridurre le emissioni climalteranti tengano conto, oltre che dello stoccaggio di carbonio dei suoli, anche della riduzione nelle emissioni di CH₄ e N₂O. L'effetto delle misure adottate non risulta puntualmente descritto. Sarebbe opportuno che venisse operata una più puntuale distinzione e descrizione degli effetti delle misure sulla mitigazione dei cambiamenti climatici.</p> <p>Gli effetti delle misure sulle emissioni climalteranti di CH₄ (e parzialmente su quelle di N₂O) non risultano evidenziate neppure nella tabella a pag. 411, sarebbe opportuno integrare la valutazione evidenziando anche questo effetto.</p> <p>Il RA non individua misure di mitigazione degli impatti, demandando tale fase al successivo monitoraggio. Si ritiene opportuno, laddove una componente ambientale sia comunque evidenziata, prevedere idonee misure di mitigazione una volta quantificata la negatività dell'impatto, la cui natura, non è compiutamente descritta nell'All 6 del RA</p> <p>Per quanto riguarda il piano di monitoraggio le emissioni climalteranti (indicatore "Bilancio delle emissioni di CO₂ e di altri gas climalteranti compresa ammoniacca), seppure le emissioni di ammoniacca siano correlate a quelle di biossido di azoto, si ritiene opportuno considerare separatamente le emissioni di ammoniacca.</p> <p>ARIA - Come per le emissioni climalteranti, anche rispetto agli effetti del Piano sulla componente aria, nella documentazione non si è reperita una analisi esplicita delle singole misure, ma solo tabelle che attribuiscono indici qualitativi. Sarebbe, pertanto, opportuno che venisse operata una più puntuale distinzione e descrizione degli effetti delle misure sulla componente aria. Nella tabella di pag. 411 si fa riferimento ad altri strumenti di programmazione, il Protocollo di intesa e il PNCIA con riferimento all'allegato Codice nazionale di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniacca. Rispetto al suddetto Codice si evidenzia tuttavia che, in particolare in situazioni con criticità come il Bacino Padano, alcune misure possono non bastare a incidere in maniera sufficiente alla qualità dell'aria e risultano superate da provvedimenti regionali più stringenti. A livello regionale il Programma d'azione nitrati 2020-2023 ha introdotto o rafforzato, per le ZVN, diverse misure, fra cui la riduzione dei tempi di interrimento degli effluenti di allevamento da 24 ore a immediato o comunque non oltre le 12 ore ed il PRIA vigente contiene fra le sue previsioni l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami se già non iniettati direttamente nel suolo, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, che deve avvenire simultaneamente allo spandimento ovvero entro un periodo di tempo successivo allo spandimento non superiore a 4 ore. Si ritiene pertanto che, in situazioni di criticità per la qualità dell'aria come il Bacino Padano, siano necessarie misure più efficaci per il contenimento delle emissioni, anche tenendo conto dei piani e provvedimenti regionali in tal senso. Il Rapporto Ambientale non individua misure di mitigazione degli impatti, demandando tale</p>

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
			<p>fase al successivo monitoraggio; si adottino le procedure e tecniche più efficaci per ridurre le emissioni, ad es. anche a livello di criteri premianti o penalizzanti, nell'individuazione degli interventi da sostenere; non essendo esplicitati in maniera puntuale gli effetti delle singole misure, al momento non si può entrare in dettaglio maggiore per questa raccomandazione.</p> <p>Per quanto riguarda gli indicatori del piano di monitoraggio, si riprende quanto espresso rispetto alla componente clima-energia.</p> <p>IMPATTO ACUSTICO - Si dovrà porre attenzione ad adempiere alle disposizioni di cui all'art.8 comma 4 della legge 447/95 assicurando che venga prodotta la documentazione di impatto acustico prevista da detto comma, che la stessa venga adeguatamente valutata dalle competenti amministrazioni (e richiesta ove non sia stata prodotta ed adeguatamente integrata ove insufficiente) al fine di garantire il rispetto dei limiti di rumore.</p> <p>BIODIVERSITA' E VALUTAZIONE DI INCIDENZA - Si concorda con quanto riportato nello studio di incidenza secondo cui ciascuna iniziativa di rilievo territoriale generata dal Piano dovrà seguire logiche di ottimizzazione del siting degli interventi inserendo fra le variabili più rilevanti da considerare la presenza di aree sensibili quali i siti delle Rete2000 e nel caso di coinvolgimento diretto di siti Natura 2000, segnalando la necessità di condurre specifici Studi di incidenza sito-specifici, con tutti i rilievi e gli approfondimenti atti a definire i rischi per le specie e per gli habitat, alimentando il processo decisionale e valutativo con quei dati accurati che in questa sede è impossibile produrre.</p> <p>Inoltre, per l'intervento di sviluppo rurale SRD02, SRD07, SRD08 si dovrà segnalare la possibile interferenza con i Siti Natura 2000, esplicitando il ricorso alle valutazioni di incidenza.</p> <p>Sarebbe inoltre opportuno valutare la localizzazione degli interventi in aree meno sensibili in particolare nel caso di interventi non destinati ad incrementare la quota di FER.</p> <p>Per quanto riguarda la situazione specifica di Regione Lombardia si rileva che le esigenze riportate dal PAF per NATURA 2000 IN LOMBARDIA PER IL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2021- trovano riscontro i seguenti elementi del PSP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ecoschema ECO-4 Sistemi foraggeri estensivi - SRA08 ACA8 gestione e pascoli permanenti - SRA11 ACA11 gestione attiva infrastrutture ecologiche - SRA17 ACA 17 impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica - SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale - ecoschema ECO-5 Misure specifiche per gli impollinatori - SRA22 ACA22specifici risaie - SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - SRD12 Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste - SRG07 Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages - SRH02 Formazione dei consulenti

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
			<p>- SRH05 Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali</p> <p>In Lombardia non sono stati attivati gli interventi SRA09 ACA9, SRC01 e SRCO2. Sono state previste priorità in caso di localizzazione in Siti Natura 2000 nella selezione delle domande in relazione a diversi interventi SRA01 ACA 1, SRA06 ACA6, SRA11 ACA 11, SRA16 ACA16, SRA19 ACA19, SRA20 ACA20, SRD04, SRA08, ACA8.</p> <p>Sarebbe utile riproporre l'importante ruolo dei tecnici facilitatori territoriali per Natura 200 e la biodiversità.</p> <p>Sarebbe utile integrare il PMA, prevedendo una adeguata misurazione del progressivo livello di attuazione delle previsioni dei PAF regionali.</p> <p><i>Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi</i>, non ritiene di esprimere osservazioni di merito.</p> <p><i>Agenzie di Tutela della Salute (ATS)</i>, per gli aspetti sanitari di competenza, ritiene esaustive le valutazioni esposte e gli orientamenti esposti nello Studio di Incidenza. Si auspica il rafforzamento delle politiche e azioni finalizzate alla tutela dei corpi idrici, perseguendo l'obiettivo di un miglioramento della qualità della risorsa idrica. Si auspicano azioni che riducano i rischi causati dal ruscellamento e la lisciviazione dei prodotti fitosanitari anche attraverso un percorso normativo che ne limiti l'uso e ne favorisca la sostituzione con prodotti e tecniche biocompatibili; alla promozione di sistemi che implementino l'economia circolare; ad azioni che si indirizzino verso il miglioramento delle performance climatiche ed ambientali dei processi industriali; all'efficientamento del sistema irriguo, riducendo l'emungimento dai corpi idrici, incentivando il riutilizzo delle acque reflue depurate e delle acque meteoriche attraverso bacini di accumulo; all'adozione di tecniche di coltivazione che siano in grado di garantire un percorso di produzione alimentare sostenibile e nel contempo di salvaguardare la salutogenesi dei territori e delle popolazioni ad essi afferenti.</p> <p><i>ATS della Città Metropolitana di Milano</i> presenta le seguenti osservazioni.</p> <p>Si ritiene che, in primo luogo, si debba fare riferimento alle migliori tecniche disponibili e all'applicazione di buone pratiche sia relativamente alla gestione ordinaria sia straordinaria delle aziende agricole e zootecniche, privilegiando l'utilizzo di macchinari con tecnologie in grado di garantire al meglio la sicurezza del lavoro (a titolo esemplificativo si citano i carri miscelatori verticali semoventi) e con un minor impatto sulla salute (macchine irroratrici per prodotti fitosanitari di recente tecnologia e sottoposte a regolare verifica tecnico funzionale, attrezzature per lo spandimento dei reflui zootecnici con contestuale interrimento, etc.).</p> <p>Si dovrà porre particolare attenzione alla progettazione e riqualificazione degli edifici e impianti delle strutture agricole e zootecniche prevedendo già in fase progettuale tutti gli adeguati accorgimenti per rendere sicuri gli ambienti e le strutture (a titolo esemplificativo: superfici antiscivolo, postazioni di lavoro e/o controllo in quota idoneamente protette, vie di transito e fuga, etc.; inoltre in fase progettuale si dovranno prevedere le modalità di effettuazione in sicurezza degli interventi di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria (a titolo esemplificativo: sistemi di sicurezza per la manutenzione di edifici, strutture, impianti)</p> <p>per gli aspetti correlati all'approccio "One Health": verificare ed approfondire nel territorio e alla qualità che lo stesso deve mantenere, nella logica di preservare la continuità dei fondi e le peculiarità del</p>

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
			<p>paesaggio, limitandone la frammentazione. Si ritiene che, al fine di realizzare progetti per nuove infrastrutture che non abbiano risvolti sull'agricoltura in termini di frammentazione degli ambiti con perdita d'identità, di inquinamento dei suoli, di banalizzazione del paesaggio della pianura e di un consumo di suolo maggiore rispetto a quello effettivamente occupato, debba essere attuata un'attenta pianificazione territoriale ed una maggiore tutela della naturalità dei corsi d'acqua. Il tema relativo al consumo di suolo deve diventare centrale e non accessorio, anche inglobando i nuovi progetti infrastrutturali in più ampi progetti complessivi di riqualificazione del territorio. Tale aspetto potrebbe concretizzarsi ottimizzando l'efficacia delle catene logistiche multimodali, incrementando l'uso di trasporti più efficienti sotto il profilo energetico, e traducendosi in una pianificazione integrata tra insediamenti, trasporti e agricoltura. Approfondire lo sviluppo delle energie sostenibili (fotovoltaici/biogas). Ricollocare i grandi insediamenti fotovoltaici in ambienti degradati/abbandonati non interrompendo così la continuità agricola e le biodiversità insite nel territorio. Salvaguardare le peculiarità del paesaggio, le biodiversità, le eccellenze agroalimentari, attraverso il monitoraggio e il miglioramento della qualità dell'aria. Favorire e valorizzare un percorso sostenibile per tutta la filiera alimentare particolare, focalizzazione degli obiettivi dei controlli ufficiali, Favorire il rispetto di quanto previsto dal PAN; promuovere e sostenere migliori pratiche, conoscenze, informazione e formazione ed investimenti negli allevamenti, migliorando il benessere animale e le condizioni lavorative (sia dal punto di vista della gestione zootecnica che da quello della prevenzione per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro); riconoscere l'importanza delle aree tutelate per incentivare il dialogo con le attigue zone agricole/produuttive, in una visione di logica di sviluppo ecosostenibile e con un uso responsabile di fitosanitari, fertilizzanti e risorse idriche.</p> <p><i>Associazione Irrigazione Est Sesia</i>, chiede che le peculiarità del sistema risaia sommersa-falda siano tenute in debita considerazione nelle successive fasi di definizione degli interventi settoriali, con particolare riferimento agli impegni specifici per le risaie (ACA22). In Italia, nello scorso PSR, per la sottomisura 10.1.2, relativa alla tutela della biodiversità delle risaie, è stata registrata una scarsa adesione con circa 2000 ha, si ritiene quindi fondamentale che la pratica della sommersione sia resa obbligatoria o quantomeno incentivata tramite una adeguata remunerazione.</p> <p><i>Il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi</i>. La stagione irrigua 2022, caratterizzata dalla peggior crisi idrica del secolo, ha evidenziato che in condizioni di scarsità, con fortissime riduzioni delle portate derivate dai fiumi a fini irrigui, tale circolo virtuoso di riutilizzo plurimo si è interrotto, compromettendo anche drasticamente la produzione agricola specialmente dei territori più a sud del comprensorio dipendenti dalle risorgive e dalle colature direttamente connesse al metodo irriguo a scorrimento utilizzato da secoli. Pertanto la semplice riduzione delle portate derivate, pur alleggerendo la pressione sulla matrice acqua, potrebbe comportare la penalizzazione di vasti territori agricoli della pianura lombarda e degli ecosistemi ad essi collegati.</p> <p><i>Parco Agricolo Sud Milano</i>. In relazione agli interventi nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano, in linea generale, dovrà essere assicurata la conformità delle previsioni rispetto alle opere e alle destinazioni d'uso consentiti dal P.T.C. del Parco, con particolare riferimento alle esigenze di tutela ambientale-paesistica e storico-monumentale. Gli obiettivi generali e specifici del Piano Strategico</p>

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
			<p>della PAC 2023-2027 descritti in linea generale nel Rapporto Ambientale predisposto e valutati in relazione alle finalità del parco regionale Parco Agricolo Sud Milano in termini di tutela, salvaguardia, recupero paesistico e ambientale, equilibrio ecologico, qualificazione e potenziamento delle attività agro-silvo-colturali sono ritenuti condivisibili e coerenti rispetto ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco Agricolo Sud Milano.</p> <p>Il Parco Agricolo Sud Milano ritiene di formulare le seguenti osservazioni con particolare riferimento all'obiettivo OS6 che deve essere integrato con le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire la conservazione delle aree agricole periurbane nella loro integrità e compattezza, favorendone l'accorpamento e il consolidamento ed evitando che gli interventi comportino il consumo di suolo agricolo, lo snaturamento del paesaggio rurale, nonché la frammentazione o la marginalizzazione di porzioni di territorio di rilevante interesse ai fini dell'esercizio delle attività agricole; - creare le condizioni per una crescente integrazione tra attività agricole e fruizione ambiti rurali, promuovendo le attività agrituristiche e le convenzioni con le aziende agricole multifunzionali, anche favorendo il raccordo tra l'attività produttiva agricola e la tutela vegetazionale -faunistica e ambientale-paesaggistica; - promuovere la valorizzazione del paesaggio rurale attraverso interventi di carattere ambientale. <p><i>Il Parco Lombardo della Valle del Ticino</i></p> <p>Gli interventi previsti dall'azione b), appaiono adeguati e utili per il risparmio idrico per le aree di pianura asciutta o per le aziende frutticoltura, la vivaistica, mentre non sono coerenti con la necessità di far circolare l'acqua irrigua nelle zone di pianura irrigua nei momenti in cui non è utilizzata per evitarne la perdita e quindi non dovrebbero essere previsti come alternativa e/o sostituzione per evitarne la perdita e quindi non dovrebbero essere previsti come alternativa e/o sostituzione della pratica dell'irrigazione per scorrimento su risaie, seminativi e prati stabili: in prati stabili. appare utile prevedere fra le misure e gli interventi SRA22, SRD04 e SRA09</p> <p><i>Parere di Valutazione di Incidenza</i></p> <p>Si sottolinea come la PAC possa fornire un contributo alla riduzione dei fattori incidenti sulla perdita di zone dei siti della rete Natura 2000. Si ritiene che siano da privilegiare le misure che consentono la conservazione dell'agroecosistema e le misure compensative all'interno di Rete natura 2000.</p> <p>Il mantenimento dei prati e il divieto di conversione o aratura dei prati permanenti nei siti di Natura 2000 rappresentano un importante strumento per la conservazione di questi importantissimi ambienti ricchi di biodiversità,</p> <p>Si riscontra la difficoltà in qualità di Ente Gestore ad accedere ai Registri dei prati permanenti. Si chiede di valutare la possibilità di inserire la gestione di questi importantissimi ambienti tra le misure che beneficeranno di pagamenti compensativi qualora localizzati in rete Natura 2000.</p> <p><i>Il Parco Lombardo della Valle del Ticino</i> esprime, ai sensi dell'art.25 bis della l.r. 86/83, parere di incidenza positiva, a condizione che per gli interventi che il piano ha valutato come suscettibili di produrre un impatto moderato (SRD02, SRD07, SRD08) venga attivata la procedura di valutazione di incidenza sito-specifica;</p>

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
			<p>siano privilegiate le misure che consentono la conservazione degli agroecosistemi e le misure compensative all'interno di Rete Natura 2000, con particolare riferimento a quelle riportate nello Studio di Incidenza, oltre a quelle proposte dal Parco nel presente parere, frutto di progetti portati avanti da molti anni e che hanno dimostrato una significativa funzionalità ecologica confermata anche grazie a monitoraggi specifici.</p> <p><i>Città Metropolitana di Milano</i> - Si ritiene di segnalare l'opportunità di indirizzi o misure volti a incentivare lo scarico in corso d'acqua di acque emunte dalla falda per uso geotermico.</p> <p>Il Settore risorse idriche e attività estrattive della Città Metropolitana di Milano ritiene di segnalare la rilevanza delle disposizioni legislative e indirizzi che Regione Lombardia ha attribuito alle cave cessate per aumentare la resilienza nei territori nei confronti degli eventi legati ai cambiamenti climatici, alla qualità delle acque, alla mitigazione del rischio idrogeologico e soprattutto a rappresentare bacini di accumulo e riserva per l'agricoltura.</p> <p><i>Provincia di Brescia</i> - Per quanto attiene il settore apistico, si osserva che non viene menzionato un altro tra i fattori di elevata moria delle api, causata dall'utilizzo di neonicotinoidi negli insetticidi più diffusi in ambito agricolo: si auspica che la riduzione dell'utilizzo di pesticidi preveda azioni concrete e tempestive anche in tal senso, onde evitare di escludere un elemento significativo della crisi degli insetti impollinatori.</p> <p>Per quanto attiene la materia di competenza, ossia la conservazione e l'inserimento della rete ecologica e delle infrastrutture verdi nella pianificazione urbanistica del territorio e quale ente co-gestore del Sito RN2000 "Da Monte Belvedere a Vallorda", le misure sostenute dalla PAC concorrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al contenimento della perdita della biodiversità - alla riduzione dell'inquinamento di suolo, acqua, aria - all'aumento progressivo della presenza vegetazionale e quindi dei servizi ecosistemici offerti dalla stessa sul territorio. <p>Per quanto attiene la Valutazione di Incidenza, si prende atto che non essendo possibile prevedere interventi localizzati, la difficoltà di eseguire uno Studio di Incidenza sui siti Natura 2000 di un Piano caratterizzato da una notevole estensione territoriale è una criticità generalmente riconosciuta, e pertanto lo Studio di Incidenza non è stato condotto secondo gli standard di accuratezza richiesti da uno Studio di Incidenza applicato ad un singolo progetto. Si ritiene che l'applicazione di tutte le tipologie di azioni volte a conservare la biodiversità ed aumentare la resilienza del territorio, non potranno che apportare ripercussioni positive sullo stato di conservazione in generale del valore eco-paesaggistico del territorio ed in particolare anche di specie ed habitat appartenenti ai Siti RN 2000.</p> <p>Per considerazioni più generali sul Piano, si auspica che si giunga ad una effettiva corrispondenza tra efficacia delle azioni previste e loro sostegno economico, oltre che alla verifica del raggiungimento degli obiettivi attraverso controlli e monitoraggi.</p> <p>Si auspica altresì che sia maggiore il controllo sui fattori propri delle attività in ambito agricolo e dell'allevamento intensivo che maggiormente incidono: sulla perdita della biodiversità, sugli effetti dannosi dovuti all'utilizzo massiccio di pesticidi, sui cambiamenti climatici dovuti alla produzione massiccia di gas climalteranti (per questi ultimi anche ponendosi in sinergia con il PNACC). Si suggerisce, in sintesi, di rimarcare la necessità di divulgare una maggiore consapevolezza della correlazione tra necessità di utilizzare</p>

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
			<p>buone pratiche, di ripristino della presenza di patrimonio arboreo e vegetazionale nel territorio interessato dalle attività agricole e qualità dell'aria/cambiamenti climatici, rallentamento perdita di biodiversità e maggiore resilienza del territorio.</p> <p>Ciò premesso, stante l'urgenza di risposta alle istanze di riequilibrio tra le risorse naturale ed il loro utilizzo, si ritiene che la previsione di azioni concrete su molteplici tematismi e progetti strategici, così come sono stati richiamati nel documento in esame, potranno essere strumenti operativi che consentiranno di agire con efficacia, a condizione che il Piano espliciti che una spinta decisa debba avvenire nel breve periodo e possa poi essere incrementata in tempi e modalità progressivi.</p>

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento Territorio e Trasporti, ambiente, energia e cooperazione	MiTE-2022-0141205	11/11/2022	<p>Nell'ambito della consultazione in oggetto si sono espressi i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio (prot. n. 755497 del 4 novembre 2022); - Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette (prot. n. 766072 del 9 novembre 2022); - U.O. per la tutela dell'acqua e U.O. Tutela dell'aria e agenti fisici dello scrivente Settore. <p>Paragrafo 3.1 Analisi del contesto programmatico del Rapporto ambientale rinvia ai paragrafi successivi per la descrizione delle politiche, dei piani e dei programmi di rilievo internazionale, nazionale e regionale di riferimento per l'individuazione dei principali obiettivi di protezione ambientale e sostenibilità per la valutazione del PSP, si rileva che in realtà in tali paragrafi non viene riportato alcun elenco di strumenti di livello regionale. Si osserva peraltro che nel paragrafo 6.3 Coerenza esterna vengono presi in considerazione i "Piani di tutela delle acque", seppur in termini generali, senza entrare nel merito di ogni singolo strumento regionale. Non risulta pertanto chiaro se il livello di pianificazione/programmazione utilizzato per le verifiche di coerenza nel processo di VAS includa o meno gli strumenti regionali e con quale criterio gli stessi siano stati inclusi o esclusi dall'analisi.</p> <p>Si chiede di fare chiarezza in merito all'iter previsto per l'approvazione del documento di programmazione di livello regionale (provinciale per la Provincia autonoma di Trento), precisando se saranno svolte in tale ambito valutazioni più approfondite che contemplino le verifiche di coerenza con gli strumenti programmatici e normativi di livello locale e l'individuazione delle misure di mitigazione necessarie a minimizzare eventuali impatti negativi generati dall'attuazione degli interventi proposti. In assenza di valutazioni di maggiore dettaglio la scrivente Struttura non è in grado di esprimersi in maniera esaustiva.</p> <p><i>Valutazione dei possibili effetti derivanti dall'attuazione del PSP sul contesto ambientale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumore: si sottolinea l'importanza di porre particolare attenzione ad una valutazione degli investimenti orientata ad una minimizzazione degli impatti sonori sull'ambiente e sulla popolazione e coerente con la Classificazione acustica del territorio comunale interessato, garantendo il rispetto dei valori assoluti di emissione ed immissione da essa stabiliti, così pure dei valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". - Inquinamento atmosferico: le misure proposte si ritengono coerenti con i principi di tutela della qualità dell'aria. - Qualità della risorsa idrica: si auspica una fattiva collaborazione tra le strutture provinciali e gli Enti competenti al fine di valutare e condividere adeguati criteri attuativi delle stesse, che garantiscano il soddisfacimento degli obiettivi di entrambe le politiche. <p>Si ribadisce inoltre (come riportato nella precedente nota di trasmissione al MiTE di osservazioni relative al Rapporto preliminare, prot. n. 231042 del 1 aprile 2022) l'importanza di considerare nel sistema di monitoraggio, come indicatori ambientali per la risorsa idrica, non solo i risultati relativi alle componenti biologiche (macroinvertebrati, fauna ittica, etc.) e chimico-fisiche che concorrono</p>

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
			<p>a definire lo stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei ai sensi del D.lgs.152/2006, ma anche i risultati delle valutazioni dello stato trofico, derivanti dall'applicazione della metodologia ufficiale di valutazione dell'eutrofizzazione derivante dal Decreto Direttoriale 408/2017, recentemente rivista da un gruppo di esperti incaricati dal Ministero per la Transizione Ecologica (prot. MATTM n. 11328 d.d. 04/02/21).</p>

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
Regione Toscana - Giunta Regionale	MiTE-2022-0141217	11/11/2022	<p>Sono pervenute le seguenti osservazioni e contributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comune di Barberino di Mugello - ns. prot. 0378995 del 05.10.2022; - Comune di Figline e Incisa Valdarno - ns prot. 0398496 del 19.10.2022; - Comune di Piombino - ns prot. 0406327 del 25.10.2022; - Comune di Lucca — ns prot. 0413245 del 28.10.2022; - ARPAT — ns prot. 0418724 del 03.11.2022; - Comune di Pisa — ns prot. 0425575 del 08.11.2022. <p>Nel RA (Capitolo 5) è riportato che il Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023 — 2027 (PSP) prevede una serie di azioni volte a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all’uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti, in particolare per ridurre i fenomeni di inquinamento delle risorse idriche.</p> <p>Si ritiene pertanto che le misure richiamate nello specifico nel contributo di ARPAT siano in linea con quanto osservato sull’argomento in fase preliminare. Tuttavia preme ribadire due considerazioni già espresse in tale sede.</p> <p>In generale si ritiene opportuno che sia definito un sistema di monitoraggio e controllo dei fitofarmaci nelle acque il più possibile rappresentativo della realtà e standardizzato a livello nazionale, per cui risulta necessaria l’individuazione di un set di fitofarmaci comune da sottoporre ad analisi per tutte le Regioni e con le stesse soglie di riferimento e allarme; la presenza di disomogeneità nel monitoraggio tra le varie regioni risulta esposta anche nel quadro conoscitivo dello stato dell’ambiente del RA al paragrafo 7.3.7.1.1;</p> <p>in merito all’uso dei fertilizzanti e alle impurezze in essi presenti è auspicabile l’applicazione rigorosa del Regolamento UE 2019/1009/UE.</p> <p>Preso atto dei contenuti del Capitolo 11 del RA in merito al sistema di monitoraggio, si evidenzia quanto segue condividendo in proposito le specifiche indicazioni di ARPAT.</p> <p>Per gli indicatori di contesto e gli indicatori di contributo, riportati nelle Tabella 11-1 e Tabella 11-2, mancano indicazioni di dettaglio con schede di descrizione degli indicatori, Enti responsabili del popolamento e risorse relative, elementi invece raccomandati nella Determina 5/SCA/2022 del 04.04.2022. Nel testo del capitolo viene poi indicato: «si suggerisce la definizione più nel dettaglio degli indicatori qui proposti quando verranno maggiori predisposti i programmi regionali, i quali conterranno maggiori dettagli sulle misure attivate a livello locale e i criteri di ammissibilità eventualmente modificati dalle regioni/province», rimandando di fatto maggiori specifiche a fasi successive.</p> <p>Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo del consumo idrico agricolo, si osserva che tra gli indicatori di contributo viene riportato l’indicatore “Variazione di superfici irrigate con sistemi irrigui ad alta efficienza”, si ritiene opportuno che sia previsto anche un indicatore di contributo che renda conto della variazione dei volumi idrici impiegati a scopi agricoli e della variazione in termini di volumi idrici risparmiati con l’efficientamento dei sistemi irrigui.</p>

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
ARPA FVG	MiTE-2022-0141219	11/11/2022	<p>Il RA seppur correttamente impostato affronta le varie tematiche in maniera molto generale dando una panoramica del contesto aggregata a scala nazionale non andando ad esplicitare le caratteristiche e criticità specifiche dei singoli ambiti regionali.</p> <p>Nel RA andrebbe meglio illustrata la relazione/concatenazione tra le 48 esigenze di intervento identificate per il PSP 2023-2027 interna, e le diverse linee di intervento oggetto di finanziamento, o perlomeno venga specificato come le linee di intervento soddisfino alle esigenze identificate.</p> <p>Pur considerando che le singole regioni e province autonome possono o meno attivare delle misure (420 RA), visto quanto riportato nelle schede dei singoli interventi (cfr. Relazione 2021 su piano strategico della PAC) andrebbero in generale meglio esplicitate le motivazioni per cui non tutte le Regioni abbiano aderito ad alcune misure di interesse generale.</p> <p>Tra i criteri di ammissibilità andrebbero considerati/computati anche i criteri di attenzione /esclusione proposti all'interno del RA nel par. 7.3.6.1.globale, SRA2- pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima.</p> <p>Riguardo ai successivi bandi, da attivarsi da parte delle singole Regioni, si legge che i criteri dovranno essere formulati considerando gli esiti della valutazione degli impatti degli interventi di PSP di cui alla matrice in allegato 5, la normativa ambientale, i Criteri Ambientali Minimi, indirizzi e buone pratiche di sostenibilità e quanto contenuto nel quadro programmatico di rif. allegata alla Circolare n. 32 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 30 dicembre 2021 .</p> <p>Analogamente ai criteri di ammissibilità parrebbe opportuno venissero individuati già a livello di PSP anche opportuni criteri premiali omogenei, trasversali rispetto alle diverse tipologie di interventi, volti a dare priorità alle iniziative più virtuose dal punto di vista ambientale (es: riutilizzo e recupero acqua, contenimento del consumo di suolo, ripristino e realizzazione di siepi interpoderali e fasce tampone ecc.), a cui i vari bandi a livello regionale possano attingere. Questo al fine di fornire, seppur nelle specificità territoriali delle singole Regioni, dei criteri generali omogenei volti a dare maggior coerenza ed equità dovranno orientare i progetti nel rispetto delle aree escluse dalla realizzazione di progetti fotovoltaici a terra per ragioni ambientali e paesaggistiche, affinché siano contrastati fenomeni di eccessiva densificazione, in particolare nelle aree di maggior sensibilità paesaggistica. Premessa la rilevanza di dette installazioni per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, si ritiene prioritaria la loro realizzazione in aree già degradate o di cui si è persa la naturalità, privilegiando piuttosto quelli installati in copertura a fabbricati agricoli esistenti.</p> <p>Fermo restando il rispetto delle indicazioni contenute nelle “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici” emanate dal Ministero della Transizione Ecologica, tra i criteri di ammissibilità andrebbero considerati/computati anche i criteri di attenzione/esclusione proposti all'interno del RA nel par. 7.3.6.1 “Implicazioni del PSP sul paesaggio” e selezionate, in veste di criteri di premialità, le indicazioni di tutela/esclusione/mitigazione/compensazione ivi citate che andrebbero gerarchizzate mediante l'assegnazione di punteggi crescenti al crescere del valore della sostenibilità ambientale apportato.</p> <p>Analisi del contesto - Acque superficiali e sotterranee, si segnala che i dati aggiornati al sessennio 2014-2019 sono stati inviati tramite la</p>

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
			<p>piattaforma WISE a fine sessennio nel 2020 e sono pubblicati sul Piano di gestione delle acque 2021-2027 del Distretto della Alpi orientali - terzo ciclo di gestione (Adozione del secondo aggiornamento pubblicato su GU Serie Generale n.34 del 10-02-2022) e resi disponibili sul sito di ARPA FVG (https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/acqua/).</p> <p>Riguardo a quanto riportato a pag. 214 del RA, la Regione Friuli Venezia Giulia, durante il sessennio 2014-2019, ha effettuato il monitoraggio di 10 degli 11 dei corpi idrici lacustri tipizzati. Tutti i corpi idrici lacustri monitorati da ARPA FVG presentano uno stato chimico “buono” e, l’80% degli stessi anche uno stato ecologico “buono”. Un corpo idrico presenta stato “elevato” ed un altro “sufficiente”. Le schede e i dati sono disponibili sul sito della scrivente Agenzia (https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/acqua/sezioni-principali/acque-interne/qualita-delle-acque-superficiali-interne-laghi/).</p> <p>Analisi coerenza - Andrebbe meglio specificato come s’intendono gestire tali situazioni, anche prevedendo opportuni criteri di premialità (favorire interventi che non prevedano nuovo consumo di suolo, realizzare fasce boscate e corridoi ecologici ecc.) e prevedere misure mitigative/compensative.</p> <p>Alternative di Piano - Sarebbe stato opportuno un richiamo alla precedente programmazione al fine di illustrare come i risultati derivanti dal monitoraggio ex post abbiano influito sulla Programmazione in esame tenuto conto anche dei residui finanziari derivanti dalla programmazione precedente.</p> <p>Effetti del Piano - Tra gli interventi individuati, per i quali nella fase attuativa andrà posta particolare attenzione vi sono: per il sostegno accoppiato, in riferimento alle implicazioni delle scelte territoriali all’uso e qualità delle risorse ambientali (compreso la tutela della biodiversità), le misure PD 06 - CIS(01), PD 06 - CIS(02), PD 06 - CIS(06); per gli interventi “Agro -clima-ambiente” la misura SRA22, in relazione alle implicazioni territoriali e di qualità ambientale (risorsa acqua); gli “investimenti” che comportano interventi di varia natura, da quelli infrastrutturali per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali a quelli deputati al sostegno degli investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ecc. (SRD01, SRD02, SRD07, SRD08, SRD09, SRD13, SRD15).</p> <p>In sede di programmazione e attuazione a livello regionale devono essere valutati/autorizzati preventivamente</p> <p>Monitoraggio - risulterà necessario stabilire se gli indicatori di risultato/output del PSP proposti nelle schede possano essere sufficienti anche a soddisfare le esigenze di monitoraggio ambientale degli effetti dello stesso o, se invece, gli stessi vadano integrati con dati forniti ad hoc dai beneficiari circa gli interventi concretamente realizzati e le ricadute ambientali degli stessi, prevedendo tale ipotesi in sede di predisposizione degli interventi da finanziare. A tal fine si ritiene necessario che le misure/progetti/bandi vengano impostati in modo tale da consentire la misurazione e la rendicontazione dei risultati ottenuti anche in termini ambientali.</p>

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
ARPA Lombardia	MiTE-2022-0141065	11/11/2022	<p>CLIMA</p> <p>In relazione al capitolo 7.3 "Descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il PSN potrebbe avere un impatto rilevante", il riferimento ad alcuni indicatori climatici (es. notti tropicali, giorni di gelo) non presenta informazioni su come questi ultimi siano stati ottenuti e calcolati. Gli stessi indicatori sono presumibilmente reperibili nel Rapporto di ISPRA "Gli indicatori del clima in Italia" citato a pag. 244, ma si propone di indicare un riferimento più preciso, direttamente nel testo, finalizzato ad una più rapida comprensione delle informazioni. Nel complesso la descrizione dello stato del clima in Italia è stata condotta sulla base di studi scientifici e pubblicazioni, che costituiscono importanti riferimenti nell'ambito della climatologia nazionale (ISPRA, CMCC, ISAC CNR) e internazionale (IPCC), di cui si rileva l'affidabilità dei dati proposti e il puntuale riscontro delle relative fonti.</p> <p>ACQUE</p> <p>L'analisi delle pressioni effettuata a scala di bacino ai sensi della normativa vigente conferma che le principali minacce alla "salute" dei fiumi sono gli interventi idraulici e i prelievi idrici, assieme all'inquinamento diffuso (per il 50% da fonte agro-zootecnica) e a quello puntuale (per il 27% da scarichi industriali e per il 43% da reflui urbani). A ciò si aggiunge il fatto che le aree di agricoltura intensiva risultano vocate anche per l'utilizzo agronomico dei reflui zootecnici, di fanghi di depurazione ed ammendanti (gessi di defecazione). Attività che, pur condotte nel rispetto delle norme, contribuiscono in maniera rilevante al carico di nutrienti e di sostanze inquinanti nelle acque. Va considerato che le pressioni originate dal comparto agricolo sulla rete idrica sono, inoltre, aggravate dagli effetti del cambiamento climatico che innescano risposte circolari: le minori precipitazioni riducono la quantità di acqua disponibile e costringono ad aumentare i prelievi per l'irrigazione. Dove la rete irrigua non è così estesa si ricorre all'emungimento di acque sotterranee compromettendo il drenaggio delle falde verso i fiumi. Altra conseguenza è che portate minori, dovute ai prelievi, comportano una maggiore concentrazione degli inquinanti e una riduzione della capacità autodepurativa.</p> <p>SUOLO E PAESAGGIO</p> <p>Si evidenziano alcuni aspetti riguardanti le appendici 1 (Suolo) e 5 (Paesaggio) e, in particolare, si sottolinea l'incremento del livello di artificializzazione e impermeabilizzazione del territorio, causando la perdita di capitale naturale, con la contestuale perdita dei principali servizi ecosistemici forniti dal suolo. L'artificializzazione e la contestuale perdita dei principali servizi ecosistemici forniti dal suolo, deve essere approfondita riguardo al tema delle coltivazioni in serra. Bisogna preservare il paesaggio agricolo come luogo di memoria storica, regolamentare il contesto agricolo come interesse pubblico e costituire una fascia di rispetto per garantire la percepibilità e limitare gli effetti indotti dalle trasformazioni delle aree agricole per eccessiva pressione antropica dovuta alla coltivazione in serra. L'installazione di nuove serre, e la valutazione delle preesistenti, dovranno sottostare ad una valutazione di inserimento paesistico, da individuare nei Piani di Governo del Territorio del Comune competente, condotto anche in base all'analisi degli impatti ambientali delle serre esistenti. Deve essere dato il giusto risalto al Carbon Footprint delle coltivazioni in serra rispetto alle analoghe in pieno campo, attraverso la somma della CO₂ emessa dal prodotto lungo la filiera di produzione, al fine di poter ridurre sensibilmente l'emissione specifica di CO₂.</p> <p>QUALITA' DELL'ARIA</p>

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
			<p>Per quanto riguarda la qualità dell'aria si rileva che le osservazioni sul Documento preliminare, in particolare quelle sulle emissioni di ammoniaca e sulla gestione degli effluenti di allevamento, sono stati inseriti ed approfonditi dal Rapporto ambientale. Si conferma peraltro la necessità di evitare per quanto possibile gli abbruciamenti all'aperto che possono portare ad impatti importanti non solo per i parametri convenzionali ma anche per microinquinanti tossicologicamente rilevanti (IPA, diossine etc).</p> <p>EMISSIONI IN ATMOSFERA</p> <p>Al paragrafo 7.3.4.1.3, il Rapporto ambientale ha, inoltre, sottolineato come nell' Informative Inventory Report 2020, redatto dall'ISPRA, l'abbruciamento delle stoppie (categorizzato con codice 3F) costituisca un'altra fonte di emissioni in atmosfera, che contabilizza ben 13 tipi di inquinanti. Il Piano non prevede alcuna misura che possa influenzare direttamente l'attuazione di tali attività (pag.278 del Rapporto ambientale) sarebbe, invece, opportuno prevedere e incentivare pratiche di gestione "virtuose" in termini di riduzione di tale fonte emissiva. si auspica un rafforzamento della filiera bosco legno e della relativa certificazione della gestione e trasformazione dei prodotti forestali legnosi. Si ritiene, pertanto, fondamentale che lo sviluppo di tale settore sia accompagnato da misure che consentano un approvvigionamento della materia prima (pellet e legna) sempre più attraverso filiere forestali locali, sia per garantire minori emissioni inquinanti possibili in relazione al trasporto della stessa, sia per consentire una vera autonomia e indipendenza energetica. Sarà importante, inoltre, promuovere l'utilizzo di biomassa proveniente da scarti aziendali o da tagli e potature, con vantaggio ambientale in termini di riuso delle materie di scarto, quindi di allungamento del ciclo di vita della materia prima, e di minor produzione di rifiuti.</p> <p>CONSIDERAZIONI GENERALI SUL PIANO STRATEGICO NAZIONALE</p> <p>Il contesto in cui si inserisce la riforma della PAC ha tenuto conto delle nuove sfide ambientali, sociali ed economiche inserite nel pacchetto di iniziative contenuto nel Green Deal Europeo, in particolare le strategie Farm to Fork e Biodiversità 2030, e delle indicazioni della Strategia a lungo termine per le aree rurali europee. Si ritiene che la governance regionale debba garantire che le importanti risorse destinate ad investimenti per la prevenzione/ripristino dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici non "sponsorizzino" interventi che siano in contrasto con quanto stabilito dalla normativa forestale regionale vigente nonché con quanto predisposto per le specificità locali. Si prende favorevolmente atto del Rapporto Ambientale, con particolare riferimento agli approfondimenti relativi all'interconnessione tra il PNS e il PNRR, alle strategie messe in campo per fronteggiare le criticità accentuate, evidenziate e/o indotte dal Covid 19, al GWP, all'innovazione tecnologica nei sistemi di produzione e alla rotazione delle pratiche agricole, ai rischi connessi all'uso di pesticidi, al contrasto alle disparità territoriali, alla concorrenza e alle politiche macrofiscali, alla crescita occupazionale. Tuttavia, non appaiono trattati invece i temi della delocalizzazione dei poli di produzione di materie strettamente connesse alle pratiche agricole e dei monopoli delle biotecnologie, temi che presumibilmente sono da considerarsi riferibili al Piano, ma che dovrebbero essere presi in considerazione anche dal Rapporto ambientale. Si ribadisce quanto già affermato in sede di valutazione preliminare proprio in relazione alla richiesta di approfondimento rispetto ad alcuni temi quali: la delocalizzazione dei poli di produzione di materie strettamente connesse alle pratiche</p>

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
			<p>agricole quali ammendanti, pesticidi, foraggi per animali; ai conseguenti problemi sui livelli occupazionali locali e disparità nei trattamenti economici; alla concorrenza non sostenibile con le multinazionali del settore; monopoli delle biotecnologie; oneri autorizzativi e fiscali difficilmente sostenibili per le piccole realtà territoriali locali.</p> <p>Si ricorda, così come richiamato dal Rapporto ambientale, che l'individuazione di aree idonee e non idonee per la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, coinvolge anche le Regioni, pertanto, si suggerisce di tenere in considerazione anche le pianificazioni regionali previste per il settore energia, con particolare riferimento ai Programmi Regionali Energia, Ambiente e Clima (PREAC) che potrebbero contenere criteri e indicazioni atte a tutelare particolari aree, anche agricole, del territorio regionale.</p> <p>Si sottolinea l'importanza di valorizzare le colture locali di pregio, affinché vengano tutelate il più possibile in quanto supporto economico di interesse comunitario, come ad esempio il territorio bresciano particolarmente vocato alla coltivazione viticola sia nella parte della Franciacorta, che nella sponda bresciana del Garda (Lugana) oltre ad altri territori minori come il Montenetto e l'area di produzione del Botticino, e si ritiene importante la previsione di diffusione delle pratiche di agricoltura biologica e biodinamica quali strumenti per garantire la tutela della qualità ambientale e lo sviluppo sostenibile del territorio.</p>

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
Città Metropolitana di Milano - Ente Parco Agricolo Sud	MiTE-2022-0141008	11/11/2022	Si esprime parere positivo per la valutazione di incidenza in relazione alle aree natura 2000 ricadenti nel territorio di competenza, sottolineando la necessità di sottoporre singolarmente a VInCA gli interventi che verranno attivati a seguito dell'approvazione del piano.
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	MiTE-2022-0140321	10/11/2022	Gli interventi settoriali risultano in molti parti in linea con la strategia di sviluppo regionale e risultano coerenti e di utile riferimento alle scelte di pianificazione che saranno oggetto della variante al Piano di governo del territorio. Si ritrovano, nei contenuti del Piano in oggetto strategie sinergiche con la pianificazione territoriale e paesaggistica regionale, riferite in particolare agli Obiettivi Specifici OS 4, 6, 7 e 8.

Oltre i termini

Osservazione	Cod. Elaborato	Data	Sintesi dei contenuti
--------------	----------------	------	-----------------------

<p>Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate</p>	<p>MiTE-2022-0142034</p>	<p>15/11/2022</p>	<p>L'Osservante esprime il proprio parere sulla VAS del PSP tramite la Deliberazione di Giunta regionale del 11.11.2022 n.35-5955 e per questo allega a detta Deliberazione la Relazione istruttoria dell'organo tecnico regionale.</p> <p>Detta relazione riporta in apertura una sintesi del PSP.</p> <p>Quindi riporta i seguenti paragrafi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • osservazioni metodologiche generali • osservazioni ambientali specifiche • valutazione di incidenza • piano di monitoraggio <p>Nel primo di questi 4 paragrafi si riporta inizialmente un giudizio generalmente positivo sul RA, con alcune osservazioni: per l'analisi di coerenza esterna e interna, eseguita tramite matrice, considerato il taglio generico del Piano e delle schede degli interventi, non è consentito effettuare una verifica quanto le coerenze e gli impatti definiti nel RA siano condivisibili o meno. Tale considerazione vale anche per la matrice DNSH, dove in caso di impatto negativo non vengono effettuate valutazioni di merito. Rispetto al par. 6.2 Coerenza degli obiettivi con il principio DNSH, non risulta chiaro come venga garantito il rispetto del principio DNSH con particolare riferimento al livello regionale, in quanto si rimanda di fatto a tale livello la definizione di criteri attuativi. Per quanto riguarda la coerenza con i principi dello sviluppo sostenibile e del contrasto al cambiamento climatico, si osserva che anche se citati come principi di riferimento, l'analisi effettuata non pare utili ad una verifica di come il PSP sia coerente e contribuisca concretamente a tali principi e ai relativi obiettivi. Inoltre per quanto riguarda il contrasto ai cambiamenti climatici non si cita il PNIEC. Nella definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di protezione ambientale si suggerisce di considerare anche il PAI dell'autorità di bacino distrettuale del Po, nonché il PGRA del distretto idrografico italiano, vista la citazione della direttiva alluvioni. Infine non vengono presentate alternative di piano ma solo l'opzione zero.</p> <p>Per quanto riguarda le osservazioni del secondo dei 4 paragrafi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clima e suolo – si ricorda l'importanza dell'incremento sostanza organica nel suolo nella strategia di lotta al cambiamento climatico; si ricorda la perdita di sostanza organica nei suoli agricoli, prodotto anche dallo sviluppo di pratiche agricole intensive. Il PSP indica con quali interventi si intende perseguire la strategia di aumento della capacità di sequestro, ma nel RA non si citano le condizioni che tali interventi devono rispettare in termini di tutela ambientale - Aria: attualmente l'Italia ha in corso due procedure di infrazione per la conformità alla dir. 2008/50 sulla qualità dell'aria (PM₁₀ e NO₂), che coinvolgono in particolare il bacino padano; il risanamento spetta alle regioni e alle province autonome, ma rimane l'obbligo nei confronti dello Stato qualora i superamenti siano connessi con sorgenti emmissive sulle quali i primi non hanno competenza; sintetizzando, il PSP deve essere sinergico con gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento atmosferico; in merito agli interventi che favoriscono la riduzione delle emissioni di ammoniaca, oltre a quelle previste (storage bag) sarebbe auspicabile prevedere interventi che riguardino tutte le fasi di gestione dei reflui; sempre ai fini della tutela della qualità dell'aria si raccomanda di prevedere azioni che limitino la pratica
---	--------------------------	-------------------	--

			<p>dell'abbruciamento dei residui, in particolare nei settori del bacino padano</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acque: si osservano innanzitutto delle imprecisioni da correggere (“scarso” invece di “non buono”, relativo alla qualità delle acque e “acque profonde” anziché “sotterranee”); vengono quindi riportate osservazioni puntuali relative a obiettivi specifici, interventi e conseguenze sulla qualità e quantità della risorsa idrica (cui si rimanda). - Biodiversità e connessioni ecologiche: non è stata effettuato un esame sulle motivazioni per le quali le misure previste per perseguire l’obiettivo OS6 (arrestare invertire la perdita di biodiversità...), già presenti nella precedente programmazione, siano risultate poco utilizzate e inefficaci; nel RA si sarebbe dovuto esplicitare come si pensa di sostenere le suddette misure integrandole con quelle di altro tipo, a tal proposito si riporta un esempio nella relazione per rendere tali misure più appetibili; il RA non prende in considerazione la possibilità di sviluppo del disegno di rete ecologica che le Regioni possono aver intrapreso; per quanto riguarda gli aspetti faunistici, si evidenzia una mancata attenzione al problema della fauna selvatica; - Foreste: si segnala che sarebbe stato opportuno (cfr. pag. 47 del RA) tenere conto della strategia forestale dell’UE e della Biodiversità e a pag. 51 della strategia forestale nazionale e del D.Lgs. 34/2018 (testo Unico delle Foreste); nel RA manca una analisi del comparto forestale analoga a quella agricola; infine si osserva l’uso inopportuno del termine “deforestazione” sia nel piano che nel RA e nella Sintesi non tecnica. - Paesaggio: si riscontra la presenza nei documenti di quanto indicato in fase di Scoping; e si richiamano alcune considerazioni utili per la fase attuativa del PSP, con particolare riferimento alla definizione dei contenuti delle misure e ai relativi criteri di indirizzo e selezione (cui si rimanda per gli approfondimenti) - Agricoltura: si sottolinea l’importanza, per le fasi successive di definizione degli interventi strutturali con impatto ambientale, che le opere compensative abbiano rispondenza con i servizi ecosistemici perduti e che siano concordi al principio di omologia, in relazione al quale gli interventi riparatori devono compensare, con ordine di priorità, le componenti ambientali su cui il piano genera i maggiori impatti. <p>Per quanto riguarda la valutazione di incidenza, si fa notare, riguardo agli aspetti metodologici, quale sia la documentazione di riferimento per quanto riguarda la VIncA e questa nel procedimento di VAS. Si concorda con il Proponente che il tipo di VIncA più idoneo sia stato individuato nello screening. Tuttavia si osserva che il documento di riferimento (integrazione VAS/VIncA del 2011), suggerisce, per i “Piani e Programmi di area vasta che comprendono numerosi siti Natura 2000 e senza localizzazione delle scelte”, un approccio volto alla caratterizzazione dei siti, in base alla quale è possibile individuare dei principi generali di carattere “precauzionale” da tenere presente nelle fasi attuative del Piano. In merito al legame PSP e biodiversità, dove il Piano ha come obiettivo</p>
--	--	--	--

			<p>specifico quello di “contribuire ed arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi” si fa presente la situazione preoccupante, in quanto analizzando le dinamiche in atto relativamente alle specie di interesse comunitario emerge che numerose specie in stato di conservazione sfavorevole mostrano anche un trend sfavorevole e in Italia queste superano il 50%. Al fine della analisi di incidenza effettuata si riscontra come incidenza potenziale moderata alcuni interventi, rimandando alle fasi successive dell’attuazione della programmazione la specificazione delle incidenze e la necessità di condurre studi di incidenza sito-specifici; in linea di massima si concorda con tale disamina anche se sarebbe stato opportuno specificare e dettagliare maggiormente quali siano le “interazioni positive sotto il profilo della conservazione della biodiversità”, tenuto conto che l’agricoltura rappresenta uno dei principali fattori di pressione esercitati sugli habitat e sulle specie. Per quanto riguarda le misure di riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari nei Siti Natura 2000 risulta carente la citazione alle relative misure di attuazione delle LG del PAN del DM 10.3.2025. Relativamente agli obiettivi di conversione all’agricoltura biologica nel Piano non si ha contezza delle risorse destinate ai siti Natura 2000 e quali misure debbano essere intraprese. Sempre relativamente a questo tema la relazione riporta alcuni suggerimenti che sarebbe opportuno tenere in considerazione.</p> <p>Infine, per il paragrafo dedicato al Piano di Monitoraggio, dove dopo una introduzione sintetica di cosa riporta il RA in merito, vengono proposte alcune integrazioni sul tema inquinamento dell’aria, adattamento al cambiamento climatico e emissioni climalteranti (in merito a quest’ultimo, si suggerisce di utilizzare lo strumento della Carbon Footprint), acqua, biodiversità.</p>
--	--	--	--

Regione Liguria	MiTE-2022-0143044	16/11/2022	<p>L'Osservante riporta una sintesi del Piano e quindi tratta i temi Biodiversità e rete Natura 2000 e Tutela delle Risorse idriche in due diversi paragrafi.</p> <p>Sul primo annota che spesso il termine biodiversità viene usato impropriamente, da una parte indicando non la diversità di ecosistemi e specie ma la varietà di cultivar, dall'altra a livello di patrimonio apistico è necessario esplicitare che sono interessate diverse specie di apoidei selvatici e non solo le api domestiche oggetto di sfruttamento. Si annota quindi la rilevanza di diversi interventi finalizzati a contribuire all'obiettivo specifico OS6. Si evidenzia poi che alcuni interventi legati alla gestione del rischio alluvioni e alla riduzione del rischio idrogeologico possono avere un effetto sulla componente naturalistica e che questo deve tenere in conto quanto stabilito nel Green Deal, che prevede una rinaturalizzazione di 25.000 km di fiumi. Si richiama infine il documento denominato "Prioritised Action Framework (PAF)" approvato dalla Regione Liguria, nel quale si forniscono indicazioni riguardanti gli interventi necessari per la tutela della biodiversità.</p> <p>In merito alla tutela delle risorse idriche si evidenzia che sono state recepite le osservazioni formulate in fase di scoping formulate nella precedente nota (Mancanza di riferimenti nel PSP ai Piani di Gestione delle Acque, allocazione delle risorse per intervento e individuazione della contribuzione alle KTM dei PGA). Relativamente alla valorizzazione degli interventi sulla qualità delle acque si esprimono alcune raccomandazioni relative alla rendicontazione.</p>
EFAR European Federation for Agricultural Recycling	MiTE-2022-0144253	18/11/2022	<p>Con riferimento alla Comunicazione europea "Ensuring availability and affordability of fertilizers – COM (2022) 590 Final dello scorso 9 novembre (che allega) l'Osservante ritiene opportuno riprendere ed integrare quanto già trasmesso il 2 novembre (vedi nota sintetizzata in precedenza). Questo per rafforzare la posizione dell'Osservante che non condivide l'incompatibilità di alcune misure di sostegno previste dal Piano con l'applicazione al suolo agricolo di fanghi, fertilizzanti contenenti fanghi o fertilizzanti diversi da quelli conformi al Reg. (UE) 2019/1009. Nella citata Comunicazione la UE ha ulteriormente rafforzato l'indirizzo strategico in merito alla gestione dei fertilizzanti organici ponendosi come obiettivo anche una maggiore valorizzazione dei rifiuti organici e fertilizzanti da essi derivati. L'Osservante poi riporta alcuni passaggi della Comunicazione più significativi.</p> <p>Quindi ripropone le proposte di emendamento del Piano già formulate.</p>

ASSOAMBIENTE	MiTE- 2022- 01145021	21/11/2022	<p>La Commissione Europea promuove in modo significativo un efficiente gestione europea dei fertilizzanti organici con un focus specifico sulla valorizzazione dei rifiuti organici e pertanto non risultano in linea con gli indirizzi europei le penalizzazioni previste nella PAC 2023-2027 nazionale a fronte del recupero agricolo di fanghi biologici e fertilizzanti da essi derivati.</p> <p>Per le motivazioni espresse riformuliamo la proposta di emendare il Piano Strategico Nazionale PAC in particolare per quanto riguarda la richiesta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimuovere i vincoli di utilizzo dei soli fertilizzanti conformi al Regolamento (UE) 2019/1009; - rimuovere i vincoli di utilizzo di fanghi di depurazione ai sensi del D.lgs. 99/92; - assicurare la piena inclusione dei fertilizzanti prodotti a partire da biomasse che includono fanghi; - ripristinare l'ammissibilità dell'applicazione di ammendanti e correttivi con fanghi regolarmente registrati tra i fertilizzanti ammessi dalla normativa nazionale (D.lg 75/2010 e s.m.i.)
--------------	----------------------------	------------	--

Regione Autonoma Valle d'Aosta	MITE 2022- 0145263	21/11/2022	<p><i>Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica</i> <i>Tabella 7-29. Piani territoriali paesaggistici vigenti in Italia</i></p> <p>La Regione Autonoma Valle d'Aosta è dotata di un piano territoriale paesistico inerente tutto il territorio regionale e comprendente anche norme urbanistiche; trattasi del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (acronimo PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13.</p> <p><i>Allegati al RA_PSP_PAC 2023-2027</i> <i>RA Allegato 5</i> <i>7) Protezione del paesaggio</i></p> <p>Tra gli interventi previsti all'interno del Piano Strategico PAC 2023-2027, quelli che eventualmente necessiteranno di autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione dei progetti, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 42 del 24 gennaio 2004, stante anche la scarsa produzione olearia in quanto il territorio è poco vocato (l'altitudine media della regione è circa 2100 m s.l.m.) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 30 - investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, ai fini di: (...) iv) razionalizzazione della transumanza; - n. 33 - ristrutturazione e riconversione vigneti; - n. 44 - inerbimento colture arboree; - n. 45 - cover crops; - n. 46 - conversione seminativi a prati e pascoli; - n. 51 - colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche; - n. 67 - sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali; - n. 70 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali; - n. 81 - investimenti impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli; - n. 83 - investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali; - n. 84 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali; - n. 86 - investimenti impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli; - n. 106 - cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages. <p><i>Allegati al RA_PSP_PAC 2023-2027</i> <i>RA Allegato 6</i></p> <p>Si prende atto che gli impatti potenziali sui paesaggi naturali, sul paesaggio culturale e i beni materiali sono indifferenti o nulli oppure positivi ovvero molto positivi; inoltre che il bilancio qualitativo di compatibilità abbia ottenuto punteggi sostanzialmente positivi per gli interventi PD 04 - ES2; ES3 e ES4; Hy02; W001; e ancora SRD04 e SRG07; nonché molto positivi per gli interventi SRA05; SRA06; SRA07; SRA12; SRA28 e anche SRA31, SRD05; SRD10. Viceversa, l'intervento SRD07 presenta impatto potenziale negativo e un bilancio sostanzialmente negativo;</p> <p><i>Struttura biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette:</i> In relazione alla nota, n. prot. 7396/TA del 03 ottobre 2022, visto il contenuto della relazione di VIncA, allegata al Rapporto ambientale della Vas in oggetto, che prevede la necessità, in caso di interventi</p>
--------------------------------	--------------------------	------------	--

			<p>che coinvolgano siti della rete Natura 2000, di condurre studi di incidenza sito-specifici per individuare e definire in maniera approfondita i rischi a carico habitat e specie coinvolti; per quanto di competenza, non si hanno ulteriori osservazioni in merito.</p> <p><i>ARPA Valle d'Aosta</i></p> <p>"Il Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica analizza in modo corretto e completo gli effetti diretti ed indiretti sull'ambiente del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027. Nonostante la dimensione territoriale del piano che si riferisce all'intero territorio nazionale, le analisi condotte sono esaustive anche se inquadrare dalla prospettiva regionale. La metodologia di analisi e redazione utilizzata (es. applicazione della metodologia DNSH, criteri per l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza, confronto con gli obiettivi di sostenibilità) è corretta e completa. L'analisi di coerenza prende in considerazione in modo esaustivo il contesto programmatico, il quadro normativo e pianificatorio comunitario e nazionale, le relazioni con Next Generation EU, e può essere applicata in modo efficace e concorde anche rispetto agli atti di indirizzo e strategici regionali. Allo stesso modo il quadro conoscitivo dello stato dell'ambiente articola in modo accurato le possibili relazioni tra le componenti ambientali, il paesaggio, la salute umana e gli obiettivi e le azioni previste dal Piano. Il piano di monitoraggio ambientale e gli indicatori proposti sono adeguati e applicabili anche a livello regionale.</p> <p>Infine, per quanto di competenza della scrivente Struttura regionale, non si formulano specifiche ulteriori osservazioni al riguardo della pianificazione in argomento, fatto salvo il sottolineare l'importanza che rivestirà il monitoraggio tecnico/ambientale degli effetti del perseguimento degli obiettivi, e dell'attuazione degli interventi che saranno finanziati, con adeguato approfondimento che tenga conto anche delle peculiarità dei singoli territori regionali.</p>
--	--	--	--

Provincia di Pesaro e Urbino - SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"	MITE 2022- 0156900	14/12/2022	La nota si concentra in particolare sul tema della valutazione di incidenza. A conclusione di alcune considerazioni effettuate sul piano e sulla rilevanza ambientale di alcune misure, l'Osservante conclude che: "Sulla base della documentazione esaminata e in relazione alle considerazioni sopra esposte, si ritiene che le azioni e le relative misure previste dal Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027 non causeranno perdita e/o frammentazione di habitat di interesse comunitario né perdita e/o frammentazione di habitat di specie di interesse comunitario, e non saranno in grado di produrre effetti negativi che possano ritenersi significativi nei confronti di specie ed habitat di interesse comunitario, tutelati dalle Direttive "Habitat" (Dir. 92/43/CEE) e "Uccelli" (Dir. 79/409/CEE aggiornata con la Direttiva 2009/147/CE), con riferimento ai siti Rete Natura presenti all'interno della Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo" in Provincia di Pesaro e Urbino. Risultano pertanto sussistere i presupposti per esprimere Screening di Incidenza specifico positivo, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e della DRG n. 1661/2020."
--	--------------------------	------------	--

CONSIDERATO che la documentazione acquisita a seguito dell'avvio della consultazione sul Programma consiste nel:

- Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027;
- Rapporto Ambientale del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027 (comprensiva della Valutazione di Incidenza Ambientale);
- Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027;
- Avviso al pubblico del 20/09/2022 di cui all'art. 13 comma 5 del D. Lgs. 152/2006.

PREMESSO che la valutazione del Programma e del Rapporto Ambientale nonché dell'adeguatezza delle misure di monitoraggio viene effettuata tenendo conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;

CONSIDERATI gli elaborati oggetto di consultazione e in particolare:

Con riferimento al Programma:

I principali contenuti riguardano:

La scopo della proposta di PSN è quella di contribuire alla definizione della "Strategia nazionale per un sistema agricolo, alimentare, forestale, sostenibile e inclusivo" individuando i principali obiettivi strategici settoriali e di sviluppo dei territori rurali e concorrere alle sfide ambientali, sociali ed economiche "promuovendo un nuovo corso dove sostenibilità e inclusività sono leve di competitività a livello settoriale e territoriale, con l'obiettivo di trasformare in valore le opportunità che possono derivare

dalla transizione ecologica e digitale, valorizzando la bioeconomia, l'economia circolare, l'uso a cascata dei prodotti legnosi, la riduzione degli sprechi alimentari e l'agroecologia, anche promuovendo la digitalizzazione dei processi produttivi; la progressiva riduzione della pressione esercitata dalle attività agrosilvopastorali sul capitale naturale (acqua, aria, suolo, biodiversità), sul paesaggio e sul clima; i servizi ecosistemici, di regolazione, di approvvigionamento e culturali, prodotti dalle attività agro-forestali, dalle filiere agro-alimentari, forestali e in generale dalle zone rurali; la semplificazione e l'armonizzazione dei diversi schemi di produzione a basso impiego di input, da comunicare correttamente al consumatore finale”

Le sfide da perseguire devono quindi considerare le necessità di:

1. potenziare la competitività del sistema in ottica sostenibile, favorendo l'organizzazione delle filiere e rafforzando le connessioni fra produttori e consumatori, investendo sulla protezione dei redditi degli imprenditori agricoli e forestali e sull'integrazione dei settori verso un'economia realmente circolare, anche ampliando il perimetro operativo delle filiere a nuovi ambiti economici;
2. migliorare le performance climatiche e ambientali dei sistemi produttivi, assistendo gli operatori del settore verso una gestione sostenibile del capitale naturale, recuperando o salvaguardando i paesaggi agrosilvopastorali valorizzando la loro componente culturale e identitaria e favorendo un migliore equilibrio ecologico e tutelando gli habitat naturali e gli ecosistemi agricoli e forestali;
3. rafforzare la resilienza e la vitalità dei territori rurali, generando occasioni di nuova imprenditoria basate sul consolidamento del patrimonio paesaggistico, naturale e sociale, creando le condizioni per migliorare l'attrattività e l'inclusività delle zone marginali;
4. promuovere il lavoro agricolo e forestale di qualità e la sicurezza sui posti di lavoro al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori, fornendo anche gli strumenti che assicurino l'equità nei contratti e condizioni per l'emersione e la regolarizzazione di lavoratori;
5. rafforzare la capacità di attivare scambi di conoscenza e innovazione, accrescendo la consapevolezza collettiva e istituzionale sulle implicazioni legate alla sostenibilità dei sistemi agroalimentari e favorendo la partecipazione attiva degli operatori e dei cittadini;
6. efficientare il sistema di *governance*, rafforzare le strutture di gestione amministrative a livello nazionale e regionale, costruire un quadro regolamentare semplice e adeguato alle nuove sfide e alle nuove esigenze.

Il PSP è coerente con i nove obiettivi specifici della PAC e con l'obiettivo trasversale teso alla modernizzazione del settore, promuovendo e condividendo conoscenza, innovazione e digitalizzazione in agricoltura.

Il PSP inoltre concorre all'attuazione del PNRR, le **misure principali interessate riguardano le seguenti:**

- M1C2: Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo
- M2C1: Economia circolare e agricoltura sostenibile (La Componente 1 della Missione 2 del PNRR, “Agricoltura sostenibile ed economia circolare”, agisce su due filiere fondamentali: quella agricola e alimentare e quella dei rifiuti che da scarto tornano risorsa grazie ai principi dell'economia circolare.)
- M2C2: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile

- M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica

Il Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-27 (PSP) è strutturato su nove obiettivi strategici, raggruppati in tre obiettivi generali (OG: economico, ambientale e sociale), più un obiettivo trasversale sulla conoscenza e l'innovazione). Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS).

Gli Obiettivi strategici e gli interventi previsti sono i seguenti:

- OS1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta la UE al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine e la diversità agricola nonché garantire la sostenibilità economica della produzione;
- OS2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
- OS3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore;
- OS4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovendo l'energia sostenibile;
- OS5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- OS6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
- OS7 Attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali;
- OS8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile;
- OS9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche;
- AKIS Modernizzare l'agricoltura e le zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione e incoraggiandone l'applicazione da parte degli agricoltori attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione.

Con riferimento al Rapporto Ambientale:

Il Rapporto Ambientale (nel proseguo del testo RA), relativo alla procedura di VAS per il PSP, presenta i seguenti contenuti:

Capitolo 1	Premessa
Capitolo 2	Il percorso della VAS e i contenuti del PSP 2023-2027
Capitolo 3	Contesto normativo, programmatico e pianificatorio internazionale e nazionale di riferimento al PSP 2023-2027
Capitolo 4	Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di protezione ambientale
Capitolo 5	Il piano strategico della PAC 2023-2027.
Capitolo 6	Verifiche di coerenza del piano strategico nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027 in rapporto ad altri pertinenti piani e programmi e degli obiettivi di sostenibilità ambientale
Capitolo 7	Quadro conoscitivo dello stato dell'ambiente
Capitolo 8	Esiti della valutazione di incidenza ambientale
Capitolo 9	La valutazione dei possibili effetti sull'ambiente ai fini del processo di VAS
Capitolo 10	Misure previste per impedire, ridurre o compensare gli impatti negativi del piano
Capitolo 11	Piano di monitoraggio ambientale e indicatori

Allegati:

Allegato 1	Elenco Soggetti Competenti in materia Ambientale
Allegato 2	Sinergie tra il Piano Strategico della PAC 2023-2027 e la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS)
Allegato 3	Analisi di Coerenza
Allegato 4	Sinergie fra le esigenze individuate nel PSP e gli obiettivi della PAC Allegato 5 - Verifica principio DNSH
Allegato 6	Matrice Indice di Compatibilità Ambientale per intervento
Allegato 7	VinCA Studio Incidenza

PRESO ATTO che:

- Il Dipartimento per le Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale- Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) in qualità di Autorità Proponente, con nota prot. n. 632012 del 09.12.2022, ha informato l'Autorità Competente, circa il completamento del parallelo iter del negoziato con la Commissione europea, la quale ha formulato la propria Decisione in data 2 dicembre 2022 (Allegata a tale nota), con la quale ha approvato il Piano Strategico della PAC 2023-2027;
- In tale nota veniva altresì informata l'Autorità Competente del proseguo dell'iter procedurale sottoponendo la versione del Piano Strategico della PAC 2023-2027, nella versione approvata con detta Decisione della CE, alla Conferenza Permanente Stato- Regioni e che verrà utilizzata tale sede per recepire gli esiti del processo di VAS svolto.

CONSIDERATI E VALUTATI i contenuti del Programma e del Rapporto Ambientale si evidenziano i seguenti aspetti di carattere trasversale:

PREMESSO che

- L'UE stabilisce obiettivi e requisiti di base, mentre gli Stati membri sono responsabili del modo con cui raggiungere gli obiettivi e i target finali, con l'elaborazione del PSN.
- La nuova PAC deve contribuire alla maggior ambizione ambientale dell'UE, attraverso un'ampia gamma di interventi mirati a esigenze specifiche e risultati tangibili, in modo particolare al Green Deal e alle recenti esigenze di revisione emerse per:
 - o rafforzare la resilienza del settore agricolo, a partire dagli interventi che dovrebbero concentrarsi principalmente sulle aree più bisognose e considerando il rapporto tra usi del suolo e conflitti per la terra (*food vs. no-food*, rinnovabili, spreco e consumo di suolo),
 - o ridurre la dipendenza dai fertilizzanti sintetici e aumentare la produzione di energia rinnovabile senza compromettere quella alimentare,
 - o trasformare la capacità produttiva con metodi di produzione più sostenibili realizzando quanto previsto da strategie, piani e programmi internazionale ed europei,
 - o garantire un livello sufficiente per qualità e accettabilità, degli impegni agro-climatico-ambientali,
 - o valutare la dimensione globale degli impatti del sistema agroalimentare ed industriale (legno, biocarburanti, tessile...), concausa della crisi climatica e causa primaria della deforestazione incorporata e del forte declino della biodiversità,
 - o perseguire l'obiettivo di "mercati aperti rafforzando la sovranità alimentare delle comunità".
- È necessario che il Piano e il Rapporto Ambientale accolgano le osservazioni pertinenti e approfondiscano più in dettaglio alcuni aspetti trattati in maniera non completa o assenti, così come i numerosi elementi del piano incompleti o incoerenti. In particolare, mancano o risultano poco ambiziosi (come nel caso di alcuni eco-schemi, 2 e 4) i target finali per gli indicatori quantitativi di risultato (sia per il primo che per il secondo pilastro), che consentano di verificare:
 - o la più equa distribuzione per la convergenza interna, di alto valore sociale ed ambientale,
 - o la riduzione degli input sussidiari di elementi ed energia esterni all'agro-ecosistema,
 - o la costruzione dell'architettura verde su acque, aria, nitrati, clima, LULUCF, per la crescita dell'economia circolare,
 - o la resilienza delle aziende, piccole e grandi,
 - o il miglioramento del basso livello di auto-provvigionamento per molti comparti, con il contemporaneo aumento dei livelli di compatibilità ambientale e di conservazione della biodiversità a livello genetico, di specie e di eterogeneità ambientale del paesaggio rurale, assieme allo sviluppo delle zone rurali, specie per i piccoli agricoltori che sono presidio territoriale e garanzia di attenzione alla sostenibilità ambientale (clima, acqua, biodiversità,

controllo dei disturbi naturali, lotta agli sprechi dal campo alla tavola e sui residui di coltivazione).

- Le modalità pratiche dell'attuazione degli interventi possono ancora essere definite a livello regionale, se necessario, ma a condizione che tali dettagli regionali siano coerenti con gli obiettivi e l'ambizione dei rispettivi interventi definiti nel piano, e non li compromettano.

CONSIDERATO che, a riguardo dei seguenti aspetti affrontati nel Rapporto Ambientale

Caratterizzazione del contesto

- nel RA, al Capitolo 7 “Quadro Conoscitivo dello stato dell’ambiente “al paragrafo 7.3 Vengono descritte le componenti dell'ambiente sulle quali il PSP potrebbe avere un impatto rilevante. L’analisi di contesto ambientale è finalizzata a selezionare i temi ambientali strettamente correlati al programma, in quanto critici o perché sottoposti all’influenza degli effetti legati alla loro attuazione. La descrizione del contesto prende in considerazione le componenti ambientali primarie, come elencati nell’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE e alcuni fattori ambientali rilevanti per il Piano: Aria e fattori climatici, Risorse idriche, Suolo e rischi naturali, Natura e biodiversità, Patrimonio Storico Culturale e Paesaggio naturale, salute umana e popolazione. Ciascun paragrafo illustra gli elementi di riferimento della componente riportando tematiche di interesse ambientale e il trend evolutivo negli ultimi anni.

VALUTATO che,

a livello generale, per tale aspetto contestuale, è riscontrata la necessità di:

- intervenire, per implementare le politiche in modo integrato, per colmare la carenza di dati statistici unitari (attualmente disponibili soltanto a livello settoriale) su:
 - o uso e copertura del suolo,
 - o proprietà silvo-pastorali,
 - o inventari su base regionale dei GHG,
 - o conoscenza dei tipi di suolo adeguata ai requisiti delle nuove politiche (urgenti, *in primis* per il rischio di erosione e la lotta al consumo di suolo),
 - o DB Geografico delle zone umide (disponibile, ma datato, presso il MASE),
 - o Carte delle aree rurali, datate (2014), da aggiornare e valutare in funzione della multifunzionalità. Quest’ultima è in rapido declino e deriva dalla capacità del territorio rurale di produrre flussi di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio agrario, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali. Serve dunque valutare quantitativamente come la continua espansione delle aree urbanizzate ponga la necessità di contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, relativamente all’efficienza della sua multifunzionalità.

CONSIDERATO che,

in particolare, il tema di Popolazione e Salute Umana viene trattato al punto 7.3.7 Salute umana ed aspetti socio-economici, con l'obiettivo di effettuare un'analisi di contesto ambientale finalizzata a selezionare i temi ambientali strettamente correlati al programma, in quanto critici o perché sottoposti all'influenza degli effetti legati alla loro attuazione. La descrizione del contesto prende in considerazione fra le componenti ambientali primarie, (elencati nell'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE) la salute umana e popolazione. Vengono illustrati gli elementi di riferimento della componente riportando tematiche di interesse ambientale e il trend evolutivo negli ultimi anni. Viene riportata l'importanza e il ruolo della sicurezza alimentare e uno scarso accenno viene fatto su tracciabilità e rintracciabilità

Gli argomenti trattati sono i seguenti:

7.3.7.1 Salute alimentare

- Nel Rapporto Ambientale:

- viene riportato il concetto di foodomica, sottolineando come la conoscenza degli alimenti, la loro profonda caratterizzazione, la loro impronta digitale consentono di individuare il loro effetto sul metabolismo dell'uomo, aprendo nuovi orizzonti sul rapporto alimentazione e salute. Sempre nel RA si evidenzia in maniera estremamente marginale il concetto di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti, si fa inoltre riferimento al programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità. (Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) riportando 2 obiettivi specifici di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs), più precisamente il Goal 2 - Sconfigge la fame, e il Goal 3 - Salute e benessere nel nostro Paese
- viene riportato quanto è al centro dell'Agenda 2030 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite caratterizzando 2 obiettivi specifici di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) e più precisamente il Goal 2 - Sconfigge la fame, e il Goal 3 - Salute e benessere nel nostro Paese. Viene anche evidenziato come errate abitudini alimentari sono responsabili di obesità e malattie ad essa correlate quali diabete di tipo II, malattie cardiovascolari e alcuni tipi di tumore.
- viene indicato il concetto di sicurezza alimentare intesa anche come sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti e dei mangimi nell'ottica di filiera integrata ambientale. Si riporta Il D.Lgs. 155/1997 (attuazione della direttiva 93/43 CEE poi abrogata dal regolamento CE 852/2004) che ha introdotto un principio assolutamente nuovo nell'ordinamento del diritto alimentare, quello dell'autocontrollo, in base al quale tutti gli operatori del settore alimentare, sono tenuti a controllare tutte le fasi di cui siano responsabili, dalla produzione primaria fino alla vendita o alla messa a disposizione di prodotti alimentari al consumatore finale, al fine di garantire che il prodotto sia realizzato in modo igienico. Si accenna al controllo igienico sanitario HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) e ai fattori responsabili della contaminazione alimentare, di natura fisica, chimica e microbiologica. Alcuni di questi contaminanti possono essere rilasciati dall'uomo nell'ambiente anche durante le normali pratiche agricole (sotto forma di elementi in traccia es. l'arsenico, cadmio, piombo e mercurio, idrocarburi Policiclici Aromatici, ecc.) o presenti naturalmente nell'ambiente (es. micotossine, tossine algali e ittiotossine, ammine biogene), oltre ai contaminanti da processo (es. acrilamide e esteri glicidici degli acidi grassi).

- vengono citati, in merito ai contaminati chimico-ambientali derivanti dal settore agricolo quelli riferibili all'uso degli agrofarmaci o pesticidi (definiti anche prodotti fitosanitari o fitofarmaci) ovvero tutti quei prodotti, di sintesi o naturali, che vengono utilizzati per combattere le principali avversità delle piante (malattie infettive, fisiopatie, parassiti, fitofagi animali e piante infestanti). I pesticidi sono sicuramente i prodotti chimici a più alto rischio in quanto vanno a contatto con gli addetti che li preparano e li distribuiscono, con le popolazioni vicine ai terreni agricoli, vengono dispersi nell'ambiente dove possono rimanere per anni e possono rimanere nei prodotti agricoli che poi consumiamo ogni giorno.

7.3.7.1.1 Salute e agrofarmaci in Italia

- Nel Rapporto Ambientale:
 - viene fatto riferimento al doc SPRA (2020), Rapporto nazionale pesticidi nelle acque – dati 2017-2018 Il Rapporto nazionale pesticidi nelle acque ha lo scopo di illustrare lo stato di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee derivante dall'uso dei pesticidi, sia in termini di diffusione territoriale, sia in termini di evoluzione temporale. Dai dati riportati si rileva che in alcune Regioni la presenza dei pesticidi risulta più elevata di quella media nazionale, arrivando a interessare oltre il 90% dei punti delle acque superficiali e il 39% delle acque sotterranee, deve essere tenuto presente che nelle regioni dove il dato è superiore alla media, c'è stata un'ottimizzazione del monitoraggio, che è diventato nel tempo più efficace e si è concentrato in modo particolare nelle aree dove è più probabile la contaminazione. Sono state trovate 299 sostanze diverse, a conferma della maggiore efficacia complessiva delle indagini. Gli insetticidi sono la classe di sostanze più rinvenute, a differenza di quanto rilevato negli anni precedenti in cui gli erbicidi erano le sostanze più trovate. Nel complesso la contaminazione è più diffusa nella pianura padano-veneta. Come già segnalato, questo dipende anche largamente dal fatto che le indagini sono generalmente più rappresentative nelle regioni del nord. Nelle acque superficiali, 415 punti di monitoraggio (21% del totale) hanno concentrazioni superiori ai limiti ambientali. Le sostanze che più spesso hanno determinato il superamento sono: gli erbicidi glifosate e il suo metabolita AMPA, il metolaclo e il metabolita metolacloresina e i fungicidi dimetomorf e azossistrobina;
 - viene evidenziato che, nelle acque sotterranee, 146 punti (il 5,2% del totale) hanno concentrazioni superiori ai limiti. Le sostanze maggiormente rinvenute sopra il limite sono: gli erbicidi glifosate e AMPA, il bentazone e i metaboliti atrazina desetil desisopropil, il 2,6-diclorobenzammide e i fungicidi triadimenol, oxadixil e metalaxil. L'evoluzione della contaminazione è stata valutata tramite gli indicatori del PAN. Sono state analizzate le frequenze di ritrovamento e le concentrazioni medie annue, per l'insieme delle sostanze monitorate e per le sostanze prioritarie della DQA. È stata, inoltre, analizzata la frequenza di superamento degli standard di qualità ambientale, che tenendo conto dei livelli di tossicità, meglio rappresenta il rischio derivante dall'inquinamento da pesticidi;
 - viene evidenziato che, dai risultati è possibile rilevare che il confronto dei dati di monitoraggio con i limiti stabiliti dalle norme fornisce il quadro di una contaminazione diffusa e rilevante, che interessa gran parte del territorio italiano, nonostante le valutazioni preventive e le misure messe in atto per la riduzione dei rischi derivanti dall'uso dei pesticidi;

- viene indicato come, l'analisi dell'evoluzione, evidenza che il fenomeno non è ancora completamente noto, sia in termini di estensione territoriale, sia in termini di frequenze di rilevamento e di sostanze trovate. La contaminazione è, pertanto, sottostimata.

7.3.7.1.2 Agricoltura biologica e salute

- Nel Rapporto Ambientale:
 - viene rilevata l'importanza della produzione e il consumo di prodotti biologici che incidano in modo significativamente positivo sulla salute umana, sull'ambiente e sul benessere degli allevamenti animali

7.3.7.2 Aspetti socio economici dell'agricoltura

- Nel Rapporto Ambientale:
 - Gli ultimi dati disponibili sull'andamento del settore agricolo desunti dal 7° Censimento generale dell'agricoltura e il quadro delle relazioni che il settore primario intreccia con il resto dell'economia sono riferibili all'anno 2020, anno della pandemia che ha colpito anche il settore primario e l'intero sistema agroalimentare, sebbene in misura più lieve che gli altri settori produttivi, con ripercussioni sulla produzione, sull'occupazione, sulla distribuzione e sulle modalità di consumo.

7.3.7.2.1 La forza lavoro nelle aziende agricole

- Nel Rapporto Ambientale:
 - Il Censimento dell'agricoltura 2020, pur confermando la predominanza della manodopera familiare rispetto a quella non familiare, evidenzia più marcatamente rispetto al passato l'evoluzione dell'agricoltura italiana verso forme gestionali maggiormente strutturate, che si avvalgono anche di manodopera salariata. Questo fenomeno è una conseguenza di quanto già osservato riguardo l'evoluzione delle forme giuridiche delle aziende agricole.

7.3.7.2.2 L'informatizzazione delle aziende agricole

- Nel Rapporto Ambientale:
 - Nel 2020 il 15,8% delle aziende agricole usa computer o altre attrezzature informatiche o digitali per fini aziendali, una quota oltre quattro volte superiore a quella rilevata con il Censimento del 2010 (3,8%).

7.3.7.2.3 Innovazione

- Nel Rapporto Ambientale:
 - Con la rilevazione del 7° Censimento generale dell'agricoltura è stato chiesto alle aziende agricole di evidenziare l'eventuale presenza di investimenti innovativi nel triennio 2018-2020, con riferimento agli ambiti dell'agricoltura di precisione, della ricerca e sviluppo intra ed extra-muros, dell'acquisizione di macchinari, attrezzature, hardware e software tecnologicamente avanzati o di altre tecnologie.

- Nei paragrafi successivi vengono trattati rispettivamente
 - 7.3.7.2.4 Analisi delle debolezze di mercato che impattano sullo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari,
 - 7.3.7.2.5 Nanismo strutturale-organizzativo e polverizzazione aziendale,
 - 7.3.7.2.6 Qualità della forza lavoro (senilità e bassa istruzione),
 - 7.3.7.2.7 Difficoltà di accesso e scarsa propensione ad investire in ricerca e sviluppo,
 - 7.3.7.2.8 Rischiosità dell'attività agricola e agroalimentare e scarsa diffusione del risk-management,
 - 7.3.7.2.9 Accesso al capitale di rischi,
 - 7.3.7.2.10 Disequilibrio fra domanda e offerta nel mercato del credito,
 - 7.3.7.2.11 Stato di salute del credito ai settori agricolo e agroalimentare,
 - 7.3.7.2.12 Prestiti a medi e lungo termine in flessione nonostante la riduzione costante delle sofferenze

CONSIDERATO E VALUTATO

- Riguardo ai contaminati chimico-ambientali derivanti dal settore agricolo si fa riferimento esclusivamente e in maniera generica ai prodotti fitosanitari di sintesi o naturali, utilizzati per combattere le principali avversità delle piante. Si ricorda che il termine pesticidi comprende anche i prodotti come i biocidi che non rientrano nell'ambito di competenza dell'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) e che l'esigenza di salvaguardare le produzioni colturali, in termini quantitativi e qualitativi, ha portato a considerare l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, che interferiscono profondamente sulla la salute umana. In particolare, studi recenti hanno dimostrato che alcune di queste sostanze possono interferire col sistema endocrino "sostanze che alterano il sistema endocrino (o disgregatori endocrini)" producendo una serie di effetti avversi sulla salute umana con conseguenze negative per la salute quali tumori, alterazione del comportamento e disfunzioni della capacità riproduttiva. Per altre sostanze si è dimostra un'alterazione dell'omeostasi dell'organismo umano in grado di indurre molteplici e complesse disfunzioni a carico praticamente di tutti gli apparati, organi e sistemi. Questo comporta quindi patologie di tipo endocrino, nervoso, immunitario, respiratorio, cardiovascolare, riproduttivo, renale. Vi è ormai anche evidenza di forte correlazione fra esposizione a prodotti fitosanitari e patologie in costante aumento quali: cancro, malattie respiratorie, Parkinson, Alzheimer, sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Non vi sono riferimenti alla presenza di antibiotici nelle acque dei fiumi nonostante questi siano una parte fondamentale del ciclo dell'acqua ed un habitat fondamentale per molte specie animali e siano oggetto di importanti ricerche scientifiche recenti (database Scopus ed Web of Science)
- Si evidenzia che il RA è sì impostato correttamente, ma il tema salute e popolazione è affrontato in maniera molto generale dando una panoramica del contesto raggruppata a scala nazionale non andando ad esplicitare le caratteristiche e criticità specifiche dei singoli ambiti regionali. Risulta quindi un'analisi di contesto ambientale marginale. È possibile anche rilevare che il PSP non prevede, in questa fase, una specifica individuazione e localizzazione degli interventi che si andranno a realizzare (dipendendo questi elementi dall'esito delle procedure di selezione successive all'emanazione dei bandi). Si evidenzia quindi, ai fine della tutela della salute della

popolazione, dare delle indicazioni su una specifica individuazione e localizzazione degli interventi considerano le diverse realtà territoriali (contaminazione più diffusa nella pianura padano-veneta, divario nord sud riguardo al monitoraggio). Sarebbe anche necessaria dopo un attento studio tossicologico, l'individuazione di fitofarmaci e loro metaboliti, farmaci quali ad esempio gli antibiotici, a livello complessivo nelle varie matrici ambientali, acqua, suolo, alimenti da sottoporre ad analisi per tutte le Regioni e con le stesse soglie di riferimento e allarme; la presenza di disomogeneità nel monitoraggio tra le varie regioni risulta esposta anche nel quadro conoscitivo dello stato dell'ambiente del RA al paragrafo 7.3.7.1.1;

CONSIDERATO E VALUTATO che il Piano, per la sua natura, rimanda alla fase di attuazione a livello regionale la territorializzazione della strategia d'intervento definita nel Piano stesso e di conseguenza si rende necessario l'approfondimento e l'implementazione, in tale fase, degli aspetti di analisi e valutazione ambientale svolti nel Rapporto Ambientale. In particolare:

- Garantire in fase di attuazione e monitoraggio, attraverso i “Complementi di Sviluppo Rurale a livello delle Regioni e Province autonome” un dettaglio dell'accoglimento delle osservazioni ricevute e la descrizione dei:
 - o criteri di attuazione, in particolare per fornire per ciascun obiettivo del *Green Deal* informazioni quantificate sui valori nazionali nel settore degli antimicrobici, dei pesticidi, degli elementi caratteristici del paesaggio, delle perdite di nutrienti e della banda larga, così come proposto, ad esempio, per l'agricoltura biologica;
 - o criteri di selezione, da approvare nei Comitati di monitoraggio regionali dove dovrà essere svolto anche il processo di VINCA per gli interventi che interessino le aree Natura 2000 tali da non arrecare pregiudizio e aiutare in termini rendicontabili il miglioramento dello stato di conservazione di habitat e specie, con efficaci ricadute positive degli impegni volontari e degli investimenti non produttivi, oltre a sostenere adeguatamente i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti da vincoli e restrizioni imposti dalle misure di conservazione e dai piani di gestione o da altri strumenti di pianificazione che impongono limitazioni alle pratiche agronomiche, selvicolturali, zootecniche, peraltro corrispondenti a benefici ecosistemici, eventualmente in termini di PES;
- assicurare, attesa la dichiarata “impossibilità per la natura propria del PSP di localizzare sul territorio in maniera puntuale gli interventi” e le azioni sito-specifiche, che in fase di pianificazione regionale vengano aggiornate le valutazioni, con attenzione alla territorializzazione delle misure per quanto concerne almeno gli effetti su biodiversità, acqua e clima attraverso il recupero di un'analisi completa e di una valutazione delle esigenze per le zone rurali;
- assicurare che vengano verificate e chiarite complementarità, coerenza ed eventuali sovrapposizioni tra i diversi interventi (chiarire ad esempio la demarcazione tra eco-schemi e BCAA e interventi di sviluppo rurale) e la conseguente organizzazione dei relativi ordini di priorità e delle interazioni, per massimizzare gli effetti sinergici di altri piani e strategie ed evitare i rischi che si determinino ulteriori deterioramenti della situazione ambientale e climatica: dal rischio di erosione del suolo e di desertificazione, all'ulteriore abbandono colturale e degli spazi rurali, all'aumento del consumo di suolo (necessario precisare in senso assoluto, o comunque molto ampio, l'obbligo di non conversione di superfici agricole a usi non agricoli), all'intensificazione non sostenibile agronomica o zootecnica, al permanere di alti livelli di dipendenza del settore e di aumento della deforestazione globale incorporata, all'aumento dei consumi idrici;

- approfondire il tema della Pianificazione di Area Vasta e del rapporto tra strumenti di piano a livello nazionale e regionale, nella dimensione non aziendale ma territoriale, di agricoltura, silvicoltura, zootecnia e dei loro rapporti reciproci (per temi quali il consumo di suolo, gli incendi o l'abbandono degli spazi rurali), anche nella predisposizione e aggiornamento dei Piani di Gestione, come previsto nella Pianificazione Forestale di Interesse Territoriale, ad esempio. La stessa Strategia Nazionale del Verde Urbano lanciata dal Ministero dell'Ambiente nel 2018 risulta citata ma disattesa: indica infatti tra le priorità di intervento dell'azione agricola gli ambiti periurbani per ricollegare pianura e montagna e città e campagna, per superare i processi segregativi e le specializzazioni monofunzionali dell'uso del territorio;
- garantire che il Piano di Monitoraggio, assicuri le attività di misurazione dell'evoluzione del contesto ambientale interessato dagli effetti del Piano stesso, con riferimento agli obiettivi di sostenibilità, sulla base dello stato di avanzamento dell'attuazione delle misure del piano, della verifica degli effetti ambientali ed attraverso l'utilizzo di idonei indicatori selezionati in riferimento alle finalità da perseguire;
- valorizzare il ruolo delle piccole aziende, prevedendo maggiori sostegni e incentivi verso l'associazionismo per promuovere tecniche più sostenibili (cooperazione, reti d'impresa, consorzi, accordi di foresta, etc.).
- approfondire il rapporto tra sostenibilità sociale e ambientale e dieta alimentare, promuovendo forme di comunicazione e divulgazione degli aspetti positivi legati a scelte alimentari differenti.

Analisi di Coerenza

Coerenza esterna

- L'analisi riportata nel Capitolo 6.3 "Coerenza esterna", prende in considerazione gli obiettivi di protezione ambientale pertinenti e desunti dalle politiche nazionali.
- Si condivide la metodologia di analisi che prevede una valutazione di sintesi di coerenza degli interventi (racchiusi per tipologia) previsti dal PSP rispetto a obiettivi e strategie di ciascuno strumento. Si segnala però l'assenza dei seguenti Piani/Programmi e riferimenti settoriali rispetto ai quali dovrebbe valutata la coerenza:
 - o Strategia nazionale per l'economia circolare (Decreto Ministeriale n. 259, del 24 giugno 2022)
 - o (COM (2022) 672) final Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Union certification framework for carbon removals
 - o Decisione (UE) 2018/813 della Commissione del 14 maggio 2018 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell'agricoltura a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/files/emas/dsr/dec-ue-813-2018-agricoltura.pdf>

- EC JRC, Best environmental management practice for the agriculture sector - crop and animal production <https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/sites/default/files/inline-files/AgricultureBEMP.pdf>
- Permane la mancanza di collegamento con gli strumenti di pianificazione per i temi del dissesto e del rischio idrogeologico, della pianificazione di bacino (o dei suoi stralci) e del rischio di inondazioni. Viene rilevato come non sia possibile verificare il coinvolgimento nel processo di VAS di tutte le Autorità di bacino; è un tema di particolare rilevanza che si ricollega alla Pianificazione di area vasta: la messa in sicurezza del territorio si lega infatti alla Pianificazione di Distretto (Piani di gestione delle acque e piani di Gestione delle Alluvioni). Non è chiaro come venga gestita la questione pertinente all'instabilità idrologica e geomorfologica, né lo sono gli interventi per la gestione efficiente delle risorse idriche, compresi i risultati attesi in termini di riduzione della pressione sull'acqua e di conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque entro il 2027, atteso che sostegni che comportino un aumento delle superfici irrigue non possono essere considerati misure di adattamento.

Coerenza interna

- L'analisi riportata nel Capitolo 6.4 "Coerenza interna", è volta a verificare l'esistenza di contraddizioni all'interno del Piano stesso mettendo in luce le sinergie fra le esigenze, declinate poi in interventi, individuate a livello nazionale e gli obiettivi della PAC ed è riassunta nell'Allegato 4.
- L'esito dell'analisi appare non esaustivo ed effettuato riportando esclusivamente la coerenza degli obiettivi OS correlati alle esigenze E, senza approfondire la coerenza rispetto a tutte le esigenze. In particolare, la scala di valutazione proposta nel RA (pag. 184) non trova pieno riscontro nella simbologia utilizzata nella tabella riportata in Allegato. Ad esempio, non compare il simbolo relativo all'"indifferenza" e, per OS4 "contribuire alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici" viene riportato solo il simbolo CF senza il colore verde o rosso che distingue la COERENZA FORTE dal CONFLITTO FORTE. Ipotizzando una coerenza forte per l'esigenza E.2.2 "Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti", si esprimono riserva sulla coerenza della E.2.6 "Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica", stante la minore resa dell'agricoltura biologica rispetto alle altre pratiche agricole (rispetto alle quali vanta benefici differenti) con un conseguente aumento delle emissioni di gas serra per unità di prodotto agricolo. Analoga incertezza si riscontra per OS2 "Aumentare la competitività" e E.1.2 "Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole". Vi sono poi due "X" in OS9, che non trovano riscontro in legenda.

Verifica del rispetto del principio DNSH

- Il tema del rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) è trattato nel RA al par. 2.3 Obiettivi di sostenibilità ed applicazione del principio DNSH e poi, in modo dettagliato, nel par. 6.2 Coerenza degli obiettivi con il principio DNSH e quindi nell'allegato 5 del RA (RA_Allegato_5).
- Come riportato alla conclusione della introduzione alla premessa del cap.1: *"L'accesso alla dotazione finanziaria per l'Italia, per il periodo 2021-2027, è condizionato a una rigorosa verifica dei potenziali impatti degli interventi sugli obiettivi ambientali prioritari in ambito dell'Unione così come definiti dal Regolamento (UE) 2020/852 succitato (cd. "Regolamento Tassonomia" degli investimenti sostenibili). Pertanto, la dimensione della sostenibilità dovrà essere perseguita nel rispetto del principio del DNSH che, nell'ambito della politica di coesione, è introdotto dal Common Provisions Regulation (CPR) al recital 10. Viene affermato che nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino gli standard e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e*

non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali (articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852)”.

- In apertura del paragrafo 2.3 “Obiettivi di sostenibilità ed applicazione del principio DNSH si legge: “... la VAS è uno strumento di natura strategica, concepito per valutare vantaggi e svantaggi ambientali e sociali derivanti dalle scelte operate nel Piano; la verifica del DNSH assume, invece, un ruolo di strumento di verifica e controllo per soli sei obiettivi ambientali prioritari coerenti con la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile. Pertanto, non potendo le due operazioni sovrapporsi e, tantomeno, sostituirsi, la loro integrazione è tesa a migliorarne l'efficacia”.
- L'Autorità Proponente dichiara che “la Comunicazione della Commissione C/2021/1054 del 12 febbraio 2021 “Orientamenti tecnici per l'applicazione del principio “Non arrecare un danno significativo” a norma del dispositivo per la ripresa e la resilienza”, pur espressamente riferita alla valutazione DNSH del PNRR, è da considerarsi un importante riferimento metodologico”, per la valutazione del rispetto del principio (ndr).
- Si prende poi atto che a livello nazionale i documenti di riferimento sono stati: 1) la nota di “Attuazione del Principio orizzontale DNSH (“Do no significant harm principle”) nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027” del 7 dicembre 2021 (Nota DPCoe) del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) del Ministero per la Transizione Ecologica; 2) la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo (cd. DNSH)”, comprese le relative checklist, allegata alla Circolare n. 32 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 30 dicembre 2021.
- la valutazione DNSH del PSP è stata sviluppata in analogia con l'approccio di valutazione delle riforme e degli investimenti adottato per il PNRR e in modo complementare e integrato rispetto alle analisi ambientali previste in ambito VAS. Come in ambito Recovery and Resilience Facility (RRF), la dichiarazione di conformità per gli interventi di Piano, può essere resa, secondo l'albero delle decisioni per la valutazione DNSH in ambito RRF, in forma semplificata nei casi in cui l'intervento comporti un impatto nullo o trascurabile e nei casi in cui corrisponda ad un intervento che sostiene l'obiettivo ambientale al 100% o in “modo sostanziale” (rispettivamente ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (UE) 2021/1060 e degli artt. 10-16 del Regolamento Tassonomia), mentre richiederà valutazioni più approfondite negli altri casi (c.d. "valutazione di fondo" o di Fase 2).
- Tutto quanto detto in precedenza, che ha disegnato il modello metodologico di verifica del rispetto del principio, trova poi riscontro nel par. 6.2 Coerenza degli obiettivi con il principio DNSH, dove l'Autorità Proponente da conto del processo di valutazione del principio DNSH, attraverso i seguenti momenti (cfr. pag. 170 del RA):
 1. analisi della scheda di riferimento per un dato intervento di PSP;
 2. estrazione degli elementi per la verifica del principio DNSH: l'attenzione si è concentrata sulla presenza di obiettivi specifici della PAC raccomandati per ogni intervento e per i quali il PSP sviluppa e definisce specifiche indicazioni per i bandi necessari per la futura attuazione a scala nazionale e regionale. Nei casi in cui è assente l'obiettivo specifico per l'intervento, sono stati considerati gli elementi descrittivi e di contenuto della scheda;
 3. valutazione degli obiettivi specifici della PAC raccomandati per l'intervento e degli elementi descrittivi e di contenuto della scheda, posti in relazione con i sei obiettivi ambientali di cui al Regolamento Tassonomia, associandovi un giudizio di conformità secondo la logica dell'albero delle

decisioni in ambito RRF (vedi testo del RA pag. 171 e cfr. Tabella 6-1. Scala dei giudizi, motivazione e modalità di applicazione).

- Concentrando l'analisi sulla valutazione "conforme", rappresentato dalla lettera "C", si legge nel testo del RA la seguente affermazione: *"In questo caso, si sottolinea che l'individuazione di eventuali criteri correttivi di mitigazione tesi a ri-orientare gli interventi di Piano "conformi", verso la sostenibilità ambientale ed il contributo sostanziale al principio DNSH, dovrebbero essere a carico delle autorità nazionali, locali o regionali che hanno il compito di programmare gli interventi, emanare bandi, selezionare e gestire i progetti, erogando le rispettive risorse. Tale approccio territoriale riferito in particolare agli enti locali e regionali, è coerente con l'indicazione fornita nella Nota DPCoe secondo la quale, la valutazione degli interventi dovrà essere articolata a livello regionale o comunque rispetto all'interno territorio interessato le valutazioni"*.
- In generale, si legge nel RA, *il giudizio di conformità di tipo "C" è stato adottato per gli interventi i cui contenuti della scheda forniscono un contributo positivo ad uno o più dei sei obiettivi ambientali, come anche nel caso di interventi che potrebbero potenzialmente avere degli impatti negativi (sottolineato dal redattore) che si ritiene possibile prevenire o ridurre mediante disposizioni specifiche dettate nella valutazione "di fondo"*
- Per l'approfondimento della valutazione, in termini di risultati valutativi ottenuti, è necessario analizzare la tabella 6.2 *Sintesi del contributo percentuale al principio DNSH per tipologia di intervento*, dove troviamo anche la valutazione di sintesi rispetto alle indicazioni della nota EGESIF, ma in maniera analitica, rispetto ai sei obiettivi del DNSH, cui sono stati aggiunti 3 ulteriori obiettivi della VAS (7. Protezione del paesaggio; 8) Protezione del suolo; 9) Protezione della salute umana) è necessario analizzare l'allegato 5 al RA che riporta una tabella con i 115 interventi previsti con associato per ognuno dei 9 obiettivi (6 DNSH e 3 VAS) la valutazione DNSH (0 = contributo nullo, S = contributo sostanziale, C = Conforme).
- Con la tabella 6.2 l'Autorità Proponente indica in termini percentuali quante volte si registra un contributo sostanziale o conforme in relazione alle tipologie degli interventi di PSP; stessa cosa viene anche rappresentata nella fig. 21 tramite grafici a torta (cfr. pag 176 del RA); si evidenzia che, in relazione a quanto riportato in tabella circa le % di contributo (sostanziale o conforme) sia stata valutata detta percentuale anche considerando eventuali contributi rispetto a tre obiettivi non specificatamente DNSH; oltre a ciò non si comprende come possa esserci una percentuale di contributo, ancorché di conformità (caso "C"), nei casi di tipologie di intervento che contemplano tipi di azioni che sono stati valutati, secondo i criteri della nota EGESIF, compatibili con il principio DNSH in quanto non si prevede che per la loro stessa natura abbiano un impatto ambientale negativo significativo (lettera A rispetto alla sintesi nota EGESIF).
- Infine, per poter comprendere le ricadute di tali valutazioni su eventuali criteri e requisiti da rispettare nella attuazione del PSP, ci si deve riferire ai casi nei quali, rispetto alla scala dei giudizi, la tipologia di intervento è risultata essere valutata "C" (Conforme) in quanto, si legge nelle motivazioni della tabella 6-1, gli interventi previsti sono così valutati in base alle considerazioni di natura ambientale riportate nella scheda dell'intervento, **nel rispetto dei vincoli DNSH.**
- Per il rispetto dei vincoli DNSH nei casi di valutazione "Conforme" nel RA si legge che (cfr. pag 176) *"...nelle fasi attuative e di implementazione degli interventi programmati e gestiti sia a livello nazionale sia regionale, dovrà essere approfondita la coerenza con il principio DNSH ed applicate ulteriori misure di mitigazione e criteri definiti "caso per caso" tenendo conto delle specificità e delle vocazioni*

territoriali, orientati alla sostenibilità e finalizzati al raggiungimento di un contributo sostanziale. Tali criteri rappresentano, inoltre, la base operativa per la determinazione, in fase attuativa, dell'ammissibilità e di selezione per gli interventi sostenuti dal PSP. I criteri dovranno essere formulati considerando gli esiti della valutazione degli impatti degli interventi di PSP di cui alla matrice in allegato 5, la normativa ambientale, i Criteri Ambientali Minimi, indirizzi e buone pratiche di sostenibilità e quanto contenuto nel quadro programmatico di riferimento per il PSP, nonché la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo (cd. DNSH)”, comprese le relative checklist, allegata alla Circolare n. 32 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 30 dicembre 2021.”

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- L’Autorità Proponente realizza una verifica di coerenza con il principio DNSH a livello di tipologia di intervento e di obiettivo specifico della PAC, non potendo entrare nel merito delle caratteristiche dei singoli interventi che saranno definiti e attuati in una seconda fase.
- Questo basso livello di dettaglio e una valutazione non supportata da considerazioni più analitiche che accompagnano l’esito della valutazione stessa, non rendono agevole la verifica circa l’adeguatezza e la giustificabilità dei risultati ottenuti.
- Non risulta affatto di facile lettura e comprensione del fine la tabella 6.2 soprattutto relativamente ai numeri riportati nelle due colonne relative alla stima della percentuale di contributo sostanziale e conforme al principio DNSH in relazione agli interventi di PSP, in quanto non si forniscono commenti ai risultati ottenuti. Sarebbe stato ad esempio utile fornire considerazioni almeno relativamente a quei casi dove si sono effettuate valutazioni di conformità “C” associate a tipologie di interventi che possono anche comportare effetti negativi sugli obiettivi ambientali (es tipologie di intervento PSP: Olivo; % contributo conforme: 22).
- Visto quanto detto in precedenza sulla presenza, ritenuta non corretta, sempre nella Tabella 6.2 di % contributo conformi...anche nel caso di valutazione di sintesi “A” (*non si prevede che per la loro stessa natura abbiano un impatto ambientale negativo significativo*), si evidenzia la necessità di rivedere la tabella in generale per verificare e correggere la presenza di errori di calcolo e di allocazione delle valutazioni.
- In odine alla mancanza di indicazioni più dettagliate relativamente ai criteri e requisiti attuativi delle diverse tipologie di intervento che hanno portato ad una valutazione di conformità nel rispetto dei criteri di vaglio DNSH, oggi limitati a quanto riportato in conclusione al paragrafo dedicato alla verifica di coerenza con il DNSH (la normativa ambientale, i Criteri Ambientali Minimi, indirizzi e buone pratiche di sostenibilità, la “Guida operativa MEF), si raccomanda, nella comprensione che i dettagli attuativi del PSP saranno oggetto di approfondimenti successivi, di valutare l’opportunità di elaborare un quadro di riferimento generale, in forma di guida generale, che possa orientare maggiormente l’attuazione delle tipologie di intervento tramite azioni e iniziative che rispondano tutte e su tutto il territorio nazionale ad un set di criteri di vaglio tecnico comuni, specificando se tali criteri possano influire sulla ammissibilità e/o sulle caratteristiche attuative delle stesse. Questo porterebbe da un lato ad una omogeneità di base della applicazione dei criteri sul territorio nazionale e ad una agevolazione della verifica del rispetto del principio DNSH, da misurare attraverso la messa a punto di parametri di controllo e di indicatori oggetto di una specifica sezione del Piano di Monitoraggio Ambientale dedicato al DNSH.
- Si raccomanda anche di effettuare una verifica di opportunità nel fare riferimento alla Guida Operativa

citata a seguito della sua già pubblicata revisione, semmai prediligendo il riferimento ai decreti delegati alla Tassonomia oggi già pubblicati e in previsione di pubblicazione, a cui si riferisce comunque la Guida Operativa del MEF, e di utilizzare tali riferimenti per definire, un set di criteri da rispettare come indicato nel passaggio precedente

- Come già dichiarato nelle controdeduzioni presentate dall’Autorità Proponente, alle osservazioni ricevute sulla leggibilità dell’Allegato 5, si raccomanda di rivedere la matrice al fine di consentirne la piena leggibilità mediante una legenda di riferimento. Così come si auspica, anche al fine di fornire una immagine completa del processo di verifica del rispetto del principio DNSH, che i contenuti relativi alla valutazione DNSH condotta verranno stralciati, anche ai fini della trasmissione alla Commissione Europea, così come proposto dalla stessa Autorità Proponente in risposta alle osservazioni sollevate dalla Regione Emilia-Romagna.

Impatti sull’Ambiente

- Nel Capitolo 7.3 del RA “Descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il PSP potrebbe avere un impatto rilevante”, vengono riportati gli esiti dell’analisi di contesto finalizzata a selezionare i temi ambientali strettamente correlati al programma, perché critici o perché sottoposti all’influenza degli effetti legati alla loro attuazione:
 - o Acqua
 - o Suolo e rischi naturali
 - o Cambiamenti climatici
 - o Aria
 - o Biodiversità e ecosistemi
 - o Paesaggio e beni culturali
 - o Salute umana ed aspetti socio-economici
- Nel Capitolo 9 del RA “Valutazione dei possibili effetti sull’ambiente ai fini della VAS” sono riportati gli esiti della valutazione dei potenziali effetti ambientali, in termini qualitativi, che possono derivare dall’attuazione degli interventi specifici del PSP utilizzando il modello DPSIR (Driving forces, Pressure, State, Impact e Response).
- Condividendo in generale l’approccio utilizzato, si riportano nel seguito alcuni commenti specifici per alcune matrici ambientali.

ACQUA

- Per favorire il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva Quadro Acque (Direttiva 2000/60/CE), il PSP prevede interventi in linea con numerose misure previste dai Piani di Gestione di Distretto Idrografico (PdG), in cui sono previste misure per la riduzione delle pressioni derivanti dal settore agricolo, sia di tipo puntuale per effetto dei prelievi idrici, sia di tipo diffuso da carico inquinante derivanti dall’uso di fertilizzanti e fitosanitari.
- In tale contesto, le risorse del PSP potranno rappresentare una importante fonte di finanziamento per le misure dei PdG, contribuendo alla copertura del costo ambientale degli utilizzi idrici agricoli.

- Condividendo la necessità di tutela quantitativa e qualitativa dei corpi idrici, si esprime in particolare apprezzamento per gli interventi previsti nel PSP che favoriscono il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua per l'irrigazione, attraverso l'intervento specifico sull'Uso sostenibile dell'acqua (ACA2), il supporto alle azioni finalizzate alla quantificazione dei volumi impiegati per l'irrigazione, attraverso la registrazione dei volumi distribuiti al campo (incluso negli interventi ACA 1, ACA2 e ACA 24) e il finanziamento di contatori per la misurazione dei volumi prelevati e/o utilizzati (SRD01, SRD02, SRD07, SRD08) ed il sostegno alle misure di ritenzione naturale delle acque che rientrano nella *Nature based solutions-NBS* (NWRM-Natural Water Retention Measures).
- Non risulta evidenziato il ruolo dell'agricoltura e della selvicoltura nel contenimento dei dissesti, dell'erosione superficiale e dell'erosione di massa, migliorando le sistemazioni idraulico-agrarie e gli interventi di riqualificazione nelle foreste di protezione delle zone montane. Specificamente, inoltre, è necessario riportare ad almeno 5 metri le fasce tampone, giustificare tecnicamente le modalità di deroga per le zone montane che ne abbiano effettivo bisogno, verificare il rispetto del mantenimento di tali fasce anche rispetto alle diffuse pratiche di ripulitura legate alla sicurezza idraulica.
- Le misure volte al riuso e alla ritenzione della risorsa idrica non sembrano adeguate. Si sottolinea la necessità di incentivare interventi mirati ad un uso più efficiente della risorsa idrica, tra cui le pratiche di recupero delle acque e l'ottimizzazione delle tecniche irrigue (invasi, irrigazione a goccia, ecc), disincentivando metodi di produzione di acqua dolce anche per uso irriguo che prevedano un dispendio energetico (ad esempio attraverso la dissalazione dell'acqua di mare).
- Essendo disponibile un documento di riferimento sulle buone pratiche agricole prodotto dalla Commissione Europea JRC (Joint Research Centre), nel contesto del Regolamento EMAS, "Sectoral Reference Document" (SRD) sulle buone pratiche ambientali (Best Environmental Management Practice, BEMP) riferito specificatamente all'irrigazione (Capitolo 10), si ritiene che i metodi agronomici per ottimizzare l'irrigazione – gestione del suolo e fabbisogno idrico delle colture, l'ottimizzazione dell'irrigazione, la gestione dei sistemi irrigui e le tecniche efficienti e controllate indicate nel documento siano tenuti in debito conto nell'identificazione delle pratiche da incentivare con il programma. In particolare, dovrebbero essere inclusi i seguenti benchmark di eccellenza a cui legare specifici indicatori di prestazione ambientale:
 - Realizzazione di un piano di gestione idrica che includa gli impatti diretti (irrigazione) ed indiretti (fertilizzanti, ...). Indicatori di prestazione ambientale: impronta idrica m³ (blu, verde, grigio) / tonnellata di prodotto; Water Energy Food Nexus / tonnellata di prodotto (calcolata con un approccio che consideri tutto il ciclo di vita in accordo alle norme ISO 14040-44 e ISO 14046).
 - Realizzazione di un piano di irrigazione che incorpori i seguenti principi: calcolo preciso del fabbisogno idrico, applicazione della pianificazione dell'irrigazione e misure per migliorare la qualità dell'acqua. Indicatori di prestazione ambientale: Abbinamento colture all'acqua disponibile o viceversa (S / N); Percentuale (%) di variazione della domanda di irrigazione (m³ / anno, m³ / ha / anno); Impronta idrica (componente acqua blu) (L / tonnellata di raccolto).
 - Selezione della migliore erogazione irrigua secondo le pratiche descritte a seconda della coltura, del clima locale e della disponibilità di acqua. Indicatori di prestazione ambientale: Efficienza nell'uso dell'acqua (WUE, Water Use Efficiency) resa agronomica / m³ di acqua applicata.

- Si suggerisce inoltre di incentivare pratiche rigenerative di compensazione dell'impronta idrica di prodotti, processi ed organizzazioni (calcolate in accordo alla norma ISO 14046) attraverso metodi di miglioramento qualitativo dello stato chimico delle acque sotterranee e superficiali.

ARIA

- Relativamente alla Qualità dell'Aria, si esprime apprezzamento al fatto che il programma ed il RA facciano riferimento al Codice nazionale di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca redatto dal MIPAAF (ora MASAF), ai sensi dell'Allegato III - Parte 2 - della Direttiva n. 2016/2284 (c.d. Direttiva NEC), sostenendo gli agricoltori che privilegiano metodi che riducono la volatilizzazione dell'ammoniaca, promuovendo l'utilizzo di sostanza organica derivante dagli effluenti secondo le modalità di spandimento previste dal SRA13 e dal digestato, così valorizzando i reflui zootecnici riducendo contestualmente l'inquinamento determinato dall'emissioni di ammoniaca ed i fenomeni di eutrofizzazione causati dalla lisciviazione dell'azoto.
- Tale documento di programmazione nazionale però, nel definire le pratiche agricole obbligatorie, non tiene conto delle migliori pratiche di gestione ambientale BEMP (Best Environmental management practices) di cui alla Decisione (UE) 2018/813 della Commissione del 14 maggio 2018 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell'agricoltura). In particolare, dovrebbero essere inclusi i benchmark di eccellenza descritti nel seguito.
- In riferimento ai fertilizzanti il Programma, come misura di riduzione delle emissioni di ammoniaca, prevede solamente l'incorporazione dei fertilizzanti a base di Urea. Le BEMP consistono di ottenere riduzioni superiori di emissioni di ammoniaca attraverso le seguenti migliori pratiche:
 - Bilancio dei nutrienti a livello di campo, assicurando che sia soddisfatto il fabbisogno di nutrienti delle colture, senza al tempo stesso utilizzare un eccesso di nutrienti, attraverso il bilancio dei nutrienti a livello di campo (Capitolo 3.3.1 Decisione 2018/813).
 - Rotazione delle colture per un efficiente ciclo dei nutrienti, ottimizzazione del ciclo dell'azoto incorporando le leguminose nei cicli di rotazione delle colture. Le leguminose ottimizzano l'apporto di azoto tramite la fissazione biologica di tale sostanza e ne massimizzano il trasferimento alle colture successive con perdite minime dovute alla lisciviazione (Capitolo 3.3.2 Decisione 2018/813).
 - Applicazione di precisione dei nutrienti, attraverso la sincronizzazione degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti in modo che coincidano con il fabbisogno delle colture, ripartire le applicazioni al fine di massimizzare l'assorbimento dei nutrienti e prevenire le perdite, utilizzare sistemi di guida GPS per un'applicazione di precisione dei nutrienti (NPK), applicare direttamente i nutrienti alle sementi (Capitolo 3.3.3 Decisione 2018/813).
 - Scelta di fertilizzanti sintetici a basso impatto ambientale. La fabbricazione di azoto minerale richiede grandi quantità di energia e dà luogo a considerevoli emissioni di gas a effetto serra, a seconda del tipo di composti, dell'efficienza degli impianti di produzione e delle tecniche di abbattimento del protossido di azoto (N₂O) applicate. In caso di utilizzo di fertilizzanti sintetici a base di nitrati, la BEMP consiste nello scegliere i prodotti con una impronta di carbonio inferiore documentata (Studio Life Cycle Assessment certificato). Inoltre, quando risulti necessario utilizzare fertilizzanti a base di urea, la

BEMP consiste nello scegliere i prodotti con granuli rivestiti di un inibitore della nitrificazione. L'inibitore della nitrificazione rallenta la velocità dell'idrolisi dell'urea in ammonio e ammoniaca. Inoltre, consente di rendere disponibile una quantità precisa di azoto per le colture rallentando la produzione di nitrati a un tasso più vicino a quello di assorbimento delle colture (Capitolo 3.3.4 Decisione 2018/813).

- In riferimento ai liquami e allo spandimento, il Programma, come misura di riduzione delle emissioni di ammoniaca, prevede solamente il divieto di distribuzione della frazione liquida con attrezzature in pressione solo su terreni con pendenza minore del 15% e misure di incorporazione del liquame e del solido. Le BEMP consistono di ottenere riduzioni superiori di emissioni di ammoniaca attraverso le seguenti migliori pratiche:
 - Bilancio dei nutrienti nelle aziende zootecniche. La BEMP consiste nel monitorare i flussi di nutrienti a livello aziendale e ottimizzare il surplus tenendo conto di tutti i nutrienti in entrata (azoto (N), fosforo (P) e potassio (K)) e in uscita, ossia quelli esportati nei prodotti animali e calcolando il surplus e l'efficienza d'uso (NUE) a livello di azienda. La NUE calcolata a livello aziendale consente di mettere a confronto i sistemi zootecnici in base all'efficienza complessiva di produzione (Capitolo 3.6.2 Decisione 2018/813). Si ricorda che elementi quali N e P hanno oramai un ciclo geochimico sbilanciato (input > output) superando "tipping points" accettabili a livello planetario (<https://www.stockholmresilience.org/meet-our-team/staff/2008-01-16-rockstrom.html>).
 - Riduzione per via alimentare dell'azoto escreto. La BEMP consiste nel ridurre l'escrezione di azoto attuando misure nutrizionali, tra cui l'uso di erba ad alto tenore zuccherino e/o insilato di mais per i ruminanti, alimentazione a fasi, uso di mangimi ipoproteici (Capitolo 3.6.3 Decisione 2018/813).
 - Gestione degli effluenti di allevamento, tramite ricovero zootecnico efficiente: ridurre al minimo la superficie sporcata dagli effluenti, mantenere al minimo la temperatura e la velocità della ventilazione sopra gli effluenti e/o le superfici sporche di deiezioni; evitare aperture in corrispondenza della direzione da cui soffia prevalentemente il vento, tenere pulite e asciutte tutte le aree interne ed esterne del ricovero zootecnico, eliminare rapidamente le deiezioni, nei sistemi confinati di grandi dimensioni, eliminare le emissioni di ammoniaca dall'aria esausta utilizzando liquidi di lavaggio acidi o filtri irroranti biologici (Capitolo 3.7.1 Decisione 2018/813).
 - Digestione anaerobica- La BEMP consiste nel trattare i liquami e il letame in un sistema di digestione anaerobica in loco o in un vicino impianto di digestione anaerobica per produrre biogas che può essere catturato e utilizzato per la generazione di calore ed energia elettrica o trasformato in biometano, in sostituzione dei carburanti fossili. La digestione anaerobica converte inoltre l'azoto organico in forme più facilmente assorbibili dalle piante, aumentando in tal modo il valore dei liquami e del letame come sostituti dei fertilizzanti (Capitolo 3.7.2 Decisione 2018/813).
- Separazione dei liquami/digestato. La BEMP consiste nel separare i liquami prodotti in loco o il digestato derivante dalla digestione anaerobica in loco per ottenere una frazione solida e una liquida prima dello stoccaggio e dell'applicazione sui terreni agricoli. La separazione consente di gestire con più precisione i nutrienti contenuti nei liquami/nel digestato, perché l'azoto è presente in quantità

- superiore nella frazione liquida e il fosforo nella frazione solida (Capitolo 3.7.3 Decisione 2018/813).
- Sistemi adeguati di trattamento dei liquami e di stoccaggio dei liquami o del digestato e degli effluenti solidi. Se non è possibile praticare la digestione anaerobica dei liquami, la BEMP consiste nell'impiegare tecniche che riducono le emissioni di ammoniaca (NH₃) e, nel contempo, preservano l'alto valore nutritivo del letame, in vista della loro applicazione su terreni agricoli, tra cui l'acidificazione dei liquami, il raffreddamento dei liquami, l'utilizzo di sistemi adeguati di stoccaggio dei liquami. Relativamente agli effluenti solidi, la BEMP consiste nel compostare o nello stoccare per lotti tutte le frazioni solide provenienti dai sistemi di gestione degli effluenti di allevamento (Capitolo 3.7.4, 3.7.5 Decisione 2018/813).
 - Applicazione dei liquami per iniezione e interrimento del letame. Le emissioni di ammoniaca dal suolo si verificano immediatamente dopo l'applicazione dei liquami o del letame, e possono essere in larga misura evitate iniettando i liquami sotto la superficie del terreno o interrando il letame mediante aratura con inversione degli strati o altre tecniche. La BEMP consiste pertanto: nell'iniettare superficialmente i liquami vicino alle radici, riducendo le perdite di azoto dovute alla volatilizzazione dell'ammoniaca e ottimizzando la localizzazione dei nutrienti apportati alle colture; nell'interrare gli effluenti solidi nei seminativi il più presto possibile dopo lo spandimento; i migliori risultati in termini di abbattimento delle emissioni di ammoniaca si hanno interrando immediatamente gli effluenti mediante aratura con inversione degli strati; si ottengono tuttavia buoni risultati anche con l'interramento senza inversione e l'interramento posticipato (ad esempio, dopo 4-24 ore dallo spandimento).
 - Relativamente alla Mitigazione dei cambiamenti climatici ed al contributo al raggiungimento delle emissioni nette zero dato dallo stoccaggio del carbonio nei suoli, nella logica di intervento relativa all'obiettivo specifico 4 e all'obiettivo specifico 5 il PSP individua chiaramente tutti gli interventi finalizzati a favorire tale sequestro, tra cui gli interventi che supportano: i) l'adozione di pratiche che riducono l'intensità delle lavorazioni del suolo (SRA03); ii) il passaggio/mantenimento a sistemi colturali più estensivi e/o meno impattanti (PD04-ES5, SRA01, SRA07, SRA26, SRA29, SRD10); iii) l'apporto e impiego sostenibile di matrici organiche, anche in ottica di riciclo di materie di scarto e sottoprodotti (SRA04, SRA13); iv) la conservazione e/o integrazione dei residui colturali (PD05-ES3, SRA21, SRA27-5); v) l'introduzione di cover crops e/o l'inerbimento delle colture permanenti (PD05-ES2, SRA05, SRA06); iv) l'adozione di tecniche e pratiche volte a proteggere gli stock di carbonio esistenti (SRA08, SRA28, SRD11-1, SRD12).
 - La Comunicazione sul ciclo del carbonio sostenibile, presentata nel 2021 dalla Commissione, ha l'intento di incrementare il sequestro di carbonio, premiare i gestori del territorio per i risultati raggiunti in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici e di benefici collaterali. Essendo stata pubblicata a dicembre 2022 la proposta di regolamento europeo COM(2022) 672 *“establishing a Union certification framework for carbon removals”*, il c.d. Regolamento sul carbon farming, che entrerà in vigore nel 2023, si ritiene che questa debba essere adeguatamente tenuta in conto in modo da incentivare un'adeguata certificazione e permettere lo sviluppo del mercato dei crediti di carbonio, in particolare tenendo conto del fatto che – come dichiarato nella proposta stessa - *“attraverso lo sviluppo volontario dei mercati può essere garantita una protezione a più lungo termine degli stock di carbonio e azioni nei terreni non sostenuti dalla PAC [...] Inoltre, questa proposta consentirà di divulgare le riduzioni delle emissioni diverse dal CO₂ come benefici collaterali della rimozione del carbonio”*.
 - Chiarire in maniera univoca quali terreni non sono già stati inseriti negli inventari forestali elaborati

a livello nazionale ai fini della contabilizzazione delle emissioni di gas serra (Nationally Determined Contribution), in modo da incentivare la pratica del carbon farming.

- Favorire l'adozione di pratiche colturali che incrementino il sequestro di carbonio nel suolo da parte del settore agricolo e forestale, che non danneggino la biodiversità dei terreni e delle colture, riducendo al minimo e, ove possibile, eliminando, l'introduzione e l'insediamento di specie esotiche nell'ambiente europeo, come previsto dalla strategia europea sulla biodiversità al 2030, quali ad esempio il ricorso a piantagioni industriali di specie vegetali alloctone, invasive e capaci di alterare gravemente le biocenosi vegetali e animali delle aree dove si diffonde (es. bambù gigante),
- Incentivare con crediti di carbonio anche le gestioni forestali che svolgono servizi ecosistemici, di protezione dei versanti ecc e che parallelamente consentono di incrementare la cattura del carbonio

SUOLO

- Relativamente all'uso dei fanghi in agricoltura, si esprime apprezzamento per il fatto che la PAC sostiene gli agricoltori che si impegnano, volontariamente e per un periodo minimo di cinque anni, ad adottare tecniche agricole rispettose dell'ambiente che vanno al di là delle normali pratiche agricole. In questo contesto, il divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione rientra in tale obiettivo, per il rischio connesso con la presenza di metalli pesanti e sostanze pericolose, quali l'arsenico, caratterizzato da un complesso ciclo biogeochimico, come enunciato nella relazione della Commissione europea del 27 febbraio 2017 e per la presenza di contaminanti emergenti (prodotti farmaceutici, microplastiche) per i quali molta letteratura scientifica internazionale ha ormai identificato l'impatto.

CLIMA

- È necessario valutare con maggiore chiarezza il modo in cui gli impegni agro-climatico-ambientali contribuiranno quantitativamente al contesto alla crisi sia per mitigazione che per adattamento. Serve altresì chiarire da quale livello di base si consideri di partire con le misurazioni quantitative ai fini degli indicatori.
- Le esigenze e le priorità vanno individuate nell'analisi e affrontate dagli interventi proposti per i quali è necessario stabilire la complementarità con i pertinenti obiettivi specifici.
- Dovranno essere identificate ulteriori misure a sostegno della prevenzione dei disturbi naturali, incendi, attacchi parassitari, danni da tempeste, alluvioni, erosione, siccità per aumentare resilienza e resistenza.

BIODIVERSITÀ ED ECOSISTEMI

- Sarebbe stato opportuno anticipare in fase di scoping il livello I della valutazione d'incidenza e presentare e analizzare le alternative di piano possibili, giustificando le scelte operate nel Rapporto Ambientale. Permangono infatti una serie di tematiche che richiedono revisioni significative, descritte nel seguito.
- Relativamente a praterie e aree aperte, è necessario porre attenzione al livello nazionale, almeno per gli habitat Natura 2000, per garantire con il loro utilizzo sostenibile la salvaguardia di tali ecosistemi nel paese. Anche gli ultimi 10 anni hanno visto infatti territori sospesi, abbandonati senza rimedio e senza funzioni, con altri territori vuoti che si stanno progressivamente creando, suscettibili di insediamento di specie pioniere ed invasive. Indicare dunque criteri sufficientemente ampi perché la

designazione di prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale, soprattutto per le aree interne le zone di montagna alpina, appenninica, mediterranea e insulare, porti a pratiche che conseguano un buono stato di conservazione.

- È necessario approfondire le ricadute dell'abbandono colturale, spesso associato a perdita di biodiversità per omogeneizzazione ecologica, non solo nel paesaggio dell'ulivo, correttamente ritenuto ad alto potenziale di biodiversità, da considerare nelle dinamiche di abbandono e presidio nelle zone più difficili e rispetto alle tecniche colturali adottate e adottabili. Anche l'agroselvicoltura e forme innovative di ordinamenti colturali a beneficio di multifunzionalità, biodiversità e tutela del paesaggio agrario sono state insufficientemente considerate.
- Occorre spiegare il legame con Natura 2000 e le misure del PAF per il mantenimento degli habitat forestali e delle specie correlate, aumentando sia per questi che per le aree agricole il livello di ambizione, anche per i pagamenti Natura2000. La GFS prevista dalle Strategie Forestali nazionale ed europea non sembra essere contemplata nella sintesi SWOT, nonostante sia inclusa nelle esigenze e nella logica di intervento. Serve chiarire quali interventi sosterranno la gestione sostenibile delle foreste.
- È necessario abbassare il rischio di incendio da abbruciamento dei residui colturali e aumentare il riuso e la circolarità con interventi più decisi e generalizzati (almeno per i seminativi) rispetto al ciclo della sostanza organica e ai possibili usi energetici a cascata (identificando usi del suolo, ordinamenti colturali e habitat più interessati nel paese, viste le condizioni molto diversificate).
- È necessario fissare target finali per:
 - riduzione GHG, con gestione più ambiziosa dei terreni agricoli, della zootecnia e della selvicoltura sostenibile, e non solo in montagna;
 - aumento del sequestro di carbonio organico;
 - LULUCF e adattamento;
 - riduzione consumi e aumento produzioni di energia; diversificazione, soprattutto dei seminativi;
 - miglioramento dello stato ecologico degli habitat agricoli, accrescimento degli elementi caratteristici del paesaggio ad elevata diversità e inversione della perdita di biodiversità per le pianure e le zone collinari rispetto alle zone montane.
- È necessario utilizzare il principio di precauzione per evitare retroazioni negative di misure potenzialmente sostenibili di mitigazione climatica, ad es. dell'agrivoltaico, la cui effettiva fattibilità ed efficacia devono ancora essere verificate anche in termini di potenziali impatti negativi sull'uso del suolo e sulla produttività agraria; oppure dell'uso di Robinia Pseudoacacia, invasiva, per i cedui a corta rotazione, un rischio, specie in territori dove non sia già presente. Non risultano infine indagati i rapporti tra fauna selvatica e settore primario, con le numerose contraddizioni esistenti che richiedono azioni di prevenzione delle predazioni e misure adeguate di sostegno, suscettibili anche di mantenere equilibri trofici benefici (es. predazioni da parte dei lupi delle popolazioni di cinghiali e di nutrie)
- Deve essere rafforzato il sostegno diretto alle attività e agli imprenditori che tutelano la biodiversità in aree fragili difficili e svantaggiate (montagna e aree interne, isole) sia di tipo agronomico e

zootecnico che naturale (habitat anche prioritari di origine colturale, habitat pastorali e forestali; ruolo nel contenimento/diffusione di specie aliene...) considerando i rapporti tra agricoltura, selvicoltura, zootecnia, pastoralismo e habitat delle praterie e gestione/protezione della fauna selvatica, con particolare attenzione a quelle specie, anche avifaunistiche, in forte declino in quanto strettamente dipendenti da habitat agricoli in via di scomparsa o per effetto del massiccio uso di biocidi o per effetto della rimozione di arbusteti e siepi caratteristici del paesaggio agrario, da preservare e incentivare anche oltre la condizionalità.

SALUTE UMANA ED ASPETTI SOCIO-ECONOMICI

- Si evidenzia che il RA è sì impostato correttamente, ma il tema salute e popolazione è affrontato in maniera molto generale dando una panoramica del contesto raggruppata a scala nazionale non andando ad esplicitare le caratteristiche e criticità specifiche dei singoli ambiti regionali.
- Si sottolinea che alcuni contaminanti alimentari possono essere rilasciati dall'uomo nell'ambiente anche durante le normali pratiche agricole (sotto forma di elementi in traccia es. l'arsenico, cadmio, piombo e mercurio, idrocarburi Policiclici Aromatici, ecc.), possono essere presenti naturalmente nell'ambiente (es. micotossine, tossine algali e ittiotossine, ammine biogene), o possono essere presenti come contaminanti da processo (es. acrilamide e esteri glicidici degli acidi grassi). In merito ai contaminati chimico-ambientali derivanti dal settore agricolo nel RA si citano principalmente quelli riferibili all'uso degli agrofarmaci o pesticidi che vengono utilizzati per combattere le principali avversità delle piante senza prendere in considerazione la problematica del multiresiduo, cioè la compresenza di più residui di queste sostanze nel medesimo campione. Si sottolinea l'importanza di specifiche misure di controllo da parte delle autorità nazionali che tengano conto del multiresiduo e degli effetti negativi ad esso correlati, e tengono in debita considerazione il commercio di fitofarmaci illegali. Sul piano del monitoraggio dei residui negli alimenti, sarebbe estremamente importante estendere e abbinare ai controlli ufficiali ulteriori metodi di indagine come il biomonitoraggio. In questo quadro dovrebbe essere prestata una maggior attenzione alla presenza di antibiotici nelle acque superficiali dato l'utilizzo dei fanghi di depurazione come concime per i campi.
- Rumore: si sottolinea l'importanza di porre particolare attenzione ad una valutazione degli investimenti orientata ad una minimizzazione degli impatti sonori sull'ambiente e sulla popolazione e coerente con la Classificazione acustica del territorio comunale interessato, garantendo il rispetto dei valori assoluti di emissione ed immissione da essa stabiliti, così pure dei valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Valutazione di incidenza

PREMESSO che:

a livello di impostazione generale si condivide il percorso metodologico assunto nella Valutazione di Incidenza del PSP e dei limiti di approfondimento imposti dall'estensione del Piano a livello nazionale e dall'assenza, in questa fase programmatica, dell'individuazione puntuale degli interventi da realizzarsi e della loro localizzazione.

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- dalla analisi valutative svolte ai fini dell'individuazione delle possibili macrocategorie di effetti, si

evincesse che nessun intervento dovrebbe avere incidenza negativa elevata o molto elevata. Inoltre la maggior parte degli interventi (83 su 115) hanno possibilità nulle o deboli di poter interferire con aree della Rete Natura 2000 e quindi incidere negativamente su habitat e specie oggetto di tutela. Altrettanto poco rappresentati sono gli interventi in cui si riscontra una bassa potenzialità di incidenza (12 su 115) e solo 3 interventi mostrano un'inclinazione verso un impatto moderato ovvero: intervento SRD02, SRD07, SRD08;

- Per questi ultimi in particolare si rinvia alle successive fasi di pianificazione e progettazione per una analisi sito specifica e/o per un ulteriore approfondimento anche degli eventuali criteri di indirizzo per l'attuazione;
- Il rimando alle ulteriori fasi di valutazione di incidenza necessita di individuare subito criteri di indirizzo utili a meglio orientare la scelta, rispetto alle ricadute sulla Rete Natura 2000, degli interventi proposti anche nell'ottica non solo di limitare o prevenire effetti negativi;
- ma anche aiutare il miglioramento dello stato di conservazione di habitat e specie, con efficaci ricadute positive degli impegni volontari e degli investimenti non produttivi, oltre a sostenere i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti da vincoli e restrizioni imposti dalle misure di conservazione e dai piani di gestione o da altri strumenti di pianificazione che impongono limitazioni alle pratiche agronomiche, selvicolturali, zootecniche, eventualmente in termini di PES.

Monitoraggio

PREMESSO che:

- La costruzione del Sistema di Monitoraggio del Piano necessita di una *governance* complessa e supportata da strumenti in grado di garantirne l'attuazione definendo ruoli e competenze tra i diversi livelli di amministrazioni coinvolte a livello nazionale e regionale nonché le modalità per garantire il flusso e l'implementazione dei dati di monitoraggio

CONSIDERATO che:

- la descrizione delle misure di monitoraggio (erroneamente si è fatto riferimento al Piano di Monitoraggio Ambientale che ha contenuti di maggior approfondimento e dettaglio tecnico e che dovrebbe essere redatto a valle del processo di VAS svolto e sulla base degli esiti del processo stesso) è trattata in modo generico e senza alcun riferimento a quanto emerso dalle valutazioni del RA in termini di obiettivi, azioni ed effetti che prioritariamente saranno oggetto di monitoraggio;
- la metodologia descritta risulta essere parziale e in alcuni casi i riferimenti sembrano attinenti alla fase di scoping: *” Di seguito si riportano le informazioni preliminari sui criteri sulla base dei quali sarà impostato il sistema di monitoraggio e le prime indicazioni sulle modalità di attuazione del monitoraggio. La descrizione completa degli indicatori sarà definita nel RA, in relazione agli esiti delle valutazioni in esso operate e alle eventuali indicazioni che emergeranno a valle della fase di scoping. Quanto alla reportistica di monitoraggio è VAS del PSP (da fornire anche all'Autorità competente), si propone una cadenza annuale. Ulteriori elementi saranno ampiamente descritti nel RA. (Pag.419)*
- Viene sottolineata la natura del PSP, *“che si occupa di costruire una seppure robusta cornice, a livello nazionale, degli interventi della PAC sul settore agricolo in senso lato, e considerando che le singole regioni e province autonome possono o meno attivare delle misure, si suggerisce la definizione più nel dettaglio degli indicatori qui proposti quando verranno predisposti i programmi*

regionali, i quali conterranno maggiori dettagli sulle misure attivate a livello locale e i criteri di ammissibilità eventualmente modificati dalle regioni/province”, senza però fornire alcune indicazioni d’inquadramento per le fasi di monitoraggio dei Piani a livello regionale e di come queste interagiscono con il monitoraggio del Piano a livello nazionale rimandando all’istituzione del Comitato di monitoraggio “Il Comitato, che si riunirà almeno una volta l’anno e dovrà, tra gli altri compiti, esaminare i progressi compiuti nell’attuazione del piano strategico della PAC e nel conseguimento dei target intermedi e finali e produce relazioni annuali sull’efficacia dello stesso”.

- Non sono indicati i soggetti, le modalità, le risorse finanziarie e gli strumenti (convenzioni, accordi di cooperazione...) che garantiscano l’effettiva operatività del monitoraggio ambientale.

CONSIDERATI

gli esiti della consultazione sul Rapporto Preliminare Ambientale (fase di scoping), i contenuti del Parere di scoping e delle osservazioni pervenute e in particolare:

1. Le azioni intraprese ed i commenti relativi alle osservazioni formulate in fase di scoping dalla CTVA (Parere n. 32 del 13/04/2022)
2. Le azioni intraprese ed i commenti relativi alle osservazioni formulate in fase di scoping dagli SCA;
3. Quanto rilevato nel proseguo del testo del presente parere relativamente alla modalità di recepimento di quanto osservato all’interno del parere di scoping.

CONSIDERATO che

- il Rapporto Ambientale (cfr. Par. 2.1 Descrizione della fase di consultazione con i SCA sul RP: sintesi delle osservazioni pervenute e descrizione delle modalità di recepimento nel RA e par. 2.2 Recepimento delle osservazioni pervenute nella fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale) ha dato riscontro circa le modalità con cui tali esiti sono stati recepiti, e in particolare:
 - o Le azioni intraprese ed i commenti relativi alle osservazioni formulate in fase di scoping dalla CTVA (Parere n. 32 del 13/04/2022) sono riportate in primo luogo nel citato par. 2.1, quando l’Autorità Proponente riporta “le indicazioni e le raccomandazioni principali delle quali dovrà necessariamente tenere conto nella costruzione del RA”; nel riportare poi quanto raccomandato dalla CTVA, l’Autorità Proponente cita solo quanto descritto nelle conclusioni del parere che ha una ricaduta diretta nel RA mentre non cita quanto richiesto in merito al Piano; quindi nel Par. 2.2 con la “Tabella 2-2 Resoconto osservazioni della commissione CTVA”, l’Autorità Proponente integra quanto riportato in precedenza e in particolare si riscontra quanto segue:
 - Per ogni richiesta redatta dalla CTVA, sia relativa al RA che al Piano l’Autorità Proponente riporta un commento sintetico (es. Accolta, Prevista, Prevista nel RA, Non pertinente ecc);
 - Questo commento consente da una parte di discriminare tra una raccomandazione accolta (anche se parzialmente) e quelle non accolte, perché ad esempio non ritenute pertinenti, dall’altra non consente di rintracciare le modalità e il contenuto dell’accoglimento delle raccomandazioni o di trovare evidenza delle motivazioni del non accoglimento all’interno del RA;

- A completamento di quanto contro dedotto e considerato delle raccomandazioni riportate nelle conclusioni del Parere della CTVA, nel par. 2.2 l’Autorità Proponente riporta la Tabella 2-3 Sintesi osservazioni dei SCA pervenute entro i termini procedurali e considerate nel parere della CTVA, la Tabella 2-4 Sintesi osservazioni dei SCA pervenute entro i termini procedurali, non presenti nel parere della CTVA e considerate nel RA e infine la Tabella 2-5 Sintesi osservazioni dei SCA pervenute oltre i termini procedurali e considerate nella redazione del RA;
- Anche in queste tre diverse tabelle l’Autorità Proponente riporta una sintesi delle osservazioni e poi un commento molto sintetico, che, anche in questo caso, non consente di rintracciare nel RA la modalità e il contenuto dell’accoglimento, per mancanza di qualsivoglia sistema di indirizzamento;
- Complessivamente si può affermare che sia le raccomandazioni della CTVA riportate a conclusione del Parere n.32 del 13/4/2022 che le osservazioni dei SCA sono state, a detta dell’Autorità Proponente, accolte nel RA per la maggior parte delle volte.

VALUTATO che

Rispetto alle osservazioni prodotte nel parere di scoping:

- Non è possibile verificare puntualmente come si è dato riscontro sia alle raccomandazioni della CTVA elaborate nel parere n.32 del 13/4/2022 né come siano state trasferite nel RA e nel Piano le osservazioni pertinenti dei SCA; si ritiene necessario che in fase di revisione definitiva del RA sia prodotta all’interno del RA stesso una tabella come quella già predisposta, integrata con ulteriori informazioni e rimandi puntuali che consentano verificare quanto, in che modo e perché sono state tenute in conto nella versione fin qui prodotta. Tale aspetto risulta necessario anche al fine di non richiamare nuovamente molte delle raccomandazioni e richieste formulate in sede di parere di scoping e che non sembrano aver trovato soddisfacimento. Per tanto verranno richiamate nella parte finale del presente parere.

PRESO ATTO che

- l’Autorità Proponente ha dato riscontro con delle controdeduzioni volontarie alle osservazioni pervenute nei termini in sede di consultazione sul Programma e sul Rapporto Ambientale con un documento dal titolo: “Controdeduzioni volontarie alle Osservazioni del Pubblico relativamente al Rapporto Ambientale del Piano Strategico della Politica Agricole Comune 2023-2027” (protocollo MiTE 0147309 del 24-11-2022), che riporta una tabella con l’ente osservante, un esito dell’osservazione e le controdeduzioni eventuali, poi nel proseguo del documento vengono riportate sia una sintesi dell’osservazione ricevuta e una descrizione delle controdeduzioni, tutto questo solo nel caso fosse prevista nella tabella che qui si riporta:

Ente	Parere	Controdeduzioni
Unione Montana Potenza Esino Musone	Parere positivo, con indicazioni per la fase attuativa	SI Parte I PSP (vedi osservazione n. 1)
Parco Nazionale Arcipelago Toscano	Parere positivo	Non necessarie
ARPA Basilicata	Valutazione positiva	Non necessarie

Ente	Parere	Controdeduzioni
Regione Emilia-Romagna	Valutazione positiva	SI Parte I PSP (vedi osservazione n. 9) Parte II RA
Regione Calabria - Dipartimento territorio e tutela dell'ambiente	Valutazione positiva con osservazione sull'attenzione prestata dal PSP alla gestione delle risorse idriche e dalla Regione Calabria alla dotazione finanziaria assegnata agli specifici interventi	SI Parte I PSP (vedi osservazione n. 10) Parte II RA
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	Valutazione positiva con osservazione sulla necessità di prevedere un eco-schema specifico sulla gestione delle risorse idriche e modifiche puntuali al Criterio di ammissibilità SRC05	SI Parte I PSP (vedi osservazione n. 11) Parte II RA
ARPA Puglia	Parere positivo	Non necessarie
Parco Nazionale Monti Sibillini	Parere positivo, con indicazioni per la fase attuativa sull'opportunità della VINCA per alcuni specifici interventi	SI Parte I PSP (vedi osservazione n. 2) Parte II RA
Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata	Valutazione positiva implicitamente espressa, attenzione a monitoraggio efficacia effetti ambientali degli interventi risorse idriche	SI Parte I PSP (vedi osservazione n. 22) Parte II RA
UTILITALIA	Parere non espresso, attenzione specifica su fanghi di depurazione delle acque reflue	SI Parte I PSP (vedi osservazione n. 3) Parte II RA
Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali	Valutazione completa non possibile, attenzione a monitoraggio efficacia effetti ambientali degli interventi risorse idriche	SI Parte I PSP (vedi osservazione n. 4) Parte II RA
Consorzio Italiano Compostatori EFAR (European Federation for Agricultural Recycling) Assoambiente	Richiesta di modifica su fertilizzanti da acque reflue	SI Parte I PSP (vedi osservazioni n. 3 e n. 5)
ARPAT	Valutazione positiva, necessità di definire sistema di monitoraggio dei fitofarmaci nelle acque	SI Parte I PSP (vedi osservazione n. 6) Parte II RA
Regione Marche - Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Osservazione relativa alla mancata valutazione delle criticità territoriali e degli effetti cumulativi. Osservazione sul sistema di monitoraggio e sugli indicatori proposti nel RA.	SI Parte II RA

Ente	Parere	Controdeduzioni
Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche	Osservazioni prevalentemente sul RA e indirettamente sull'efficacia del PSP sulla riduzione dell'uso dei nitrati in agricoltura	SI Parte I PSP (vedi osservazione n. 7) Parte II RA
Parco Archeologico dell'Appia Antica	Valutazione implicitamente positiva. Rimando a verifica di compatibilità dei singoli piani o progetti proposti nel territorio di competenza	SI Parte II RA (vedi osservazione n. 20)
Regione Friuli-Venezia Giulia - Giunta regionale	Parere positivo Osservazione su completezza elenco siti Natura 2000	SI Parte I PSP (vedi osservazione n. 8) Parte II RA
LIPU (Cambiamo Agricoltura)	Valutazione negativa sul RA	SI Parte I PSP (vedi osservazione n. 12) Parte II RA
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bari	Comunicazione di Parere inviato a MIC per competenza	Non necessarie
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato	Parere positivo su quasi tutti gli elementi del RA. Parere parzialmente positivo su alcuni elementi del RA	SI Parte II RA (vedi osservazione n. 19)
Regione Lombardia	Valutazione implicitamente positiva. Richiesta di interventi più efficaci per qualità dell'aria. Valutazione incidenza se investimenti interferiscono con siti Natura 2000. definizione di criteri premiali comuni per indirizzo comune alle regioni. Osservazioni puntuali a RA	SI Parte I PSP (vedi osservazione n. 13) Parte II RA
Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento Territorio e Trasporti, ambiente, energia e cooperazione	Parere Positivo. Richiesta di chiarimenti su modalità di programmazione regionale e su integrazione di specifiche indagini per monitoraggio ambientale	SI Parte I PSP (vedi osservazione n. 14) Parte II RA
Regione Toscana - Giunta Regionale	Parere positivo con raccomandazioni su sistema monitoraggio fitofarmaci nelle acque e monitoraggio ambientale	SI Parte I PSP (vedi osservazione n. 15) Parte II RA
ARPA Friuli Venezia Giulia	Valutazione implicitamente positiva. Richiesta di definizione di criteri premiali comuni per indirizzo comune alle regioni. Osservazioni puntuali a RA	SI Parte I PSP (vedi osservazione n. 16) Parte II RA
Città Metropolitana di Milano - Ente Parco Agricolo Sud Milano	Parere positivo	Non necessario

Ente	Parere	Controdeduzioni
Regione Friuli Venezia Giulia	Parere positivo con riserva di ulteriori valutazioni ambientali a livello di attuazione regionale	Non necessario
ARPA Lombardia	Commenti su interventi PSP senza particolari indicazioni migliorative. Commenti su RA	SI Parte II RA (vedi osservazione n. 21)
Regione Valle d'Aosta	Parere positivo con osservazioni su aspetti paesaggistici e su monitoraggio dell'attuazione	SI Parte I PSP (vedi osservazione n. 17)
AssoAmbiente	Parere non espresso, attenzione specifica su utilizzo di fanghi e di fertilizzanti contenenti fanghi	SI Parte I PSP (vedi osservazione n. 18)

- Sempre nel citato documento, nella premessa, l'Autorità proponente "...fa presente che nel periodo intercorso dal momento dell'avvio della consultazione ad oggi è proseguito l'intenso lavoro di confronto con la Commissione europea, finalizzato ad apportare al PSP i miglioramenti necessari per renderlo del tutto in linea con la Regolamentazione e per inserire all'interno dello stesso tutti gli elementi chiarificatori della strategia.
- Questi chiarimenti, si legge, *"hanno riguardato in particolare l'ambizione ambientale del PSP sotto il profilo finanziario e degli indicatori di target, nonché l'integrazione con altre politiche di intervento pubblico (PNRR e Accordo di partenariato) e la coerenza con altre strategie ambientali attuate in ambito nazionale e regionale (es. PAF Natura 2000 e Piani di Bacino). Allo stato attuale la Commissione europea ha dato il via libera informale al PSP e ha avviato le procedure interne per assumere la Decisione di approvazione del PSP entro la metà del mese di dicembre"*.
- Per quest'ultimo aspetto in particolare, si riscontra che la Commissione europea avrebbe "approvato" il PSP come presentato successivamente agli emendamenti occorsi a seguito del confronto con la Commissione stessa, sempre comunque attendendo l'esito del parere VAS qui riportato e gli aggiustamenti che ne scaturiranno.

VALUTATO che

- Le osservazioni espresse dai SCA in fase di scoping sono state, a detta dell'Autorità Proponente, accolte nella fase di redazione del RA e che tale affermazione trova riscontro nel RA attraverso un insieme di tabelle sintetiche dalle quali è impossibile rintracciare i cambiamenti avvenuti
- Sempre nel documento di controdeduzioni prima citato si legge comunque che: *"Il lavoro di selezione dei vari fattori e tematismi (trattati nelle osservazioni, ndr.) ha consentito di collocare i contributi in modo diffuso nel RA. L'accorpamento per tematismi delle osservazioni da uno o più SCA (in molti casi significativo anche dal punto di vista del contributo tecnico-scientifico fornito), ha supportato anche lo sviluppo di interi paragrafi, con particolare riferimento a: quadro programmatico, fattori suolo, acqua, paesaggio e beni culturali, salute umana ed aspetti socioeconomici e biodiversità, determinando pertanto un pieno accoglimento nel RA"*

- gli stessi SCA, che poi si sono espressi con osservazioni sul Rapporto Ambientale e sul Piano, affermano in diversi casi di apprezzare l'accoglimento di quanto espresso in precedenza
- sarebbe necessario comunque che l'autorità Proponente, nella stesura finale del RA fornisca un dettaglio maggiore su come le osservazioni dei SCA abbiano avuto una ricaduta e in quali paragrafi e capitoli si possono rintracciare le risposte alle richieste effettuate.
- tale valutazione, tra l'altro trova riscontro nella premessa del citato documento di controdeduzioni dove verso la fine si evidenzia quanto segue: *“Inteso che la quasi totalità dei soggetti intervenuti durante il procedimento ha riscontrato difficoltà nel reperire il riscontro del recepimento all'interno del RA delle osservazioni effettuate in fase di scoping, sarà prodotta una tabella di corrispondenza ad integrazione e sostituzione della tabella 2.2 del RA”*

VALUTATO che

Con riferimento alle osservazioni espresse ai sensi dell'art.14, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i:

- Risultano pervenute nei termini 29 note oggetto di osservazioni/contributi da parte dei SCA e soggetti interessati. Risultano poi pervenute oltre i termini ulteriori 6 osservazioni, che sono state anch'esse considerate nel presente parere. 23 delle 29 osservazioni giunte nei termini hanno riguardato richieste di approfondimento e/o informazioni aggiuntive, mentre 6 hanno espresso parere favorevole o comunque non hanno rilevato osservazioni e/o criticità in merito alla documentazione del PSP e del Rapporto ambientale, salvo richiamare raccomandazioni e/o formulare suggerimenti di carattere generale.
- Delle 23 osservazioni contenenti aspetti “critici” si annota che nella quasi totalità i gli enti proponenti hanno preso atto che dalle azioni proposte nel PSP non dovrebbero derivare pregiudizi per la tutela degli ambienti naturali e delle specie di fauna e flora che caratterizzano il territorio nazionale.
- In generale tutte le osservazioni vertono su: aspetti relativi alle misure e alla loro efficacia o contrasto con gli obiettivi di tutela (su temi come risparmio idrico, qualità dell'aria e delle acque ecc); aspetti relativi alla valutazione ambientale (rilevanza delle pressioni di origine agricola sulla qualità dei corpi idrici; mancanza di considerazione delle criticità territoriali dell'impatto cumulativo; mancanza di valutazione dell'impatto delle attività agricole su dissesto idrogeologico, suolo e consumo di suolo; mancanza di una valutazione del contributo della agricoltura tradizionale alla produzione dei servizi ecosistemici); aspetti specifici del rispetto del principio DNSH (approfondimenti/chiarimenti sul documento separato dal RA e allegato); aspetti da considerare in fase attuativa (criteri premiali; eliminazione di vincoli all'utilizzo di fanghi da depurazione; promozione dell'utilizzo delle acque depurate; necessità di VInCA sito specifica successiva; considerazione delle misure di conservazione, considerazione di vincoli nelle aree protette) e infine sul monitoraggio (migliorare gli indicatori di contributo; sistemi standardizzati di misura dei fitofarmaci)
- Alle osservazioni giunte entro i termini, come detto in precedenza, l'Autorità Proponente ha prodotto delle controdeduzioni puntuali, rispondendo a 23 delle 29 osservazioni ricevute e riportando anche dove tali argomenti fossero stati trattati ma anche impegnandosi a rivedere alcune parti del RA per tenere conto di dette osservazioni nella stesura finale del Rapporto stesso
- Si prende atto di questo impegno e si invita l'Autorità Proponente a procedere nella modalità da essa stessa proposta, considerando anche la necessità di controdedurre rispetto alle note ricevute oltre i termini e quindi considerarle nella revisione finale della documentazione

Considerato quanto evidenziato nelle premesse, le osservazioni pervenute nonché gli esiti delle valutazioni effettuate in relazione alla documentazione presentata oggetto della presente istruttoria

PREMESSO che

- il processo di VAS svolto ha integrato la verifica del rispetto del Principio DNSH e che lo stesso è stato svolto secondo gli orientamenti forniti in ambito europeo e nazionale, quali richiamati nel testo del presente parere;
- che tale verifica ha assicurato, per tutte le linee di azione, il rispetto di detto Principio come evidenziato nella Tabella 6-1. Scala dei giudizi, motivazione e modalità di applicazione, di cui al paragrafo 6.2 Coerenza degli obiettivi con il principio DNSH e quindi nell'allegato 5 del RA.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 152/06 e s.m.i

RITIENE CHE

la Proposta di PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027 e il relativo Rapporto Ambientale, prima della approvazione in Conferenza Stato-Regioni del Piano medesimo, dovranno essere integrati secondo quanto avanti osservato e delle osservazioni e raccomandazioni di seguito indicate:

1. Promuovere un settore agricolo che consideri paritari gli aspetti di sicurezza alimentare, biodiversità, clima includendo anche la sovranità alimentare, senza creare una dicotomia tra produzione agricola ed ambiente e privilegiando la rimessa a coltura e pascolo di superfici abbandonate favorendo ed incentivando l'uso di misure agroambientali;
2. Arrestare e invertire la perdita di biodiversità, arrestando il consumo di suolo da un lato e dall'altro promuovendo pratiche di gestione adeguate e azioni di ripristino degli habitat a favore di specie e habitat protetti, uccelli e impollinatori presenti sui terreni agricoli;
3. Migliorare la gestione forestale, sostenibile e multifunzionale, la protezione delle foreste e il ripristino degli ecosistemi forestali al fine di conseguire buone condizioni degli habitat e delle specie legate alla biodiversità forestale nonché di potenziare la resilienza dei sistemi forestali alle minacce della crisi climatica e il valore delle foreste nel contenerne le conseguenze, in primis sui dissesti ideologici, sull'erosione del suolo, sull'aumento dell'aridità;
4. Migliorare l'allineamento degli obiettivi in tema di clima e biodiversità ed integrare il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, fermando il consumo di suolo e promuovendo resilienza e miglioramento delle qualità del suolo, incentivando operazioni colturali sostenibili e pratiche conservative per il mantenimento della struttura dei suoli e della presenza di Sostanza organica di 4° classe (humus);
5. Ridurre l'uso e i rischi legati ai pesticidi, sostenendo iniziative che diano la priorità a pratiche di difesa fitosanitaria che non ricorrono a sostanze chimiche e che promuovono il passaggio a prodotti fitosanitari meno pericolosi e a pratiche agricole sostenibili quali la difesa fitosanitaria integrata,

- mettendo inoltre in atto azioni per ridurre in maniera significativa l'uso di antimicrobici nell'agricoltura;
6. Sostenere strategie e pratiche di gestione ottimale delle risorse idriche, attraverso la definizione di piani di irrigazione (calcolo preciso dei fabbisogni idrico, pianificazione dell'irrigazione e misure per migliorare la qualità dell'acqua) che portino alla selezione della migliore erogazione irrigua secondo le pratiche idonee a seconda della coltura, del clima locale e della disponibilità di acqua, e del tipo di suolo;
 7. Sostenere le pratiche colturali che incrementino il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e forestali attraverso i regimi ecologici e le misure o gli investimenti agro-climatico-ambientali per lo sviluppo rurale, e attraverso una gestione conservativa dei suoli.
 8. Valorizzare la capacità del comparto agricolo quale carbon sink, "pozzi di assorbimento di carbonio", in grado di compensare le emissioni di CO₂ imputabili alla produzione agricola attraverso la quantità di carbonio immobilizzata nel suolo e nella biomassa forestale viva aiutando i gestori di terreni a cooperare e a sperimentare nuovi approcci;
 9. Favorire ed incentivare lo sviluppo di iniziative pilota nelle filiere agricole e forestali, con focus specifico, sulle foreste e su colture strategiche per le e potenzialità di assorbimento di CO₂, come il mais, sugli alberi da frutto e sulle orticole e sull'immagazzinamento del carbonio dopo la raccolta (legno come materiale di sostituzione e uso di packaging sostenibile per i prodotti agroalimentari destinati al consumo favorendo le alternative con minor intensità di carbonio o derivanti da fonti biologiche);
 10. Favorire la gestione di suoli e soprassuoli forestali con un approccio che minimizzino i rischi di dissesto;
 11. Favorire lo sviluppo di conoscenze e gestione dei dati anche georeferenziati a livello nazionale, portando avanti la standardizzazione delle metodologie, la rendicontazione e la verifica per fornire un quadro chiaro e affidabile per identificare pratiche che portino alla contabilizzazione del contrasto al declino della biodiversità e del sequestro del carbonio nelle attività agroforestali. Si riporta a questo proposito la necessità di promuovere la costruzione di banche dati quale strumento per lo studio e il monitoraggio del capitale naturale e interscambio di informazioni tra enti differenti.
 12. Definire una metodologia di monitoraggio, comunicazione e verifica dell'assorbimento di carbonio delle colture per fornire uno strumento che consenta di generare crediti di carbonio.
 13. Prevedere strumenti di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti che integrino la loro gestione sostenibile con il calcolo del bilancio di gas a effetto serra a livello aziendale;
 14. Favorire l'impiego di strumenti di calcolo e di valutazione della sostenibilità dei prodotti agricoli e di quelli forestali valutati lungo il loro ciclo di vita, attraverso la metodologia LCA (Life Cycle Assessment), includendo indicatori che considerino i diversi aspetti dell'impronta quantificando le emissioni di gas serra, i consumi idrici, il fabbisogno energetico e di suolo secondo l'approccio WEF (Water Energy Food Nexus);
 15. Promuovere lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile su terreni agricoli, regolamentandone l'utilizzo a favore di una sostenibile integrazione che preservi la priorità delle produzioni agroalimentari, senza consumo di suolo e a favore del paesaggio promuovendo la ricerca applicata a cominciare dai paesaggi molto intensificati (colture protette ad esempio);

16. Promuovere la limitazione e corretta gestione delle plastiche in agricoltura (film plastici, ecc.) e favorire il passaggio a materie di origine vegetale, biodegradabili e compostabili.
17. Promuovere e sostenere migliori pratiche, conoscenze e investimenti nell'allevamento, migliorando il benessere degli animali in tutto il loro ciclo di vita e migliorando le condizioni di gestione degli allevamenti intensivi in termini di effluenti e di emissioni;
18. Promuovere l'uso di macchine agricole macchine con sistemi di precision farming e di propulsione alternativa;
19. Promuovere e adottare indagini, controlli e monitoraggio dei fitofarmaci nelle varie matrici ambientali, acqua, suolo, alimenti rappresentativo della realtà e standardizzato a livello nazionale. In questo quadro si ritiene che il monitoraggio, almeno per le acque superficiali, e in particolar modo per i fiumi, debba riguardare anche gli antibiotici, visto che l'antibiotico resistenza sarà il problema fondamentale delle società umane nel prossimo periodo.
20. Si ritiene necessaria l'individuazione di un set di fitofarmaci e loro metaboliti, e farmaci quali gli antibiotici, comuni da sottoporre ad analisi per tutte le Regioni e con le stesse soglie di riferimento e allarme così da rendere omogeneo il monitoraggio tra le varie regioni.
21. Sul piano del monitoraggio dei residui negli alimenti, estendere il controllo ufficiale a più contaminanti e abbinare ai controlli ufficiali ulteriori metodi di indagine come il biomonitoraggio.
22. Nel definire le pratiche agricole da incentivare, si dovrà tenere conto delle migliori pratiche di gestione ambientale BEMP (Best Environmental management practices) di cui alla Decisione (UE) 2018/813 della Commissione del 14 maggio 2018 relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell'agricoltura), in particolare relativamente a: irrigazione, fertilizzanti, liquami, fanghi. Si suggerisce inoltre di incentivare pratiche rigenerative di compensazione dell'impronta idrica di prodotti, processi ed organizzazioni (calcolate in accordo alla norma ISO 14046) attraverso metodi di miglioramento qualitativo dello stato chimico delle acque sotterranee e superficiali.
23. Dovrà essere incentivata un'adeguata certificazione del carbon farming, tenendo conto della proposta di regolamento europeo COM(2022) 672 “establishing a Union certification framework for carbon removals”, favorendo l'adozione di pratiche colturali che incrementino il sequestro di carbonio nel suolo da parte del settore agricolo e forestale senza danneggiare la biodiversità dei terreni e delle colture, incluse le gestioni forestali che svolgono servizi ecosistemici quali la protezione dei versanti, chiarendo in maniera univoca quali terreni non sono già stati inseriti negli inventari forestali elaborati a livello nazionale ai fini della contabilizzazione delle emissioni di gas serra (Nationally Determined Contribution).
24. Integrare le misure di monitoraggio con una descrizione puntuale del sistema di monitoraggio ambientale integrato, della governance ad esso sottesa e degli strumenti adottati per garantire il flusso dei dati e l'implementazione dello stesso dal livello regionale a quello nazionale, avendo cura di individuare, a seguito degli esiti del processo di valutazione ambientale e delle analisi condotte nel Rapporto Ambientale, gli obiettivi e gli effetti da monitorare prioritariamente nonché sviluppare, in tale fase, eventuali focus di approfondimento e aggiornamento valutativo a seguito dell'individuazione più puntuale, alla scala regionale, delle azioni e degli interventi.

25. Integrare la Valutazione di incidenza svolta sul PSP con criteri di indirizzo utili a meglio orientare la sostenibilità, rispetto alle ricadute sulla Rete Natura 2000, degli interventi proposti e preparando le fasi ulteriori di Valutazione di incidenza.
26. Assicurare che vengano svolte le Valutazioni di Incidenza alla scala regionale appropriata i cui esiti dovranno essere ricondotti e integrati nel sistema di monitoraggio ambientale.
27. In relazione alla mancanza di indicazioni più dettagliate relativamente ai criteri e requisiti attuativi delle diverse tipologie di intervento che hanno portato ad una valutazione di conformità nel rispetto dei criteri di vaglio DNSH, elaborare un quadro di riferimento, in forma di guida generale, che possa orientare maggiormente l’attuazione delle tipologie di intervento tramite azioni e iniziative che rispondano tutte e su tutto il territorio nazionale ad un set di criteri di vaglio tecnico comuni, specificando se tali criteri possano influire sulla ammissibilità e/o sulle caratteristiche attuative delle stesse.
28. Rivedere in generale la Tabella 6.2, relativa al DNSH, per verificare e correggere la presenza di errori di calcolo e di allocazione delle valutazioni e al contempo integrarla fornendo considerazioni almeno relativamente a quei casi dove si sono effettuate valutazioni di conformità “C” associate a tipologie di interventi che possono anche comportare effetti negativi sugli obiettivi ambientali (es tipologie di intervento PSP: Olivo; % contributo conforme: 22).
29. Rivedere la matrice dell’Allegato 5 al fine di consentirne la piena leggibilità mediante una legenda di riferimento.
30. Estrarre dal RA, anche ai fini della trasmissione alla Commissione Europea, così come proposto dalla stessa Autorità Proponente in risposta alle osservazioni sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, un documento con la trattazione completa del rispetto del principio DNSH del PSN.
31. Relativamente alle osservazioni ricevute dai SCA, fornire un dettaglio maggiore su come le osservazioni dei SCA avranno una ricaduta e in quali paragrafi e capitoli del RA si possano rintracciare le risposte alle richieste effettuate.
32. Dovranno essere tenute in conto le osservazioni pertinenti pervenute con invito a valutare l’opportunità a considerare quelle prodotte fuori termine e riportate nel parere.

**Per delega del Presidente
Cons. Massimiliano Atelli**

**Il Coordinatore della SCVAS
Ing. Bernardo Sera**

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)